LE USURE
DISCUSSIONE

LIBRO TERZO

SI DIMOSTRANO LE VERITA' PRECEDENTI
COLLE VOCI E TITOLI DELLA SCUOLA INFRA I RIMEDJ
DATINE DA' SOMMI PONTEFICI.
CONCLUSIONE DELL' OPERA.

PROEMIO DEL LIBRO TERZO

427 Dopo aver considerata, sviluppata, conclusa la questione sul prezzo proporzionale all' uso del danaro con idee semplici, primitive, generali, e senza il mezzo delle voci della scuola e del foro colle quali mal si giungeva a sentenza chiara, ferma, incontrastabile, parmi ora il pregio dell' opera, che pur di queste, e secondo queste ragionisi, e vedasi ciò che ne segue per drittissimo filo, e conoscasi dove fecero inciampo, e tenebra, e spavento, e come sono da intendere, e distinguere, onde mirarne la verità tra limiti certi, e non fuora, come di riverbero. Sono queste principalmente le voci di *Mutuo* e di *Usura*, latine di origine, ambigue di significato, e sotto la penna di alquanti scrittori divenute il soggetto di dissidj interminabili, come di turbamento ne' fedeli, anzi di movimento ne' condottieri de' popoli. A dar dunque luce e calma fisseremo innanzi tutto i

sensi, onde procedere a mano a mano con serie e vincolo di conseguenze.

Sarà questo libro come un nuovo trattato su le usure. Esaminatolo; avrem conosciuta la materia per due metodi: e potrem ravvisare come il primo sia da preferire, anzi come l'ultimo sia da dismettere se vogliam pace una volta.

Se non che dopo tornata la pace ancora si ama conoscere ciò che la perturbava, e per quali maniere. E così questo libro o simili si potran ritenere, almeno come documento delle malattie recondite della scienza in questo argomento, e come fossero da curare in mezzo ai nomi ancora all' ombra de' quali si generavano.

CAPO PRIMO

DEL MUTUO, O PRESTITO, E DELLE USURE, DOVE IL MUTUO TUTTE LE ESCLUDA, E DOVE, E COME AMMETTE LE MODERATE: ORIGINE DELLA CONFUSIONE IN QUESTO ARGOMENTO.

428 Il *mutuare* de' Latini espresso per *prestare* dagli Italiani, è concedere altrui taluna cosa con patto che ci si restituisca, come può intendersi anco da' nostri Dizionarj (1).

(1) In quel della Crusca e dell'Alberti si scrive: *Prestare*, mutuare (dei latini) *dare altrui una cosa con animo e patto che e' te la renda.* E questa appunto è la nozion generale che se ne ha nell'antico testamento nel quale indubitatamente si è parlato del *mutuo*. Quindi Exod. XXII. 14. *Qui a proximo suo quidquam horum mutuo postulaverit, et debilitatum aut mortuum fuerit, domino non praesente, reddere compelletur.* E nel Salm. 36. 21. *Mutuabitur peccator et non solvet* (non reddet), *justus autem miseretur et tribuet.*

Nel cap. 3. dell'opuscolo LXXIII di s. Tommaso (o fra le opere di s. Tommaso) è scritto: *in mutuo dati redditio designatur.* Il Broedersen *De usuris licitis atque illicitis* col. 48. *Ad mutui naturam spectare significant SS. Patres ut res mutuo data reddatur.* E Franc. Zech Gesuita Dissertat. 3. *circa usuras.* §. 282 *Substantia mutui est ut reddatur tantumdem.*

Donde si è fatto il *mutuum* dei latini ed il *prestito* o *prestanza* degl' italiani, o vicendevolmente.

429 Originalmente dentro la sfera de' prestiti s'inchiudevano tanto le cose le quali date si rendono nello stesso individuo o corpo, come stromenti, vesti, giumenti ec; quanto le altre le quali date non si restituiscono se non che nella egual misura, o peso, o numero della specie medesima, com' è il frumento, vino, oglio, fieno ec. Questi due rami di cose danno come i generi subalterni del prestito universalissimo.

430 Ne' tempi prossimi alla origine del genere umano, nello stato di una o più famiglie, derivate da un autore medesimo, quando si tentarono, e apparvero i primi prestiti su la terra, se taluni concedeano alcuna cosa ad altri per tempo definito, appunto la concedeano da rendere quale e quanta si era data senza scorrere col pensiero fuori di questi limiti ai concetti di danni, di compensi, o di altro tale. Come tutto era riservatezza nel chiedere e tra' legami più stretti del sangue; così tutto era benevolenza nel dare, non calcolo di ciò che risulta dalla cosa data, o di ciò che pel darla si scapita, e sen vuole. Osservansi le tracce di questa maniera originale di prestiti ne' fanciulli, ne' selvaggi, ne' contadini, men lontani dall' antica semplicità. Fra' letterati se concedesi manoscritto o stampa alcuna ad altri per alcun tempo, il prestito compiesi colla restituzione: ciascuno si tien soddisfatto: il pensiero di chi dà non trascorre a condizioni fuori di questo confine. Fra tutti poi rimane, o dee rimanere simil prestito, quando lo stato, e situazione altrui è ridotta ai bisogni della natura; la quale, presentando la identità sua, riclama il suo diritto ad essere conservata come la nostra.

431 Tale dunque, a prender tutto in un complesso, è il prestito, originale. Esso era il prestito delle picciole cose di ogni condizione, fatto su l'altrui decenza o riservatezza nel chiedere, il prestito di parentado, e di benevolenza, il prestito indeclinabile, quando erane il caso, non il prestito per

le ampie, anzi per le ampiissime cose, pel lusso, e per l'arricchimento da volar sopra gli altri. Col procedere però degli anni formatosene lo stato civile, e la civile ambizione la qual tanto stima lo star gli uni sopra degli altri, ampliatesi le occasioni e le voglie e la intemperanza altrui nel chiedere, il prestito universale non tenne la nozione sua ne' limiti primitivi, ma la dilatò, e sotto un nome stesso chiamò e mise innumerevoli atti, li quali per addietro non vi si comprendevano. Inoltre meglio palesò li suoi generi subalterni, o specie, e la indole di ciascuno.

432 Anzi a parlare secondo l'avvenuto, le scuole, che dopo lungo volger di secoli ciò presero ad esaminare, sembrano dimenticate del prestito universalissimo col quale si concedono cose da riavere senza che chi le concede ne distingua i generi e trascorra ai concetti e calcoli dell' uso. Propriamente sono passate a mettere come in principio della considerazione i due generi subalterni, l'uno col quale si concedono cose da riavere nell' individuo o corpo medesimo, l'altro con cui si concedono da riaverle in altrettanto. Ed oggi per significare i primi si odono i nomi di *commodato* o di *locazione* (1), mentre l'allusione e nome di mutuo o prestito è ridotto e divenuto nelle dispute qnasi particolare a quella specie nella quale le cose date in numero, peso, e misura, si rendono in altrettanto numero, peso, e misura. Così prestito si direbbe se avrò dato per es. dieci misure o pesi di grano, e debbo ricevere altre dieci misure o pesi di grano, ugualmente buono: O se avrò dato queste misure o pesi in oglio e mi si debbono restituire le altrettante in oglio, cioè nella specie medesima.

433 Le cose date da rendere in altrettanto della specie medesima son dette *fungibili*, o, come tra latini, *fungibi-*

(1) Si dice *commodato* quando la cosa data da riavere nel corpo medesimo si concede per tempo certo gratuitamente: quando si accorda l'uso con prezzo sarebbe *locazione*. Di questa fu detto nel cap. X. del libro precedente.

les, perchè quelle che si rendono non sono nel fisico o naturale individuo loro quelle che si diedero, ma ne fan le veci (*vice funguntur*) colla eguaglianza del peso, misura, e numero, e bontà congiuntamente. Vi è chi le pensa dette *fungibiles* perchè le cose dateci cessan coll' uso, quasi abbian finito di essere ciò che erano, come il *vita functus* val quanto aver cessata la vita. Forse concorsero ambedue que' sensi, ma il primo principalmente; perchè chi dà o concede una tal cosa da riaverla, pensa massimamente, come la riabbia al tempo destinato con supplimento di altra eguale in sua specie, bontà, e dimensione.

434 Originalmente non si comprendea tra le cose fungibili la moneta, perchè non vi era: ma oggi vi si comprende, e principalissimamente, come le cose che rappresenta. In guisa che data una tal quantità di moneta in numero o peso di argento se ne rende l'egual numero o peso in argento: e dato in oro si rende in oro. Anzi spesso non si mette divario comunque si riabbia l'argento in argento o in oro, e vicendevolmente: ma l'ultima precisione includerebbe che ciò che è dato in una specie, in quella appunto si rendesse; come altrove ancora (§. 268) abbiamo avvertito.

435 Così stando i concetti e le spiegazioni nella scienza attuale di questo argomento, anche noi ridotti ad esaminarlo secondo la scuola, se altro non si addita, riguarderemo per *mutuo* o *prestito* il solo dar cose per tempo certo da essere restituite in peso, numero, e misura eguale dentro la specie medesima. Per chiarezza poi più grande, e continuata ci terrem su gli esempj o casi della moneta o danaro; perchè su questo arde la disputa principalmente; e perchè ciò che siegue sul danaro può facilmente applicarsi alle altre cose fungibili, presane la equivalenza in danaro, ciò che altrove ancora (§. 310) fu significato.

436 Nel *Mutuo* o prestito la cosa data, o che si rende si chiama *capitale* o *sorte*; forse perchè costituisce almeno parte de' beni che a sorte ci troviamo di avere, o per-

chè nel darla si espone alla sorte e suoi giuochi, come sperimentalmente vediamo per tante maniere. Chi dà il prestito si chiama *capitalista*, *mutuante*, o *creditore*, chi lo riceve è detto *mutuatario* con voce latina, o *debitore*.

437 *Usura* si chiama qualunque cosa si esiga o si dia di più del capitale: Per es. ho dato cento monete per un anno, e voglio che mi si renda, o mi si rende un cento e quattro, il cento è il capitale o sorte del prestito, il quattro che lo supera, ossia la giunta di quattro o di qualunque altra quantità si chiamerebbe usura. Tal voce ha subìto divarj moltissimi nel significato, ma il senso descrittone è generalissimo.

438 È uu fatto noto e costante che la gran pluralità delle usure si tassa e raccoglie in monete (1) e per le somministrazioni ottenute, o dovute della moneta. Or da ciò s'intende che tolta la moneta le usure divengono rarissime (2), o note appena: e s'intende ancora la ragione per la quale la disputa su i prestiti e su le usure si è concentrata, ed arde principalmente, come fu detto, su la moneta.

439 Riepiloghiamo: Il dare per tempo certo cose da rendere a chi le diede, generalissimamente è *prestare*: Le cose sono da rendere nell' individuo, o corpo medesimo, o in altrettanto della stessa natura: e queste sono le due diramazioni o generi o specie supreme del prestito universalissimo. Ma in cose date da rendere nel corpo medesimo si è preso a tacere e per ordinario si tace la voce essenzialmente sottintesa, di prestito (universalissimo), e si adoperano i nomi di *commodato* e di *locazione*: se poi si tratta di cose da restituire in altrettanto si adopera il nome di *prestito*

(1) E questo avviene per essere la moneta il rappresentante universale di tutte le merci, facilissimo insieme da maneggiarlo, da trasportarlo, e conservarlo.

(2) Tolta la moneta; l'industria e il commercio, e loro operazioni vanno al niente. E così nemmeno spunta, o languisce e muore la voglia di cercar danaro da altri per applicarvisi, e prosperarne.

con doppia nozione con quella del genere universalissimo e con quella del genere subalterno ossia della specie. Ben vedo che questa parrà troppa sottilità di partizioni; ma se vogliamo osservare come le scienze si sono in ciò mosse, se vogliamo intendere e conciliar gli scrittori, anzi le sante cose; convien seguirla.

E certamente spesso nel leggere troviamo le parole *mutuum*, *mutuor*, *prestito* e *prestare* applicate ad atti e cose fuori del mutuo specifico, e ne facciamo le maraviglie. Ma se avvertiremo che vi è pure il mutuo generalissimo, e che sotto quello cadono anche le specie differenti; ravviseremo che vi è tutta la ragione di applicare tali nomi per conto del genere se non della specie. Così l'autore del dialogo *de Oratoribus* disse *mutuatur domum*: Ulpiano adoperò *mutuari* parlando di utensili (D. de leg. et fid. l. 49.); La Volgata tien *mutuo postulaverit*, *mutuo accipere* trattandosi di vasi e di arnesi (Exod. XXII. 14. lib. IV. Reg. IV. 3. VI. 5.) Appunto in tai luoghi si allude al prestito universalissimo.

440 I difensori delle usure moderate verso il ricco li quali fan querela che anticamente non si distingueva tra commodato (1) e tra mutuo, e che ora vi si distingue non senza danno della scienza potranno ravvisare non giusta la querela. Imperocchè quanto al genere universalissimo, restano indistinti ancora, e si potrebbero usare i nomi come qui sopra. Le specie poi pigliarono distinzione dalla varietà non finta ma reale delle cose. Procediamo.

441. Ogni cagione, fondamento, rispetto il quale ad un contratto ne fa accompagnare un altro si chiama *titolo* : se questo titolo sia nelle viscere, o vien fuori necessariamente dalle viscere del primo contratto, si chiama titolo *ingenito*,

(1) Broedersen *de Usuris licitis atque illicitis* l. 1. part. 2. cap. 7. e altrove più volte. Scipione Maffei *Impiego del danaro* lib. 3. Card. de la Luzerne *sur le Prêt-de-Commerce* T. 5. pag. 507. Jean Joseph Rossignol. *de l'Usure* pag. 83. e 168. ec. a Turin. 1803.

15

innato, intrinseco, altrimente si chiama *estrinseco*. Questa distinzione ci apparecchia ad intendere cosa, come vedremo, divenuta ora necessaria in questo trattato: cioè *se il titolo per un prezzo nel mutuo sia titolo innato ed intrinseco o vero estrinseco: e se alcun de' due ci assolva, e quando mai nell'esiger quel prezzo.*

442 Nella natura del mutuo considerata nel suo genere massimo non vedesi altro carattere intrinseco, ovvero ingenito se non questo, che debbasi riavere l'eguale di ciò che si è dato. Imperocchè tale ne è la definizione (§. 428).

Vale altrettanto nel prestito, chiamato due volte con tal nome, e come genere e come specie. Imperocchè in questo la specie non induce altro divario se non che le cose date sono fungibili ossia da restituire in altrettanto.

Benedetto XIV. nella Enciclica *vix pervenit* dell'anno 1745 su questo argomento, scansando la definizione scientifica del mutuo lo delineò con dire §. 7. esser tale che *suapte natura tantumdem dumtaxat reddi postulat, quantum receptum est.* Non toccandosi qui le specie delle cose fungibili o no; possiamo intendere che egli descrive il prestito universalissimo; e secondo tale veduta, anche il prestito, due volte chiamato con tal nome.

443 Or qui notiamo innanzi tutto che per la natura del mutuo riesce affatto indifferente, o inutile il cercare e definire se passi o non passi il dominio della moneta o cosa conceduta in chi la riceve. Imperocchè compiesi il mutuo nel dare e riavere la cosa data, o l'equivalente. E la cosa data o l'equivalente riesce, o riman tale, sia che si verifichi trasferito quel dominio, sia che non si verifichi.

444 Pertanto non si può stabilire come una verità che pel mutuo si trasferisce il dominio da chi lo dà in chi lo riceve. Imperocchè manca il nesso per dedurla e stabilirla.

445 Presso i forensi come pur nella scuola si pensa che ne' prestiti, due volte chiamati tali, cioè genericamente e specificamente, ossia delle cose *fungibili*, cioè le quali si

consumano coll'uso, passi il dominio, ma che non passa ne' prestiti chiamati tali generalmente e non specificamente come ne' *commodati* o nelle *locazioni*, cioè di cose le quali non si consuman coll'uso. Ma un tal dire medesimo prova quanto si è da noi proposto. Imperocchè se il dominio, al dir loro, passa perchè le cose si consuman coll'uso, esso passa per la qualità delle cose, e non per lo darle da riavere, cioè non pel mutuo o prestito propriamente. E con ciò torna che non si può stabilire come una verità che pel mutuo si trasferisce il dominio della cosa da chi la dà in chi la riceve.

446 Anzi dee riguardarsi come un' apertissima falsità. Imperocchè si conclude passare il dominio perchè la cosa si consuma coll'uso. Or quando io consegno le cento monete per es. per un anno, con quest'atto le cento monete si pongono in mano di chi le riceve, non si consumano. Dunque chi le dà non trasferisce il dominio. Che se chi le riceve, dipoi le consuma coll'uso e di tale consumazione vuol dirsi che trasferisce il dominio; il debitore lo avrà trasferito, e non l'imprestante. E sarà sempre vero che l'atto del prestito non trasferisce il dominio, e che apertissima falsità è stabilire il contrario (1).

447 Coloro dunque che nel definire il mutuo v'includono come caratteristica la traslazione del dominio della cosa

(1) È dunque falso ciò che si legge e si ode che *mutuum* è detto *quia de meo fit tuum*. E la voce italiana *prestare* può confermarcelo. Questa vien dal latino *praestare* il qual vale *stare prae*, stare *per più che la cosa, esserne mallevadore, assicuratore,* qual rimane appunto chi riceve con obligazione di restituire. Se dunque nel cambiarsi la lingua latina nell'italiana, si espresse ciò che era il *mutuari* per *prestare* è chiaro che il *mutuum* non era detto per questo che *de meo fit tuum*. E qui si noti il perchè gl'italiani abbiano la voce *prestare* in luogo del *mutuari;* e quanto rettamente il celeberrimo giureconsulto Giacomo Cujacio scrivesse lib. 2. Observat. c. 37. *Quod dicitur mutuum sic appellari quod de meo fiat tuum, scite dicitur magis, quam vere: jurisconsulti enim nostri imbuti sunt a Stoicis; et Stoici licentiores, ac propemodum inepti in ducendis nominum originibus.*

data in chi la riceve, per lo meno definiscono fuori di regola. Imperocchè nelle definizioni ogni parte debbe essere necessaria, nè tal necessità si vede nella traslazione del dominio per disegnare la definizione del mutuo. E può notarsi che Benedetto XIV. caratterizando il mutuo nella Enciclica sua tacque affatto di questa traslazion di dominio (1).

448 Siccome la definizione o natura del prestito universalissimo comprende e considera soltanto le cose date come da rendere più o men tardi e non l'uso e sue divisioni (§. 442): così la diramazione e divisione dei generi subalterni dee scendere e pigliar forma specificando le cose date da restituire, e non l'uso propriamente, posteriore ne' concetti e gradazione della nostra considerazione. Tale è il procedere scientificamente.

Chi dunque nella definizione del prestito, riguardato specificamente v'intrude, quasi natura del definito, l'uso della cosa data pecca contro le regole del subordinare i generi, e del definire.

449 L'illustre Concina dopo il molto suo esercizio nello scrivere contro le usure, diede questa definizione del mutuo specifico (2). *Mutuum est traditio rei consumptibilis in consumptionis usum, et dominium, ut aliquo elapso tem-*

(1) Quelli che spiegano del contratto del mutuo il detto: *mutuum date nihil inde sperantes* Luc. 6. debbono onninamente escludere il transito del dominio dalla nozion del mutuo. Imperocchè se col *mutuum date* è trasferito il dominio, le voci *nihil inde sperantes* divengono inutili. Supposta questa traslazione; già non vi sarebbe luogo affatto a sperare. Pertanto o costoro non più insistono su quel transito, e perdono il punto di appoggio dalla parte della ragione; o v'insistono, e perdono l'appoggio nel testo di s. Luca: unico del nuovo testamento, chiamato da essi contro di ogni usura indistintamente.

(2) P. Daniel Concina theologia christiana t. 7. *de justitia et jure* lib. 3. cap. 1. §. 1. Romae 1773. Egli medesimo ivi addita questo trattato come posteriore alle sue controversie, e scritti, che ne publicò.

pore tantumdem restituatur. Tal definizione è disacconcia per quel *consumptionis usum* (§. 448), e per quel *dominium* (§. 447), e di queste due nozioni l'una rende inutile l'altra: e quell'*aliquo elapso tempore restituatur* è postilla e clamore contra il transito del dominio (§.277).

450 Qualunque contratto su l'uso del danaro del mutuo o prestito si dee riguardare come non ingenito ma estrinseco al mutuo specifico, ossia al contratto che chiamasi mutuo specifico. Imperocchè il prestito specifico considerato in se stesso decide la natura della cosa data, e non l'uso e quantità dell'uso (§. 448). Tali concetti sono da sopraggiungere, se si vuole. E però qualunque titolo o contratto che da questi si desumesse è titolo o contratto sopraggiunto e diverso, e non necessario, e quindi non intrinseco al mutuo o contratto del mutuo preso specificamente (§. 441). Inoltre chi concede le monete può compiere l'atto e contratto del prestito anche senza considerare affatto nè l'uso nè il suo nome: ciò che non potrebbe succedere se il contratto dell'uso fosse ingenito, innato, intrinseco al contratto stesso del mutuo, o prestito. E però qualunque contratto su l'uso del mutuo si dee riguardare come non ingenito, ma sopravvenuto o sussegnito ed estrinseco al contratto del mutuo.

Ma perchè per l'assunto e metodo che sieguo importa assaissimo che questa verità sia ben certificata, piacemi rischiararla altronde.

Vogliasi dare in affitto una tenuta, una vigna, un palazzo, un opifizio di carta, lana, porcellana ec. Innanzi tutto, fattane la descrizione o *perizia*, e riconosciutasi da'contraenti, secondo questa si consegna e riceve la cosa da affittare o *locare*. E questo è un contratto su la cosa col quale si dà; e vien l'obbligo di renderla quale appunto si riceve, o con miglioramenti determinati se così piacesse alle parti. Appresso considerato l'uso il qual si concede annualmente, e definitone il prezzo per es. del cinque per cento, con un secondo consenso, accordo, o contratto si dà e riceve l' uso

con l' obbligo di corrispondcrne l' annuo prezzo. Particolariziamo definitamente.

Sia la cosa da affittare una vigna, e questa secondo la perizia in valore di mille scudi Romani. Tra chi la dà e riceve interviene il contratto fondamentale che a punto la vigna si riceve, e si debba rendere di mille scudi. Quanto all'uso siccome è questo un altro punto di considerazione, soppravviene il secondo consenso, accordo, ossia contratto che debbasi compensare in cinquanta scudi per anno. Egli è chiaro che il primo contratto non è il secondo, e che il secondo non è il primo. Imperocchè dei due punti riguardati nel farne convenzione uno non è l' altro. E potrei dar la vigna in valore dei mille scudi con espresso contratto che appunto di stima tale mi si restituisca senza che io nè volessi, nè dichiarassi nulla intorno dell' uso : ma volendolo, non posso non trattare questo nuovo soggetto di considerazione con nuove condizioni o patti, non intesi e non espressi col primo contratto. Così lo stabilirsi di soddisfar l'uso in cinquanta scudi per anno è convenzione la quale non è la prima, non nasce col nascere della prima, nè dalla prima seguita e vien fuora inevitabilmente come per necessità di essenza; tanto che l' una convenzione sia l' altra : e tanto che aver fatto il primo contratto sia lo aver fatto il secondo.

Ben è vero che questi due contratti per ordinario si congiungono : ma è pur vero che si possono non congiungere : e verissimo è pure che uno non è l'altro : e con ciò che uno sta fuori dell'altro. È verissimo che la cosa locata si chiede per l' uso, ma pur l'uso non è l' obbligazione di rendere la cosa locata del valore in che si è ricevuta : cioè l'uso sta fuori di questa conclusione o contratto : ossia l'articolo della contrattazione su l' uso non è l' articolo di accordo su la cosa ricevuta, e da rendersi a punto qual si ebbe in sua stima. E quando io pagassi puntualmente li cinquanta annui scudi per soddisfare al contratto dell'uso, non s'intenderebbe con ciò soddisfatto al contratto ed ob-

bligo di restituire la cosa qual si ebbe, se questa non si restituisse, o non si restituisse preziosa appunto di mille scudi com'era quando ci fu consegnata.

Or simile è il concetto che si dee fare nè prestiti. Se io do le mille piastre Romane quali sono nel corrente anno 1828. da restituirsi in fine del 1834 le stesse in saggio e peso ; ecco il contratto del prestito. Ma questo fin qui non tratta dell' uso. Chi lo concede può trascurare affatto l'uso e suo valore, e può calcolarlo. Volendolo calcolare; come nuovo e diverso è il soggetto di considerazione; così vi si dee sopraggiungere un accordo nuovo o consenso e contratto il quale non è il primo ; non nasce col primo, anzi nemmeno al primo è necessario : e però si dee tenere onninamente come diverso, estrinseco, e non ingenito. E se nel contratto dell'uso avrò fissato l'annuo cinque per cento; questo non sarà l'aver concordato che le piastre si rendano nel 1834, e tali si rendano quali si ebbero di lega e peso. E se intanto che io godo (aggiungiamo) e soddisfo l'uso, le piastre ritengano il nome ma calino di peso, o scemino di pregio per la novità della lega, io sul fin del 1834 non potrò ricorrere al contratto dell'uso affin di rendere piastre nuove per le antiche, ma le antiche dovrò dare, come era il contratto del prestito, (§. 273), o quanto le antiche pareggia (§. 275). Tanto è visibile che il contratto dell'uso è diverso, esterno, e non intrinseco, e non ingenito a quello del prestito. E *vedi* il §. 652.

451 Nel mutuo considerato in se stesso o secondo le descrizioni datene, dove esso abbia luogo, qualunque cosa si chieda o si esiga in vista di esso mutuo oltre la sorte, questa qualunque cosa trascende il mutuo, lo vizia, e lo contamina: perchè supera la egualità tra la cosa data e restituita; quando in tale egualità sola sta e dee stare la natura del mutuo e suo dovere, considerato in sestesso (§. 442).

452 E questo dippiù chiesto, questo dippiù estorto e ricevuto per la richiesta sul mutuo, questo è l'usura, que-

sto è ciò che importa o tiene il peccato dell' usura. Dico usura: perchè è un dippiù della sorte o capitale (§. 437): dico peccato; perchè è violazione di egualità; e con ciò di giustizia, quante volte il mutuo considerato in sestesso abbia luogo. Quindi acconciamente Benedetto XIV. scrisse nella Enciclica §. I. *Peccati genus illud quod Usura vocatur, quodque in contractu mutui propriam sedem et locum habet, et in eo est repositum quod quis ex ipsomet mutuo, quod suapte natura tantumdem dumtaxat reddi postulat quantum receptum est, ideoque ultra sortem lucrum aliquod ipsius ratione mutui sibi deberi contendat. Omne propterea hujusmodi lucrum quod sortem superet, illicitum et usurarium est.*

453. E dove abbia o debba aver luogo il nudo e semplice mutuo; non potrà liberarci dalla taccia o colpa di usura il dire che quel di più nel mutuo si cerca moderato e non eccessivo, o dal ricco e non dal povero: e che la somma data a mutuo non sarebbesi tenuta oziosa, ma rivolta a compre e negozj fruttuosi: perchè il contratto celebrato è di mutuo unicamente, e secondo la ipotesi di mutuo esser debbe: e questo per natura sua porta la egualità tra la cosa data e ricevuta: e messa una volta questa egualità, pretenderne e riceverne altra cosa in forza del mutuo, vizia l'egualità ed il mutuo, e c'involge in peccato. Ciò che faceva dire a Benedetto XIV. nella Enciclica §. II. *Neque vero ad istam labem purgandam ullum arcessiri subsidium potest vel ex eo quod id lucrum non excedens et nimium, sed moderatum, non magnum sed exiguum sit, vel ex eo quod is a quo lucrum solius causa mutui deposcitur, non pauper sed dives existat, nec datam sibi mutuo summam relicturus otiosam, sed ad fortunas suas amplificandas, vel novis coemendis praediis vel questuosis negotiis utilissime sit impensurus. Contra mutui siquidem legem quae necessario in dati atque redditi aequalitate versatur, agere ille convincitur, quisquis eadem aequalitate semel posita, plus aliquid vi mu-*

tui ipsius, cui per aequale jam satis est factum, exigere adhuc non veretur.

454 Per tali deduzioni apparisce chiarissimo e giustissimo il principio, che dal mutuo in forza del mutuo *ex mutuo vi mutui* niente si può esigere oltre la sorte (§.431, e seg.).

455 Il nudo e semplice mutno, eccettnata la obligazione di restituire la sorte, in tutto il resto è gratuito; perocchè non ammette che si esiga altra cosa oltre la sorte.

456. Che se nella durazione del tempo dopo la quale altri ci dee rendere la sorte lo assolviamo da quel debito; il contratto cesserà di essere un mutuo; importando questo di sna natura che si renda l'equivalente di ciò che si ebbe; e tale importanza nella ipotesi nostra è disciolta.

457 La moneta non diviene moneta per il prestito, o in forza del prestito. Imperocchè il prestito la suppone. Chi vuol da me cento monete in prestito me le suppone: e non supponendole, gli manca il soggetto da cercare in prestito: *e dove manca, non vi si cerca.*

458 L'nso della moneta non diviene uso della moneta, ossia l'applicabilità della moneta nelle sostituzioni di essa alle cose rappresentate e di queste a quella, in tempo definito, non diviene tale applicabilità per lo mezzo del prestito, ossia per l'efficacia di questo. Imperocchè il prestito la suppone in essa moneta: anzi il prestito si ferma in essa moneta lasciando l'uso di questa come soggetto di nuove considerazioni, consensi, o contratti diversi, ed esterni al primo, come fu spiegato (§. 450).

459 Il prestito non indnce il valore della moneta, nè la preziosità propria dell' uso considerato con certa durata. Imperocchè il prestito suppone la moneta, e con la moneta ancor l'uso, ambedue come sono, cioè col valore che anno.

460 Il titolo dunque cioè la cagione per esigere un prezzo su l'uso della moneta non è nè ingenito ossia innato, nè intrinseco al prestito, ma si dee riguardare come estrin-

seco per doppia cagione. Imperocchè il contratto dell' uso è sopraggiunto al mutuo specifico, non intrinseco nè innato (§. 450), nel che sta la prima cagione. In secondo luogo poi nè l'uso nè la preziosità dell' uso della moneta si creano dentro il prestito, o vengono e nascono dal prestito, ma lo precedono, e precedendolo rimangono, lo sieguono, e si presentano anche dopo il prestito. E tale seconda ragione non sarà mai chi possa distruggerla non per forza di concetti, e non per illusione di formole.

461 O sotto altri termini, qualunque prezzo mai si esiga per l'uso della moneta nei prestiti, il titolo per esigere questo prezzo non deriva dal prestito, o dal prestito in forza del prestito: ossia non deriva *ex mutuo vi mutui, o ratione mutui, o ratione sui*. E per doppia cagione. Imperocchè il contratto dell' uso non è ingenito nè intrinseco, ma esterno e sopraggiunto al prestito (§. 450): e ciò che è più ancora: nè l'uso nè la preziosità dell' uso derivano dal prestito, ma lo precedono, persistono, si trovano e scorrono con esso, e dopo esso, e non generati da esso.

Possiamo illustrare la seconda cagione con gli esempj. Così la corda la quale è ridotta a passare per un anello, e passavi e sporgesi a spazio certo non diviene corda nè vi acquista la qualità per legare, tirare, sospendere perchè passa per l'anello: ma passandovi porta e ritien seco le qualità che aveva, da esercitarle come vogliamo: Così l'acqua di una sorgente condotta a scorrere in un canale non diviene acqua nè prende le qualità di acqua perchè mandasi pel canale, ma passandovi porta, tien seco le qualità di bagnare, d'innaffiare, di rinfrescare, di evaporarsi, applicabili dove ci piace: E così se io son costretto, a prendere una strada, non divengo uomo perchè pongomi in quella, nè per questo mi s'ingenera la facoltà di ragionare, di perorare o scrivere, ma per quella via trovomi e vado colle qualità che io ho, nè dalla via mai si direbbero venutemi. L'anello, il canale, la strada determinano il luogo del transito ma non la natu-

ra, o le naturali seguele della cosa la quale all' anello, al canale, alla strada è ridotta. Altrettanto possiam dire del caso nostro. Il prestito è come la strada, il canale, l' anello, rispetto alla moneta ed ai simili. Il prestito determina la mano per la quale la moneta, e l'uso che ne è proprio abbian transito, ed applichino e faccian sentire l'efficacia loro, e non il prestito è la origine, nè il fonte non della moneta, non dell' uso di questa, e non della virtù dell' uso e sua preziosità.

462 L'accusa dunque tante volte replicata che ogni giunta o prezzo ne' prestiti sopra la sorte è una ingiustizia perchè tal giunta si riceve *ex mutuo vi mutui, o dal prestito in forza del prestito*, questa accusa, io dico, è priva in tutto di fondamento, nè può sussistere, se diam luogo alla virtù calcolatrice di una tranquilla ragione. (§. 460. 461).

463 Ma vi è poi la giustizia per esigere un prezzo dell' uso nelle monete o simili concedute per tempo certo, con patto di restituirle al fine in altrettanto? Rispondo che tal giustizia vi è, se vi è l'uso reale e distinto dalla moneta, e se l'uso è prezioso, cioè conducente a fare il bene della vita animale. Ora tali cose vi sono tutte, come si dimostrò nel libro antecedente (§§. 306. 318. 339. 363). Anzi però le abbiamo qui supposte nella serie delle conseguenze ora date; nè la ragion soffre che si replichi ciò che abbiamo già scritto, e largamente. Qui lo scopo sovrano è manifestare che niuna ingiustizia è nel prezzo congruo dell' uso per quell' *ex mutuo vi mutui*, e lo abbiam dichiarato e convinto con discoprire che non ha luogo, e più luce ancora daremo così proseguendo.

464 Abbiam veduto il titolo su l'uso come estrinseco al mutuo, ed abbiamo ancora veduto tanto più estrinseco al mutuo il titolo ad un prezzo di quest' uso, e ciò per intelligenza e distinzione del trattato. Ma da ora in poi lasceremo tanta sottilità di distinzione; riguarderemo quei titoli come uno, e ci terremo a quello che più importa, ed è

più chiaro per tutti, al titolo sul prezzo dell' uso, e soggiungeremo:

465 Il titolo per un prezzo, titolo intrinseco all' uso della moneta, ma estrinseco al prestito o contratto del prestito il quale non lo genera ma lo suppone e gli si aggiunge, questo titolo è universale e sempre pronto per parte della moneta. Imperocchè ottenendosi coll' uso della moneta si stende colla prontezza che si ha di questa, quanto questa in moltiplicità di casi e di durazione.

466 Ma questo titolo estrinseco al mutuo, questo prezzo dell' uso non sempre si applica, o può applicarsi per parte di chi dà o riceve la moneta. Imperocchè spesse volte quest' uso lo doniamo per benevolenza o pegno di generosità. E ci è pure quando la gratitudine ci rapisce e chiama a riconoscere con parità l'autore del nostro ben essere. Nei strepitosi rovesci di stato, gli amici de' principi li quali ebber tutto da essi come potrebbero assolversi dalla taccia d'ingratissimi se nella occorrenza non prestano quanto possono, e liberalissimamente : ancorchè avessero prontissime le occasioni di compre e negozj proficui senza paragone? E dobbiamo donar l'uso ancora, come quando si tratta delle picciole somme chieste da' poveri, incapaci non solo di pagar l'uso ma forse di restituire fin la sorte. Occorrono tali vicende anche tra i Grandi, amici, o parenti, bisognosi delle forti somme, ma picciole respettivamente ad essi. Il povero cerca soccorso, e non l'ultimo impulso alla rovina. La legge dunque della carità dee prevalere: e noi se non vogliam violarla applicheremo (se pur questo si può senza passare al dono ancora della sorte) il nudo e semplice mutuo, l'originale, universalissimo (1) mutuo, senz' aggiunger con-

(1) Dico universalissimo; perchè il povero si dee soccorrere non solo colle cose fungibili, ma pure colle altre le quali si rendono nel corpo stesso. Ecco un altro inciampo per quelli che interpretano il *mutuum date nihil inde sperantes*. Luc. 6. pel solo mutuo in cose le quali si consuman coll'uso. Dicano: non soccoreremo i poveri coi

tratti sul prezzo dell' uso. Parimente il titolo o prezzo dell' uso non può nè deve aver luogo quando include frodi, esorbitanze, insomma deviamenti da qualunque virtù per parte de' contraenti. Una gran somma data con prezzo dell' uso ad un ambizioso può esser mezzo alla sovversion della patria. Cesare apparecchiò la rovina di Roma con ottenere prestiti esorbitantissimi da largheggiarne. Chi dà questo mutuo e lo intende, viola la carità e la giustizia la qual ci unisce colla patria e suoi componenti.

467 Consente questa dottrina puntualmente co' documenti della Enciclica di Benedetto XIV. Imperocchè dopo aver quel Pontefice insegnato che dal mutuo nudo e semplice in forza di esso mutuo non dee cercarsene affatto niun soprappiù, soggiunge (Encicl. §. III) : *Per haec autem nequaquam negatur posse quandoque una cum mutui contractu quosdam alios ut ajunt, titulos, eosdemque ipsimet universim naturae mutui minime innatos et intrinsecos forte concurrere ex quibus justa omnino legitimaque causa consurgat quidquam amplius supra sortem ex mutuo debitam rite exigendi.* Egli concedesi dunque dal sovrano Pontefice che col mutuo possono concorrere titoli estrinseci, giustificativi del chiedere alcuna cosa oltre la sorte. Or di questi ne possono alcuni concorrere *quandoque et forte, talvolta e per avventura* ; tali sarebber quelli *del lucro cessante e del danno emergente*, della *mora ec.*

Ma nel §. V. fa conoscere che può esservi un titolo estrinseco ma universale ancora, eccettuato i casi ne' quali dee prevalere la carità, come in quelli su' poveri, ignobili,

prestiti di stromenti, di vesti, di giumenti di alloggio ec. senza niun prezzo dell'uso? E se li dobbiamo in tutto soccorrere come si può meglio, dunque il *mutuum date* ec. è suggerimento e consiglio, e comando di universal beneficenza da essere osservato dove siane il bisogno, e non istruzion particolare di contratti su la moneta, o soltanto di cose le quali si consuman coll'uso.

o nobili. Quindi scrive : *sed illud animadvertendum est falso sibi quemquam persuasurum semper ac praesto ubique esse vel una cum mutuo titulos alios legitimos, vel secluso etiam mutuo, contractus alios justos, quorum vel titulorum vel contractuum praesidio , quotiescumque pecunia, frumentum, aliudque id generis alteri cuicumque creditur, toties semper liceat auctarium moderatum ultra sortem integram salvamque recipere . . . Neminem enim id saltem latere potest quod multis in casibus teneatur homo simplici ac nudo mutuo alteri succurrere.*

Or tale è a punto il contratto o titolo estrinseco su l'uso della moneta. Questo è universale, e sempre pronto e ragionevole o legittimo per parte della moneta: ma non sempre è ragionevole, o legittimo per parte di chi la dà, o riceve ; dovendosene eccettuare tutti i casi ne' quali dee prevalere la carità, cogli altri numerati di sopra.

Egli è vero che quel raro Pontefice nella Enciclica sua non fa menzione di questo uso del danaro : ma è pur vero che egli non scende a particolarità : si tien su i caratteri generali ; onde chi può intendere intenda , e ne concluda. E non ci è dubbio alcuno che quest'uso è titolo divulgatissimo presso tutti, specialmente fra' negozianti, più che non altro titolo qualunque. E però non potea non andar per l'animo di quel pontefice e traspirar nel suo scritto per le congruenze che ne abbiam dimostrate.

468 Dopo l'Enciclica di Benedetto XIV la disputa sul potersi o no concedere senza peccato le usure moderate si è ristretta a diciferare e conoscere, e decidere se ci sia un titolo estrinseco al mutuo, titolo perpetuo ed universale per parte della moneta o simile. Secondo le nostre dilucidazioni appunto si dà questo titolo estrinseco, perpetuo, universale per parte della moneta, quantunque i contraenti in vista non della moneta ma dello stato , o condotta loro non sempre debbano far valere quel titolo. Dunque la disputa può quanto alla moneta e simili considerarsi come giunta al suo ter-

mine. Le eccezioni de' contraenti concernono l'applicazione della risoluzione, anzi che la risoluzione su l' essere l' uso delle monete capace, o no, di un prezzo non ingiusto. Replico la disputa sta su la linea del termin suo.

469 Ma teniamoci un momento ancora sul proposito. Immaginiamo che Benedetto XIV. riguardasse (ciò che non è) il contratto su l' uso delle monete come titolo intrinseco e non estrinseco al nudo e semplice mutuo: noi ne dovremmo concludere che ne concedette le usure. Dichiariamolo. Secondo questo Pontefice il carattere essenziale del mutuo sta in questo che *suapte natura tantumdem dumtaxat reddi postulat, quantum receptum est.* Son le parole di lui già recate di sopra. Ma si è ricevuto moneta ed uso come intrinseco secondo la ipotesi: dunque bisognerebbe rendere la moneta e tale uso, cioè l' equivalente tanto dell'una quanto dell'altro, ossia colla moneta anche il prezzo dell'uso, o vogliam dire le usure. Dond'è che se immaginiamo aver Benedetto XIV riguardato il titolo su l' uso come intrinseco e non estrinseco al nudo e semplice mutuo, nè dovremo concludere che ne concedette le usure.

470 Or qui ne potrebbe andar l' argomento in questa diramazione. Cosa è mai questo titolo su l'uso della moneta? Estrinseco, o intrinseco al mutuo? Se estrinseco; niente contraddicene un prezzo per parte di essa moneta; se intrinseco (ciò che non è) la stessa Enciclica ne porterebbe un prezzo. Quest' uso dunque della moneta è tale che da ogni parte ce ne vien la conclusione dell' esser esso capace di un prezzo, e prezzo non ingiusto. Ma chiedo che chi legge torni al suo giusto concetto dell'esser quest'uso (1) un titolo estrinseco al contratto del nudo e semplice mutuo.

(1) Può avvertirsi che l' uso della somministrazione fattaci si commisura al tempo, e che Benedetto XIV. nella nozione del mutuo non v' incluse nozion di tempo. Dice; *suapte natura tantumdem*

471 Come si è spiegato, al contratto del mutuo che discutiamo, si aggiunge il titolo, o sopravviene il contratto esteriore dell'uso. Ma quest'uso talvolta si dona, e tal altra si dee donare: in altri casi universalmente mancano le cagioni a donare o dover donare. Ne' casi ne' quali si dona o si dee donare, quantunque sopravvengavi l'espresso contratto della donazione esibita ed accettata; il mutuo si rimane gratuito in tutto, qual sarebbe stato senza l'aggiunto contratto. Ma non per questo che l'aggiunto esterno contratto dell'uso talvolta è, o deve essere di dono dato ed accettato, non per questo debbe essere sempre ugualmente di dono: e così ne abbiamo il mutuo coll'esterno sopraggiunto contratto su l'uso, induttivo di un prezzo, e questo proporzionale, e non ingiusto.

472 Or eccoci al punto donde nasce il dissidio interminabile in questa disputa. Si ha, come si dee, per vero il principio che dal *mutuo in forza del mutuo*, *ex mutuo vi mutui*, *o ratione sui* niente si può esigere oltre la sorte. Li scienziati (imperocchè nel regno pur delle scienze si disordina) non contennero questo principio sul nudo e semplice mutuo, sul mutuo preso specificamente in sua natura soltanto: ma non cauti abbastanza lo lasciaron trascorrere senza limite alcuno anche al contratto su l' uso: contratto sopravveniente, diverso, ed esterno ad esso mutuo (§.450). Finchè questo esser di gratuito si lasciò trascorrere anche su l'uso donato o dovuto donare, se ci era un vizio nelle maniere di concludere, non era nella cosa conclusa, nè sen facea, nè sen farebbe reclamo e contesa. Ma quando quell'esser di gratuito dal mutuo si lasciò saltare pur sul con-

dumtaxat reddi postulat quantum receptum est . . . . Mutui lex quae necessario in dati atque redditi aequalitate versatur. Ond'è che quest'uso non lo riguardò nella natura, o legge del mutuo. Ciò che è pur chiaro dal §. 442. ove si concluse che egli alludeva al prestito universalissimo nel quale non s'includono i concetti dell'uso (§. 448).

tratto esteriore dell'uso, non donato, nè dovuto, nè volutosi donare, anzi espressamente riclamato, vi fu sbaglio non solo nella maniera di concludere, ma grandissimo ancora nella cosa conclusa: e, ciò che a conoscere ancora è più maraviglioso, ricevutone lo sbaglio, quasi tra gl' incanti della ragione, non più se ne vogliono aprir gli occhi a ravvisarlo per tale: e tuttavia ci divulgano che quanto si ritrae da ogni contratto dell' uso, è contro la natura del mutuo, e però disdetto, e proibito; e ne muovon querele e tumulto contro chiunque pensa in contrario; quando il tumulto dovrebb' essere contro di essi che le regole violarono dell' argomentare comprendendo l'una in altra cosa la quale affatto non vi è compresa. In opposito quelli che contrattano l'uso della moneta, eccettuatone il caso de' poveri, di frodi, e di eccessi, e li quali vedono e sentono la ragionevolezza della stima e preziosità dell' uso che essi concedono, questi non distinguendo abbastanza tal contratto sopravvenuto al mutuo, dal mutuo medesimo, non giungono nè a poter convincersi di ciò che gli emoli dicono, nè a sapersene sviluppare. E non san patire, che per questo mutuo o natura o nome di mutuo debbasi loro proibire ogni prezzo dell' uso, e ricevutolo sentenziarsi da restituire; e fanno le maraviglie, nè sanno riaversene. E maledicono l'inciampo, e fremono sul mutuo che amano, e lo temono e sieguono, alieni sempre dall' averselo per gratuito in tutto, anche perdendovi la pace del cuore, e la stima de' loro contradittori (1). Tale è la sorte di questo agitatissimo mutuo, mentre scontentando esso il primo chi lo fa nascere lascia attoniti tutti e persuaso niuno. Debbo dirlo, si combatteva fuori di regola: gli uni e gli altri erano lontani dai proprj confini. Si vide occupato, in parte almeno, come dagl' invasori, l'altrui ter-

(1) In alcuni l'avversione è giunta a tanto da infastidirsi della religione, quasi impedimento a lasciarli prosperare anzi vivere, e fuggono da' Sacramenti.

reno: e l'ira de' partiti e la vicendevol ripulsa non potea non seguitarne.

473 Secondo che dunque a poter distinguere ne è scorta e lume la natura delle cose e lo stesso Benedetto XIV.; si distingua il contratto del mutuo dal contratto il qual sopravviene ed è diverso, ed esterno su l'uso, e tien la vista sul prezzo, precisamente quando quest'uso nè lo doniamo, nè lo dobbiamo donare; e ne avrem concordia, gli uni nell' ammettere che niente può esigersi in forza del mutuo oltre la sorte, e nemmeno in forza dell' uso quando lo doniamo, o lo dobbiamo donare, e gli altri nel ravvisare che qualche cosa può esigersi pel contratto sopraggiunto su l'uso ma quando ne doniamo quest' uso, nè dobbiamo donarlo, anzi facciam conoscere che non vogliamo donarlo ma lo calcoliamo, e tramandiamo con proporzional prezzo, senza frodi, nè eccessi.

474 E possiam confermare questa interpretazione pur dalla condotta di Benedetto XIV. inverso le opere, su le quali a suoi tempi si era mosso grande il romore, come le fautrici e sostenitrici fossero delle usure. L'una era l'amplissima di Niccola Broedersen *de usuris licitis atque illicitis* stampata a Delft in Olanda l'anno 1743 in final risposta e disbrigo dei tanti scritti degli emoli; e l'altra quella del Marchese Scipione Maffei pubblicata in Verona l'anno 1744. *Su l'impiego del danaro* non senza onesta redarguzione verso Pietro Ballerini per ciò che avea già divulgato su questo argomento (1). In ambedue queste opere insegnasi che il *pro*, *frutto*, *interesse*, *giunta*, ovvero *usura* che chiamasi, moderata e discreta, voluta e chiesta non da' poveri ma dai ricchi non è proibita, nè ingiusta. Broedersen tenea quella sentenza in difesa del censo o *rendita redimibile* da ambe le parti, contratto che allora si era preso ad impugnare da altri non senza turbolenza presso la sua na-

(1) Ved. Impiego del danaro lib. secon. cap. 4.

zione. E Maffei colla general sua teorica difendea Verona sua patria la quale di quei giorni aveasi nel bisogno procurata la cospicua somma di cento mila ducati al quattro per cento (1). Benedetto XIV. pigliata occasione dall' opera susseguita di Maffei deputò nell' anno 1745 una congregazione di Cardinali, prelati, e teologi, e tra questi v' incluse il celebre P. Daniele Concina, avversario vivissimo di ogni usura.

Portato l'esame al suo termine, quel Pontefice publicò colla data del primo di Novembre di quello stesso anno 1745 la sua famosa Enciclica *vix pervenit* con direzione ai vescovi, arcivescovi ec. dell'Italia. Il Concina scrisse un commentario su la Enciclica nella quale vi s'impugnava Maffei e l'altro, ma non gli fu permesso di promulgarlo per le stampe di Roma in quell' anno (2). Intanto il Maffei fece, ma in Roma, l'anno 1746 ristampare l'opera sua *Impiego del danaro* e con dédica, anche questa volta, a Benedetto XIV. e con la risposta da lui data allo stesso Pontefice, quando gli fu spedita copia dell' Enciclica. Impressa in Roma l'opera del Marchese Maffei anche il Concina vi stampò l'anno 1747 il suo commentario su la Enciclica, e con dedica parimente a quel sovrano Pontefice. Non potè però stampare insieme con quel commentario il trattato il qual vi era congiunto *usura contractus trini*, trattato che direttamente feriva Broedersen valutosi di quel *trino* contratto come di uno degli argomenti a difendere l'assunto suo. Benedetto XIV. dichiarò, stabilì, circoscrisse ciò che è il peccato di usura e l'indole del mutuo, e come niente si può esigere affatto dal mutuo in forza del mutuo *ex mutuo vi mutui*. Egli sorgeva a frenare gli errori o le sentenze non degne le quali si disseminavano per cagione di quella disputa e di quel-

(1) Maffei: Impiego del danaro lib. 3. cap. 3. e vedi la introduzione.

(2) Sandelli in vita Concinae p. 119.

le opere, e poi niuna ne fu proibita: e quella del Maffei lasciò ristamparla in Roma, unitavi l'enciclica, e con dedica a lui, non consentendo a Concina che lo impugnava, imprimere in Roma il suo commentario innanzi che l'opera vi si stampasse di quel segnalatissimo Marchese. Vuol dire che quel mutuo o prestito, e quel dal *mutuo in forza del mutuo* sono ben altra cosa che i contratti su l'uso, comunque si chiamino, e ciò che da questi risulta fuori del caso del dono, e del debito a donare, e fuori delle frodi e degli eccessi (1).

475 La distinzione dei due contratti cioè di quello del nudo mutuo, e dell' altro che sopravviene non ingenito ma esterno su l'uso, e la distinzione dell'uso donato o dovutosi donare dall'uso non donato nè dovutosi donare è dell' ultima importanza per conciliare in tale materia le risposte de'sommi Pontefici ancora, in tempi varj. Talune riguardano il nudo e semplice mutuo, e ne riprovano, come ingiuste, tutte le usure: tal'altre scorrono ai concetti su l'uso ed ai contratti che vi s'implicano, e non li riprovano, giustamente ancor questo come ha fatto Benedetto XIV. il qual presenta a chi sa leggere i modi della conciliazione.

Sempre però ricorderemo che nell' uso medesimo si dee distinguere l'applicabilità dall' atto dell' uso: che per quella si può chiedere e non per questo; come nel fine del libro precedente fu dimostrato. Ma ivi la disputa procedea nella sua simplicità; qui conviene svilupparsi tra gl' impedimenti.

(1) Il Maffei ricevuta la Enciclica, ed eccitato a dichiarare i suoi sentimenti al Papa scrive fra le altre cose a Benedetto XIV. ,, La ,, sua sapienza con poche parole ha messe in sicuro quelle massime ,, generali che ha sempre tenuto la Chiesa; e nell'istesso tempo ha ,, lasciato libero il corso a quei contratti particolari che *da' buo-* ,, *ni cristiani per necessità della vita civile si fanno, e che non so-* ,, *lo si praticano da' privati, ma ugualmente e continuamente dal-* ,, *le comunità e da' principi, e da quasi tutti i confessori si ammet-* ,, *tono, e in favor de' quali buoni teologi e canonisti hanno scritto.*

476 Inerendo alle spiegazioni fin qui recate, la divisione qual si ha fuori della teologia in prestiti di *consumazione*, di *conservazione*, o di *commercio*, o *d'incremento* non è precisissima come la scienza richiede: Imperocchè le parole *consumazione, conservazione, incremento* concernono l'uso: ed il prestito tien la natura sua nel dare e riavere con parità di questo a quello. Quanto è fuori di questo periodo non è propriamente ne'concetti del prestito, ma ne va lontano più o meno. Per tanto quegli accoppiamenti prestito di *consumazione*, di *negoziazione* o *commercio* ec. ec. non presentano in tutto l' esattezza della scienza.

E molestissimo poi riesce quando ci si viene a proporre che nel prestito di commercio non furono mai proibite le usure: imperocchè la voce di prestito ci presenta cosa tutta gratuita e la voce di usura ci dissipa o contamina questo gratuito. Lo che rese mal cara tal distinzione a Benedetto XIV. lib. X. cap. IV. §. 3 *de Synodo Dioecesana* (1).

(1) Quivi riferendo il sistema di alcuni dottori cattolici dice „ impiae Calvini et Molinaei opinioni non verentur subscribere: Distinguunt duplex genus mutui, unum quo pecunia aliave res datur ad *consumptionem* quod plerumque fit, cum indigentibus pecuniam mutuam accipientibus ut se suamque familiam substentent, debita solvant, filiam nuptui tradant etc. Alterum quo datur ad *negotiationem* ut cum mercatoribus fieri solet qui acceptam mutuo pecuniam negotiatione angent, ingensque ex ea lucrum reportant. In primo casu usuram esse fatentur, quidquid exigitur ultra sortem; at a foenoris labe excusant lucrum quod in secundo casu ex mutuo percipitur dummodo sit moderatum etc.

Su tal considerazione, io penso, il Cardinal de la Luzerne gran sostenitore *del prestito di commercio* chiede che tal formolario *prestito di commercio* si riguardi non come un composto di più voci ma come un nome unico, originale. *Sur le prêt de-Commerce:* Notions §. XXX. T. I.

Il filosofo dee secondare la richiesta, ma i non filosofi poco ne intendono il debito.

477 Fuori delle scienze però nell' universale consorzio degli uomini non è da sperare tanta precisione di nomi, nè d'idee: Li due contratti si confondono, s'incorporano, e si esprimono come siano un solo: e di ciò nascono dispareri e contese tra' dotti, e turbazione nella coscienza de' buoni. Per esempio dia un tale ad altri col nome di mutuo o prestito mille monete al cinque annuo per cento. Qui si parla espressamente di mutuo: mancano le distinzioni di altri contratti o titoli: sen potrà chiedere e ritenere quel cinque per cento, o ricevuto si dovrà restituire?

Io rispondo che la esposizione di un tal mutuo e suo complesso mi dispiace, e dee dispiacere: rispondo che era pur meglio separare i due contratti o titoli: ma' che non pertanto nel caso presente e nè simili debbe aver luogo l'arte d'interpretare, come le si dà luogo intorno ai testi o passi non chiari di qualunque scrittore. E ciò fatto, ne intenderemo che i due contratti vi s'inchiudono indubitatamente. Vi è quello del mutuo, e vi è pur l'altro dell'uso, esterno per sua condizione al primo. Imperocchè nel dirsi che sen vuole il cinque per cento in ogni anno si commisura il frutto alla durazione dell'uso: in questa si riguarda il corso degli anni e non già nelle monete contemplate da sè senza i concetti dell' uso. Pertanto nel caso del quale parliamo, e così ne' simili, s'includono indubitatamente i due contratti, l'uno del mutuo, e l'altro esterno, e sopravvegnente dell' uso. E con ciò que' frutti si debbon pagare, si posson ricevere, nè si debbono restituire. E chi ammonisce e prescrive in contrario attenda di non farvisi reo dinanzi a Dio, nè d'incorrervi esso stesso la obligazione di restituire ciò che ha prescritto di rendere per vizio unicamente de' suoi raziocinj, i quali potea col debito studio risanare. A tal cautela verso degli altri siamo indotti pur dal Sinodo di Brescia del 1603 il quale nel titolo delle usure ci dà quel canone: *Neque damnandi sunt qui hoc modo inter se contrahunt* ,, do tibi centum ut quotannis des mihi quinque,

meliori modo quo id fieri juste poterit „ *quando rerum quidem et personarum circumstantiae omnes fuerint ejusmodi ut saltem a doctoribus contractus eorum ad aliquem lucrandi modum justum revocari possint, tametsi ipsi contrahentes id bona fide ignorent. Nam talis contractus re minime est diversus ab iis ad quos revocabitur* (1).

Ed oggi i Governi di una nazione ne' grandi incontri di stato cercano i segnalati prestiti presso gl'individui di altre nazioni: e sempre s'intende che debbano accompagnarvi il contratto dell' uso, e ve lo accompagnano, quando se ne ultimi la trattazione, con patti almeno che ciò significano.

478 Assai diverso però sarebbe il caso se chi ha prestato, avesse espresso il patto di riavere, ma non soggiunta condizione alcuna o maniere di frutti. Un tal prestito o mutuo si dovrebbe in tutto riguardare come nudo e semplice mutuo senza contratto alcuno su l'uso, e per ciò rimarrebbe gratuito nella original sua forma e pienezza, se pure le leggi o consuetudini della nazione non manifestassero che quel contratto su l'uso e frutti vi s'intende sempre con quantità definita, massimamente con persone che in ciò servano al pubblico (2).

479 Nel mutuo quando vi è sopraggiunto il contratto esterno su l'uso non donato, nè dovuto donare, e però non volutosi donare, questo titolo riman pieno e vivo da giustificarcene un frutto, sebbene chi presta li danari li tenesse abitualmente (caso rarissimo) in ozio : imperocchè chi dà li

(1) Presso Francesco Zech. Dissertat. 3. *circa usuras*. §. 298.

(2) Giustiniano nella novella 136. concede ai banchieri di esigere l'usura anche non stipolata, dell'otto per cento su li danari somministrati per tempo certo, riguardando quanto ad essi come non osservabile, o non pregiudizievole quella mancanza di formalità: *Sancimus ut usurae ipsis non solum ex stipulatione, sed etiam absque scripto praebeantur* novel. 136. c. 4.

danari ne dà l'uso futuro e non l'ozio passato: e l'uso futuro, è uso vero, uso reale, quanto è reale ne' casi ne' quali non preceda quell' ozio. E però quel pretesto su l'ozio non ha scintilla di ragione per escludere il prezzo proporzionale dell' uso.

Dicano, a chi stesse inoperoso, avremmo il diritto di chiedergli gratuito il lavoro delle sue mani? No, certamente; perchè questo lavoro è cosa reale e vera, e non l'oziosità passata. E così mal si pretenderebbe gratuito l'uso di una casa, di un campo ec. perchè rimastoci per un tempo senza appalto e prezzo dell'uso. Eppure quest' ozio il qual niente ha che fare coll'uso futuro, si è guardato con terrore di rispetto come ostacolo insuperabile a poter chiedere lecitamente un prezzo proporzionale dell' uso. E vedo bene che tirar conseguenze aliene dalle premesse fu la cagione prima, e sarà pur la continuazione della infelicità del genere umano.

480. E se nel prestito si trascorresse ai concetti dell' uso, potremmo contrattare a prezzo anche l'uso di piccolo tempo?

Potremmo rispondo, ma calcolandolo sul piccolo tempo solamente, affinchè siavi la proporzione. Certamente io non vedo come rispondere il contrario. L' uso per tempo breve è parte dell' uso per tempo lungo. Ond'è che se non competesse il prezzo proporzionale a ciascun breve tempo; non competerebbe nemmeno all'uso per tempo lungo: ciocchè di sopra falsissimo si è dimostrato. E così pagasi l'uso brevissimo o lungo di vetture, vesti, gemme ec.

Nondimeno sarà sempre maniera urbana, gentile, applauditissima spiegare i sensi della benevolenza, e condonare dove breve è il tempo di questo o quell'uso di monete, quantunque niun obligo ci astringa a dover così fare.

481 Io ho udita, ma è di vecchio tempo, una cantilena, che chi riceve a prezzo l'uso del danaro pe' commerci lo riceve a tal patto, ma forzosamente, o non liberamente: peroc-

chè se stesse in libertà piena, vorrebbelo senza quel gravame: e per ciò tal prezzo si dee riguardare come ingiusto (1).

Ma i trafficanti assai riderebbono su tal difficoltà la quale se punto vale ci menerebbe a questo, che chi dee pagare e non vuole pagare, non paghi, onde non debba riclamare di esservi necessitato.

Rispondiamo dunque risolutamente che la libertà è fondata sul calcolo de' motivi e scelta in mezzo di essi e non su la irragionevolezza: e che irragionevolissimo, e senza calcolo di quanto ci concerne, è il volere l'uso altrui senza compensi, quando l'uso è un soggetto di stima, e con ciò di un prezzo. Aggiungiamo che la difficoltà ne' giorni nostri non si verifica; essendo che ora comunemente ricever danari con prezzo moderato dell'uso non si tien per aggravio, ma per incontro acconcio da giovarsene e prosperare. E gli onesti uomini nè cercherebbero nè vorrebbero l'uso del danaro senza niun prezzo, massimamente se grande, e lungo fosse l'uso della moneta ricercata: anzi essi li primi nel chieder danaro in notabile somma ad uso ne offrono il prezzo congruo e proporzionale (2).

(1) Honorat. Leotardi de usuris quest. 6. §. 6. *Neque debitor libere stipulationem usurarum consentit, sed necessitate prorsus, et quia non alia ratione potest rebus suis consulere.*

Questa ragione proverebbe che chi non dà pane e vino se non a prezzo, pecca; perchè necessita gli altri a sborsare quel prezzo, non potendo provedere altrimente a sestessi. Ma qui Leotardi trascriveva senza esaminare.

(2) Fu detto: il prestito è per l'uso. Ma il prestito è gratuito. Dunque anche l'uso.

Svolgiamo questo sillogismo: la maggiore è: *il prestito è per l'uso.* Stia questa proposizione. Ma stando; ci si concede che il prestito non è l'uso: e che l'uno è distinto dall'altro: e con ciò si ammette quanto finora si è dimostrato su la diversità fra li contratti del prestito e dell'uso. E ciò basterebbe. Anche la casa, il giumento, la veste, sono è si chiedono per l'uso, eppur l'uso è capace di un prezzo.

482 Ora dalle cose dette raccogliendo il pensiero in sul concetto di *usura*, questa nel mutuo è una giunta oltre la sorte (§. 437). Tutte le volte dunque che ci è vizio in tal giunta, l'usura è peccaminosa: in altri casi non è tale. Ci è poi vizio quante volte si chiede dal mutuo in forza del mutuo, e non pel contratto sopravenuto dell'uso. 2. quante volte si chiedesse mentre un tal contratto su l'uso affatto non si nomina, nè sottintendesi. Questo caso riviene al primo. 3. quante volte si chiede pel contratto dell'uso, e tal contratto non possa aver luogo, ma debba prevalere il semplice e nudo mutuo, come verso de' poveri. 4. Quando l'uso si è donato espressamente, e poi sen presumesse un prezzo: Perchè in tal caso è come fossimo rimasti nel nudo e semplice mutuo. 5. E perchè quando si chiede ne' casi proibiti ora numerati, la giunta è un eccesso o frode; così per ampliazione e somiglianza son detti anco peccato di usura tutte le giunte con frodolenza e con eccesso ne' contratti dell'uso i quali sopravvengono al mutuo, quantunque esterni al mutuo medesimo.

483 Sebbene dunque nel mutuo o prestito può sopravvenire il contratto esterno dell'uso dei danari capace di un prezzo non ingiusto; nondimeno ci riman sempre tale e tanta copia di usure malvagie da piangere, quanto gli occhi profetici piangevano su' delitti degli uomini.

484 Gli antichi riguardavano la usura malvagia nelle giunte chieste oltre la sorte con frode o con eccesso, e così

Veniamo alla minore: *ma il prestito è gratuito*. Qui la voce *prestito* si dee prendere come nella maggiore per cosa distinta dall' uso, cioè per la semplice cosa data. E se quel *gratuito* riguarda la sola cosa data, senza l'uso; manca ogni nesso del *gratuito* in quanto all'uso.

E con ciò pur falsa e la universal conseguenza: *Dunque pur l'uso è gratuito*. Laonde riman fermo in tutto quanto sinora fu detto; o piuttosto se attendasi quanto sinora fu detto, tale difficoltà non ha luogo. Vedi il §. 450.

l'abbracciavano in tutta la diramazione; e non già che non fosse usura tra loro quella che vien dal mutuo in forza del mutuo. Si avea pur questa; e si avea per usura malvagia, ma s'intendea nella formola generale delle giunte oltre la sorte con eccesso o frodolenza. I moderni la riguardano nelle giunte volute dal mutuo in forza del mutuo. Tal concetto è giustissimo, e da questo ancora si passa ad aver per usura tutte le frodolenze e gli eccessi nei prezzi dell'uso. Se vi è divario è nelle applicazioni: perchè fra gli ultimi non tutti distinguono abbastanza il contratto del mutuo dal contratto che sopravviene, e ne è diverso ed esterno dell'uso. E così vedono talora, anche dove non debbono, que' risultamenti dal mutuo in forza del mutuo.

485 Si è gridato, che la dottrina è stata variata: Ma quel grido suona tropp'alto. Imperocchè la dottrina equivale; ma tra gli uomini che l'applicano non tutti hanno l'occhio medesimo da vedere dov' è l'esigenza o sfera dell' applicazione; e così la dilatano. E qui piacemi ricordare che a noi manca affatto evangelica tradizione consegnata scritta o da scrivere, proibitiva di ogni usura senza eccezione (§. 104, 105): e per ciò qualunque il divario ne fosse; non sarebbe nella dottrina di Gesù Cristo. Or chi ha mai detto che dove non si tratta di tradizione o rivelazione divina non possano esservi delle variazioni? Varierebbero le opinioni degli uomini non la divina sentenza. Ma di ciò meglio nel capo VI. di questo libro ove seguiteremo la condotta de' sommi Pontefici su questo argomento.

486 Dalle cose precedenti potrem conoscere l'equivoco della definizione non rara ad udirsi: *usura est pretium usus pecuniae mutuatae*. Quell' *usus* in chi così definiva vien supposto indistinto affatto dalla moneta sul concetto che questa si consumi coll'uso: cioè quest' *usus* è considerato in tutto per *immaginario* dalla parte del dante, e così quella definizione esprimeva sempre le usure malvagie, come prezzi o frutti di cosa che non sussiste. Per altro oggi niun parla di

quest'uso, ma di un uso realissimo, conceduto da chi concede la moneta per tempi certi, e già tante volte indicato nelle sustituzioni a cose rappresentate da potersi fare colla moneta, e per essa, fino al tempo determinato. Per tanto quella definizione, segnale di usure malvagie, fu tale per l'equivoco invisceratole, e questo toltovi non può più dinotare le sole usure prave, nè perpetuare l'abito a pensare che ,, prezzo dell' uso del danaro, e malvagità sian sinonimi ,, .

487 La scuola ha distinte le usure *mentali*, *reali*, *miste*. È facile intendere che le mentali sono i desiderj delle usure, che le reali sono le usure esternate e pattuite con prezzi definiti, siansi o no ricevute: e che le miste sono le mentali esternate a pena e generalmente con indizio che per qualche maniera si vogliono. Nondimeno tra le mentali e le miste non trovo distinzione precisa abbastanza.

Io non scendo a minuzie, e, come fuggendo, dico universalmente che le mentali cioè concepite col nostro desiderio, son colpevoli se colpevoli sono le reali alle quali si riferiscono. Su le reali poi non può rimanere difficoltà dopo la distinzione tra'l contratto del mutuo e tra'l contratto sopravvenuto dell'uso, ed esterno al mutuo medesimo, e dopo la distinzione nel contratto stesso dell' uso tra l'uso che si dona o si dee donare, e tra l'uso che non doniamo nè siamo obligati donare, anzi che espressamente donar non vogliamo, sempre lontani da eccessi e da frodi.

Quanto alle usure miste, cioè quando traluce fuori della mente nostra il desiderio di volere alcun bene oltre la sorte da noi conceduta per tempo certo ; si potran queste considerare come provenienti ne' casi non proibiti, da un contratto mitissimo sopravvenuto su l' uso, e così dovremo esser creduti fuggire, e fuggiremo finalmente la imputazion della colpa. Per es. se presto le dugento belle monete di oro all'amico, e fo tralucere il mio desiderio di averne un qualche saggio di caffè, di zucchero; non per questo terrò come reo tal mio desiderio; nè quello zucchero o caffè che

men venga, darammene l'amaro del peccato. Il mio desiderio riferiscesi al contratto che io posso aggiungere su l'uso, il quale è contratto estrinseco e sopravvenuto al mutuo, e con ciò non vi si contamina, se pur l'uso non fosse da donare in tutto, senza riserva nè limite alcuno.

488. *Lucrare* o *guadagnare* vale acquistare, render nostro ciò che non era: ma in senso proprio *lucro* o *guadagno* è quel dippiù che in venderla ricaviam di una cosa dopo lo spesovi. Per es. compro due bovi per cento monete: la spesa aggiuntavi è due: di poi li rivendo per 110. Lo speso era 102. Il dippiù che ne ottengo è 8. Questo si direbbe lucro o guadagno. Parimente se un pittore nella creazione di un quadro spenda trecento e lo alieni per mille, il dippiù dopo il trecento al mille sarebbe il lucro o guadagno. Tale è il senso facile e piano e primario del comune de' popoli.

489 Se parliamo con rigore scientifico niuna usura può esser detta *lucrativa*. Imperocchè la usura lecita è prezzo proporzionale dell' uso: e tal prezzo è ciò che l'uso vale e non sopra: è ciò che l'uso vale per sestesso, e non per altri contratti. Pertanto manca in tale usura il concetto filosofico, stretto e proprio di lucro. La usura illecita poi è prezzo irrazionale, cosa estorta, e tolta, e da restituire. E se nemmeno è mia; come potrebbe contarsi per guadagno?

490 La scuola ha distinte le usure reali in *lucrative* e *compensatorie*: e dice lucrative quelle che ci dan guadagno col semplice prestito del danaro o simile; e compensatorie quelle che si accettano e vogliono a titolo di compenso come per danni che riceviamo, o per utile che ci vien meno, o pericoli che subiamo nel far prestito de' nostri danari, o nell' essercene ritardata la restituzione.

491 Questa partizione è malconcia, finchè vorremo stare ai sensi precisi, stretti, primarj. E veramente se miran-

do a questi sensi niuna usura può ricevere aggiustatamente il nome proprio di lucro o guadagno; come fonderemo così specialmente una classe di usure lucrative ?

492 Il nome di lucro o di guadagno, detto su la usura, è come un primo alito o gelo, se posso così dire, onde por su le nostre idee come un principio di apprension di peccato per fino col nome : leviamo le ombre de' nomi: miriamo e seguitiamo le cose per ciò che sono; ed avremo il conforto d'illuminare.

493 E tanto basti su le usure in mentali, reali e miste, e poi della suddivisione delle reali in lucrative e compensatorie.

494 Intanto reputo pregio dell'opera avvertire che in forza della distinzione tra 'l contratto del mutuo o prestito, e tra 'l contratto dell'uso, dee cessare ancora la questione se pecca chi chiede danari ad usura: imperocchè nel contrattarli a prezzo congruo per l'uso non donato nè dovuto donare abbiam veduto non esservi affatto ingiustizia. E mal si cerca se commettansi o facciansi commettere peccati dove manca ciò che li forma.

Del resto per alcuni si rispondeva che pecca sempre chi dà con usura, ma non sempre chi chiede, come nel caso di necessità (1). Nè io vedo come potessero o possano così rispondere nel riposo dell'animo. Imperocchè se ogni prezzo dell'uso delle monete è, com'essi pensano, malvagio intrinsecamente, chi chiede un tal uso sempre chiederà e concorderà un intrinseco male, e sia pure quanto vogliasi, grande l'impulso, e la urgenza per cercare. Ma quando siasi uscito di strada una volta, anche i progressi del camminare ci riducono ove non si dee.

(1) Zallinger *Institut. juris Ecclesiastici* lib. V. Decret. tit. 17-19. §. 225. *Hic* (mutuatarius) *enim si sufficiens caussa mutuum petendi urget, neque sine promissis usuris obtinere id potest, sine suo periculo permittit alterius injustitiam.*

Più temperato è il dire che in caso di necessità si potrebbe chiedere ad usura da chi è già disposto a dar su le usure, e da chi suol dare in tal modo per mestiero. Nondimeno chi così chiede parteciperebbe ancora alla determinazione dell'atto, e però del peccato, se ogni prezzo dell'uso fosse un delitto. E se costui non indurrebbe in chi presta l'abito di tali delinquenze; lo fortificherebbe almeno per la rinovazione dell'opera.

495 Finalmente come per colmo di trattazione soggiungo tal altra cosa non indegna da intenderla, e la qual suppone il detto finora. Suppongasi che io abbia concedute ad uso due mila monete sul prezzo di un annuo cinque in ogni centinajo. Scaduto l'anno mi si debbono cento monete. Or sia che mi si numerino, sia che non mi si numerino, si chiede, posso io per comodità del debitore che lo desidera lasciar mettere queste cento monete insieme col capitale delle due mila da pigliarmene le altre cinque per anno?

Fu nella scuola chi disse che non si può per niuna maniera; perocchè con tal fatto si avrebbe come chiamano con greca voce l'*anatocismo*, ossia un nuovo parto dell'usura: o come con italiana chiarezza diremmo, se ne avrebbe l'*usura delle usure*. Usura era il cento: ed usura delle usure sarebbe quel cinque che ne proviene; tristo frutto di trista radice.

Ma tali formole hanno colore di argomento e non forza, malinconia di suono e non colpo per vincere. Imperocchè l'esser que' cento scudi un' usura, mostra che han quella origine e quel nome, e non che siano un peccato come finora non essere abbiamo dimostrato. E se questi non sono un peccato; nemmeno quel cinque vien di peccato, e con peccato (1); suppostone però sempre che manchino le frodolenze,

(1) Intenderemo da ciò che non era contraria al buon dritto la legge di Teodosio publicata l'anno 380. colla quale provedeva anche su le usure delle usure: ordinando che se le usure arretrate

gli eccessi; e le opprèssioni. Così nel regno ancora delle lettere si strepita, nè dello strepito vi è la cagione!

CAPO SECONDO

ALTRO MODO DA TRATTARE L'ARGOMENTO CO'NOMI DELLA SCUOLA.

496 Nel capo ora finito si è discussa la materia la quale abbiam per le mani, co'nomi di prestito o mutuo e di usura seguendone i concetti comuni, e cavandone conclusioni conformi in tutto alla dottrina de'libri precedenti. Per altro nel discutere ho tenuto il metodo più facile a creare una prima persuasione generalizzando, e discendendo come la scuola farebbe. Ora piacemi insistere sul proposito stesso, ma pigliandovi altra via più spedita e diretta, e quasi contrapposta. Noi vedrem come torna la verità stessa più luminosa; e ravviseremo ancor meglio quando data una cosa per tempo certo niente sen può chiedere, e quando si può chiedere oltre la sorte, esclusone gl'inganni e gli eccessi. Vengo al principio primo.

497 Col mutuo, o prestito si dà per tempo certo una cosa con patto di riavere la eguale nella specie medesima per es. grano in grano, vino in vino, monete di oro di una data forma in simili monete: le cose date da restituire nella specie e quantità e non già negl'individui o corpi medesimi sono dette *fungibili,* come pur si spiegò nel §. 433. *Usura* è quanto vi si chiede, o vi si esige e riceve oltre la cosa data: come pur fu detto nel §. 437.

paregiavano il capitale; le usure corressero: ma le usure delle usure fossero metà più piccole di quelle del capitale: *Si usurae summam capitis impleverint;... usurae currant, capitis quidem duplae, usurarum vero simplae.* Cod. Theod. lib. 3. tit. 2.

498 Ma tale indicazione del prestito o mutuo ci si presenta nella universalità sua come definizione di un genere piuttosto che di una specie. Nondimeno è certo che prima si conobbero e conoscono le specie, e poi li generi, come prima gl'individui, e poi le specie. Quando dunque si prese ad applicare la parola di *prestito*, o *mutuo* questa fu nome di specie, e non di genere. É dunque dell'ultima importanza il circoscrivere a quale specie di concessioni sotto il patto di restituir l'altrettanto fu dato originalmente un tal nome per escludere dal nome di prestito le concessioni diverse di specie, dandone insieme chiarezza alla scienza, e calma agli uomini. Mettiamocene alla impresa.

499 Siccome si presta per impulso di una cagione; così dee considerarsi diligentissimamente l'indole di questa cagione per intendere dove comincia una specie di concessioni, e dove cessa di esser tale, e sottentra l'altra senza che sen possano predicare nè esigere più oltre le seguele stesse. Investighiamo questa cagione.

500 Egli è certo che questa cagione sta in chi cerca, e presentaci la ricerca. Imperocchè diamo a punto per la ricerca fattaci.

501 Questa ricerca vien dal bisogno del cercante. Imperocchè si cerca ciò che ci manca; e mancandoci, la natura se ne addolora come fuori di situazione o livello, o fuori della buona manifestazione e presenza di sè, sotto qualunque rispetto.

502 Or ci può mancare una cosa 1. per sostenere. 2. per adagiare, 3. per deliziare la vita: cioè si ha bisogni di natura, di agi, di delizie. Ma i bisogni di agi e delizie sono una sopravvenenza, un colore, un nome, una presunzione di bisogno, piuttosto che un bisogno vero.

503 Le prime, e certo principali concessioni con patto di restituir l'altrettanto, le quali apparvero su la terra furono pe'bisogni della natura. Imperocchè questi sono i primi che si dian da sentire: gli agi, il lusso erano nomi ingnoti ancora;

La natura mirava al poco onde sussistere, non gettavasi fuori come di sestessa verso il molto, da far più invidia agli altri, che sicurezza e sanità di essere a sestessa.

504 La concessione, cercata pe'bisogni della vita, non si può non soddisfare. Imperocchè ogni bisogno in altri è come un bisogno il quale fosse in noi. Ma il bisogno della natura in me nol posso trasandare, e non soddisfarlo senza reità. Così non posso preterire, e non concedermi il cibo e la bevanda per vivere, e, comunque, un manto il qual mi protegga dalle stagioni. Dunque la concessione cercata pe' bisogni della natura non si può non soddisfare.

505 E sotto altri termini, la concessione cercata pe'bisogni della natura presenta e mette obligazione ad essere soddisfatta. Imperocchè non possiamo preterirla senza reità, come si è veduto nell'antecedente paragrafo.

506 La concessione cercata per gli agi, e delizie con patto di restituir l'altrettanto non induce obligazione a soddisfarla. Imperocchè gli agi e le delizie possiamo negarli anche a noi senza ingiustizia.

507 Ecco dunque due specie supreme di concessioni una obligativa ed indispensabile, l'altra non obligativa nè indispensabile. Le note, o proprietà constituenti le specie ne fan essere ciascuna da se, nella forma o sfera sua, e non dentro la forma o sfera dell'altra. O ciò che è lo stesso l'una specie non è ingenita o intrinseca all'altra se posso così dichiarare la sentenza per la circostanza di questa materia, anzichè per la consuetudine del parlar filosofico.

508 E chi pretendesse che di queste due specie una diventasse l'altra, pretenderebbe che la obligazione fosse insieme non obligazione, e vicendevolmente: Cosa impossibile a concepire.

509 Le concessioni pe' bisogni della vita con patto di restituir l'altrettanto in simile natura ebbero le prime il nome di prestito. Imperocchè è certo che un tal nome si adattò specificamente alle concessioni con patto di restituir

l'altrettanto (§. 498). È certo che la prima specie di tali concessioni apparse o praticate fu pe'bisogni della vita (§. 503) Dunque il nome di prestito è nome specifico o proprio di cose date pe'bisogni della vita da restituire in altrettanto di simile natura.

510 Pertanto grandissimo è il rilasciamento dall' original significato nel definire la voce *mutuo* o *prestito* per contratto in cui si dà cosa per tempo certo da restituire in altrettanto. Imperocchè tal definizione si è ridotta generica e comprensiva di ambe le specie, quando originalmente fu, e dovette esser definizione di specie, cioè di cose chieste pe' bisogni della vita, e da restituire in altrettanto dopo finitone il tempo.

511 Dunque il dare per agi e delizie con patto di restituir l'altrettanto non è prestito, nè si dee chiamare prestito se vogliamo procedere scientificamente. Perocchè quel nome è nome di specie, nome proprio di essa, cioè di quella in cui la concessione cercata è pe'bisogni della vita: laddove le concessioni per agi e delizie non sono per tali bisogni: cioè son d'altra specie, come fu dichiarato: nel che pur lo scrivere de' Padri consente (1).

512 Come dunque si chiamerà tal seconda specie di concessioni? Io rispondo che a me basta di far capire che, preso tal nome specificamente, non è prestito, nè dee chiamarsi prestito: l'altro nome se lo architettino gli scienziati. Lo chiamino *non-prestito*, *fuor-prestito*, contratto *opposto* al prestito, o, se piace, *antiprestito*. Avrem distinto ciò che si dee distinguere dentro la sfera delle scienze.

513 Ne' prestiti, cioè nel dare pe' bisogni della vita, niente si dee restituire, o soltanto l'eguale di ciò che si è

(1) *Nunquam nominatim pro mutuo habetur* (dai Padri) *magna pecuniarum summa quae mutuo non petitur nec datur, nec dari debet, sed certis conditionibus utili negotiationi adplicanda ad tempus traditur:* Nicol. Broedersen *de usuris licitis atque illicitis* col. 752.

ricevuto, nella specie medesima. Imperocchè tal prestito è indispensabile: cioè dobbiamo concederlo, possa o non possa colui che lo ha ricevuto renderci l'altrettanto.

Nel caso che altri possa rendere dee rendere la cosa eguale alla ricevuta, e non sopra. Imperocchè chi ha dato, era, potendolo, obligato a dare per la durazione di tempo certo; e non potea non dare per tale durazione di tempo, e con tale dare si levava l'obligazione. E se la cagione determinante a dare per tempo certo, era in lui seguire e levarsi l'obligazione; levata questa ne è pareggiata la cagione determinante: cioè tal cagione in lui non ha più come o dove trascorrere per chiedere su la concessione fatta in tempo certo. Spirato dunque il tempo su la cosa data non vi resta altro titolo se non quello di riavere la cosa data in altrettanto, se questa possa riaversi.

Per es. un mio concittadino abbia bisogno di dieci monete le quali può rendere dopo un anno senz'alcun frutto, e non altrimenti. Supponiamo che se non le ottiene, ne pericoli la vita sua o della famiglia. Un tal bisogno reso noto e riclamato a me che soprabbondo, manifestami la obligazione a dare quel prestito. Col dare le dieci monete per un anno io soddisfo questa obligazione. E se io soddisfo questa; non vi rimane altro titolo a poter contrattare prezzo alcuno per l'annua concessione.

514 E qui si noti distintissimamente come la obligazione a dare è la cagione intima per la quale niente si può esigere per le concessioni di cose date per tempo determinato. Dico, si noti distintissimamente. Imperocchè dove spira e cessa tale obligazione, in sua precisa dimensione, non più si avrà la cagione intima, esclusiva del poter chiedere qualunque giunta, e chiestola, ricevere. E se la obligazione comprende anche la sorte, bisogna donare anche la sorte: e se la obligazione precede anche la facoltà di contrattare, bisogna dare senza contrattare, come altrove fu pur dimostrato (§. 169).

515 Ne' prestiti, cioè pe' bisogni della natura, qualunque cosa chiedasi oltre la sorte è peccaminosa ed ingiusta, cioè tiene impronta e macchia di usura malvagia. Imperocchè si chiede sopra ciò che si può chiedere, da chiunque si chieda, piccolo o grande, sano o non sano, in un luogo più tosto che in altro. E tal soprappiù o giunta tien nome, e colpa, e lutto di usura (§. 497).

516 Dunque il prestito cioè pe' bisogni della natura è prestito il quale non per avventura e talvolta; ma per sua condizione, stato, essenza, o per necessaria e costantissima legge sua, niente può chiedere, non molto, non poco, e non pochissimo oltre la sorte, ma l'eguale soltanto di ciò che si è ricevuto. Imperocchè tal conclusione si è dedotta dalla essenza o intrinseca forma di esso prestito (§. 515).

517 I bisogni della natura altrui li sente o li dee sentire più presto il parente e l'amico che non altra persona. Imperocchè oltre la comunione generale della natura vi è la comunione del sangue, o dell'amicizia: cioè vi è una prossimità maggiore nella natura individuale di chi dà e di chi riceve. E così li bisogni di natura in altri quanto al parente, e all'amico cominciano prima o si fan sentire più presto, sian questi amici e parenti, poveri o ricchi di opinione.

518 Nello stato civile qualche cosa può concedersi ancora alla comunione della nazione, e più ancora della patria: quantunque riesca difficilissimo seguire e mostrare la linea di questi limiti.

519 La civil società tien pur essa una vita o natura sua della quale i cittadini son parte: e se tal vita o natura pericolasse senza gli sforzi e prestiti generosi de' cittadini, essi vi son tenuti proporzionatamente su l'invito della publica rappresentanza; quantunque avessero a migliaja le occasioni di proficui rinvestimenti.

520 Nel prestito, cioè pe' bisogni della vita, niente può chiedersi *ex mutuo vi mutui*, cioè dal *mutuo o prestito in*

forza del mutuo o prestito. Ogni mutuo è gratuito essenzialmente. Questa dottrina sotto altri termini è la esposta finora.

521 Ma dove spira il prestito cioè la concession da fare pe' bisogni della vita, aggiuntovi la considerazione di parentado, di amicizia, di nazionalità, di patria, in quel limite col dare per tempo certo non più si soddisfa la obligazione la qual non vi è per dare, o per così dare. E con ciò manca la cagione per la quale niente si potea ricevere oltre la sorte.

522 Dunque nelle concessioni per agi, o delizie, come per commerciare, per arricchire, per grandeggiare se consideriamo i naturali diritti si può chiedere o pattuire qualche cosa proporzionalmente oltre la sorte. Imperocchè manca ogni causa per la quale non si possa chiedere alcuna giunta, e chiesta ricevere. E mancandone ogni proibizione; se chiederemo ed esigeremo e riceveremo su riflessi convenuti congiuntamente da ambe le parti; non avremo contravenuto a veruna legge della natura.

523 E perchè tali concessioni seguendo il rigor filosofico non sono nè si debbono chiamar prestito ma contratto opposto al prestito, ovvero *antiprestito* (§.512) se così vogliasi nominare; potremo intendere che tali contratti non escludono affatto il poter pattuire un frutto, o compenso, o premio ec.

524 E questo compie la congruenza tra le cose le quali date si rendono nel corpo stesso e tra quelle che nel corpo stesso non si rendono ma in altrettanto. Imperocchè si vede che anche tra le ultime vi son quelle delle quali l'uso si dona, o delle quali si vende; come nelle prime il *commodato* è tutto gratuito, ma nelle cose *locate* l'uso si compensa col prezzo.

525 La materia dunque delle usure si trova in pieno imbarazzo pel nome *di mutuo o prestito*; perchè nato o dovuto nascere come nome specifico o proprio di una specie ora si è fatto generico con efficacia da violentare ogni specie compresavi ad esser la stessa, e quindi a divenir la stessa col genere. Abuso stragrandissimo in tutta la scienza

filosofica è questo che un nome abbia levato, e levi, e continui a levare la differenza delle specie, quando la differenza delle specie o nozioni loro dee prevalere ai nomi, e circoscriverli da non lasciarli trascorrere ove non debbono. Diciam più chiaro, la materia delle usure si trova in pieno imbarazzo perchè non si distinguono i prestiti proprj, cioè pe' bisogni della natura, dal contratto che ne è l'opposto cioè dagli antiprestiti per gli agi e le delizie; e perchè escludendo i primi ogni usura si è concluso doversi escludere ancor negli altri, quando mancavi affatto la cagione di escludere.

E che si direbbe se altri pel nome di animale non volesse distinguere le specie e pretendesse tutte dover esser una, e così gli stessi i cavalli che i bovi, i pesci e gli uomini, e quindi che gli uomini non ragionano nè debbono ragionare perchè ciò non fanno, nè possono fare i cavalli, i bovi, i pesci? Ora a questo per somiglianza ne ridurrebbe la disputa sul mutuo o prestito se nelle concessioni di cose date per tempo certo da restituire in altrettanto non si distinguesse specie da specie, onde rendere al nome il limite originale, e concluderne su ciascuna ciò che è di essa, e non come una fosse l'altra indiscernibilmente.

526 Niun più di Benedetto XIV. vide la differenza de' contratti li quali son prestito pe'bisogni della natura da altri contratti li quali il *mutuo* non sono, ma tutt'altro da esso, e capaci di un frutto. Considerando i diversi luoghi della Enciclica troviamo sul mutuo §. I. ,, Ex ipsomet mutuo, ,, quod *suapte natura* tantumdem dumtaxat reddi postulat ,, quantum receptum est. §. II. Contra mutui siquidem le- ,, gem quae *necessario* in dati atque redditi aequalitate ver- ,, satur.,, E nel §.V.,, *Neminem* enim latere potest, quod mul- ,, tis in casibus tenetur homo simplici ac nudo mutuo alteri ,, succurere. ,, Qui si vede un mutuo che per se, *di sua natura*, esige che si renda unicamente l'altrettanto della cosa ricevuta: un mutuo la cui legge sta *necessariamente* nella

egualità tra la cosa data e renduta. Questi sono i caratteri del prestito pe'bisogni della vita. Di guisa che le formole usate da lui nel delineare il mutuo ci richiamano a questa specie apertissimamente. Anzi questa vien da lui detta *nudo* e *semplice* mutuo nell'ultimo de' testi allegati. Così che le concessioni pattuite fuori de'bisogni della vita non sono nudi e semplici prestiti o mutui, ma sono concessioni di altro distintivo o specie, e nome. E si vede come si han contratti da non esser mutuo per farsene colla moneta annui proventi. Imperocchè dice §. III. ,, Neque item negatur posse multoties ,, pecuniam ab unoquoque suam per alios diversae prorsus ,, naturae a mutui natura contractus recte collocari, et im- ,, pendi sive ad proventus sibi annuos conquirendos, sive ,, etiam etc. ,, Consente tutto ciò con quanto si è da noi scritto in questo capo ancora.

527 Sia che dunque, come si dichiarò nel capo antecedente, il contratto dell'uso distinguasi dal contratto preciso del mutuo, come si prese a fare dopo ampliata la pratica de' mutui, e che poi nel contratto dell'uso distinguasi il caso nel quale l'uso si dona, o si dee donare dal caso in cui nè si dona, nè si dee, nè si vuol donare: sia che si distingua il mutuo semplice e nudo e proprio cioè pe'bisogni della natura dal contratto che non è il mutuo ma ne è l'opposto di specie o l'*antiprestito*, cioè per gli agi e delizie; sempre risulta che vi è una tal parte di uso contrattabile a prezzo non ingiusto: o se, vuolsi così parlare, sempre ne seguita che vi è un contratto estrinseco ai mutui proprj, e pel quale si può chiedere, si può esigere, e non ingiustamente, alcuna giunta proporzionale sopra la sorte, sebene il prestito proprio non possa divenire il contratto che gli si oppone, cioè l'antiprestito (1).

(1) Li due contratti, l'uno sul danaro o sorte data, l'altro su l'uso accordatone per tempo certo, e dai quali vien doppia obbligazione, dal primo quella di rendere la sorte, dall'altro quella di pa-

528 Mai però chiameremo usura tal giunta congrua e moderata: perchè nè si chiede dal mutuo in forza del mutuo, anzi nemmeno del mutuo comunque, ma altro contratto realmente diverso; laddove la usura propriamente detta è dal mutuo e pel mutuo. (§. 497).

Per ampliazione potranno ricevere il nome di usura negli *antiprestiti* anche le giunte con eccesso o frode, essendo pur queste un delitto.

529 Quantunque Benedetto XIV. accorresse al riparo tra gli ardori per la disputa su le usure; nondimeno dopo la famosa Enciclica sua non sono cessati nè i dubbj, nè i clamori, nè le istanze per luce nuova, massimamente per le ultime circostanze de' popoli e le tasse legali su' prestiti. Ma chi ben considera vedrà che quel Pontefice assicurò la dottrina del mutuo o prestito semplice o proprio; lasciando, quanto ne è fuori, alla disputa ancora. Ben toccò le cose della usura anche nell' opera sua de' *Synodo Dioecesana*, stampata due volte dopo l' Enciclica: ma nella prefazione ci dichiara che vi parla da dottore privato, cioè da valere quanto le ragioni e le autorità che ne allega (1): e le materie di quell' opera secondo che intendesi ancora dalla prefazione erano per la massima parte apparecchiate innanzi del suo pontificato, e dell' Enciclica. E parmi che talun poco pur di ciò che dice su le usure lib. X. cap. IV. sia ramoscello dell' antica trattazione. Dond' è che i sensi della Enciclica colla Enciclica sarebbero da interpretare, ad averne soddisfazione compiuta anche tra' dotti.

gare il prezzo dell'uso, tali due contratti, o cause di doppia obbligazione, sono il punto di vista che regolò pur le leggi romane su tale argomento, come farem conoscere più facilmente nel §. 621. quando avremo esaminato ciò che siano, o dove si riducano i titoli divenuti famosi nelle scuole.

(1) Ivi: *Ea enim nobis et semper fuit et adhuc mens est, ut sententiam nostram proponentes, hanc eatenus tueamur, quatenus illi ex rationibus et auctoritatibus quae nos ad eam amplectendam impulerunt, satis roboris et firmitatis adesse dignoscatur.*

530 Tra i filosofi a scansare la materia di tutti i dissidj il rimedio scientifico immancabile è quello di lasciar per sempre da parte i nomi di prestito e di mutuo, e di usura nel discuter l' argomento che discutiamo, e cercare cosa importino le concessioni dell' uso di cose date pe' bisogni della vita in tempi certi, e da restituire con altrettanto della medesima specie; e ciò che importano le concessioni date a tempo per gli agi e delizie della vita, e da rendere in altrettanto della specie medesima. Per tal modo avrem dato un larghissimo contraccambio a que' nomi, i quali più si adoperano più svegliano dubitazioni e meno soddisfano, con turbamento e disgusto di tutte le parti. Alle prime concessioni non compete alcun frutto, alcun interesse, compenso, premio, salario, livello: alle seconde può competere, esclusone gli inganni e gli eccessi: e quello sarà il più ambìto, che riesce il più moderato. E ben sarebbe singolar tratto di generosità condonare ogni prezzo dell' uso. Ma tal condotta gioverebbe o nocerebbe? Certo rallenta la volontà di chi dà e la industria di chi riceve, se pur non fomenta il genio di chi cerca per dissipare.

531 Dopo tutto ciò faremo riflettere che nelle somministrazioni a tempo certo pe' bisogni della vita, o per gli agi e delizie si contempla soprattutto lo stato delle persone; laddove nel sistema delle scuole si contemplano più che tutto le cose e condizioni loro, cioè se per l' uso consuminsi o non si consumino. Si è passato a considerare più la cosa che la persona, quando la originale istituzione de' prestiti fu per le persone e pe' bisogni della vita. Lasciatasi poi la regola non poteasi non correre fra le incertezze, le questioni, e i dissidj senza che la verità ne prosperasse.

532 Per tal situazione della scienza ho regolato fin qui lo scritto di questo libro per modo che se contemplansi le cose più che le persone, si trovasse nel capo antecedente ciò che è da concludere, ma si trovasse in quello che ora finisco se le persone si contemplano più che le cose. Nondi-

meno ogni capo, principalmente il primo, tien pur quanto basta su ciò che è discussione primaria nell' altro: talchè possa la lezione di un solo contentarci se di un solo contentar ci vogliamo.

CAPO TERZO

CONSIDERAZIONI SU' RECLAMI CONTRO LE USURE: SE NE CONFERMA CHE NON OGNI USURA È INGIUSTA.

533 E parmi ancora che sia buona maniera per concludere sul prezzo dell' uso delle monete quella d' investigare le cause onde sorsegli contro tanto reclamo. Imperocchè se scopriremo che questo si eccitò, e crebbe non pel semplice titolo di un prezzo ma per la esorbitanza e cabala e perfidia nel dar l' uso de' prestiti; dovrem concludere che queste sono le abborrite, le esecrate, e le interdette, e non ogni prezzo universalmente: e che non essendo universalmente escluso ogni prezzo; restiamo nella facoltà, che non ci fu mai tolta, di esigerlo sotto congrua proporzione. E tanto basterà per assolverci da tacce d' ingiustizia in simili pratiche, senza che siavi bisogno di sottilizzare argomenti dall' intrinseco della cosa li quali ciò provino.

534 Or la origine di tanto reclamo fu l' eccesso delle usure, chiesto, ed osservato con tristissimo esempio pur dai monarchi: fu la estrazione delle monete fuori degli stati: fu l' impedimento posto con esse ai disegni dei Papi, dei Grandi, e del ceto ecclesiastico: fu la diffidenza de' popoli verso de' loro condottieri, e finalmente la effrenatezza di alquanti a non voler più corrispondere con annua vicenda ciò che doveano per obbligazioni manifeste a' monasteri, a' capitoli, e vescovi. Le quali cose tutte sono ben altro che il prezzo nudo e congruo e sobrio per l' uso de' prestiti. Ora descriviamo e confermiamo ciò con qualche diligenza.

535 Secondo le leggi romane, fin dalle origini della re-

publica, si chiamarono usure *centesime* quelle colle quali si dava uno per cento il mese, ossia il dodici per cento in ogni anno. Questo dodici per cento era riguardato come il sommo, ossia il tutto, cioè l' asse (presa questa voce per ciò che è il tutto) delle usure permesse nelle leggi delle dodici tavole. Il di più si proibiva con qnadrupla restituzione (1).

Le usure minori prendcano nome snl rapporto a questo dodici che era il numero delle parti ossia delle oncie dell' asse o libra. E l' usura dell' uno per cento l' anno fu detta *unciaria*: *sextans*, cioè sesta parte del dodici, quella del due per cento l' anno: *quadrans* quella del tre per cento: *triens* quella del quattro per cento: *quincunx* quella del cinque per cento: *semissis* cioè *semiasse*, quella del sei per cento la quale era la metà del dodici: *septunx* quella del sette: *besses* quasi *bis dempto sextante*, quella dell' otto: *dodrans* cioè l' intero asse, *dempto quadrante*, eran quelle del nove per cento: *dextans* cioè *dempto sextante* il dieci per cento: *deunx* o *dempta uncia* dall' intero era l' undici per cento.

536 Le usure centesime intese e pigliate nel suo intero cominciarono a riguardarsi come troppo dure fino dai tempi di Seneca (2), e non senza ragione. Perchè moltiplicatosi in Roma, capitale dell'impero, e scematovi di pregio il numerario, conveniva che si abbassasse ancora l'usura, massimamente ne' commercj terrestri, meno fruttuosi de' marittimi.

Ne' secoli degl'imperadori cristiani la dimensione su le usure sentì le sue variazioni. Ed il codice che è la raccolta delle leggi imperiali proclamata da Giustiniano nel secolo VI. con autorità di obligare, permette alle persone

(1) Salmasius de Trapezitico foenore pag. 351. Lugdun. Batavor. an. 1640.

(2) Lib. 7. de Benef. c. 10.

illustri di esigere il quattro per cento, *tertiam partem centesimae*, al mercante l' otto per cento, *usque ad bessem centesimae*, ma pel commercio di mare il dodici per cento, ed a tutti gli altri il sei per cento *dimidiam centesimae usurarum nomine*. Cod. lib. 4. tit. 32. leg. 26. E nella novella 32 in favore della gente di campagna l' interesse pe' grani prestati si riduce ad una ottava parte del capitale, e pe' danari alla parte vigesima quarta: *octavam modii partem, in singulos modios* ec. (1).

537 Dopo il secolo undecimo però per usure centesime s' intesero quelle del cento per cento: quelle dell' otto per cento, cioè le *besses* furono spiegate per quelle del sessanta sei e due terzi per cento: le dimezzate o *semisses* furon credute quelle del cinquanta per cento: le *trientes* furono il venticinque per cento ec. e si giudicarono lecite come permesse nelle leggi di Giustiniano (2) e si pretesero, e, quando riusciva, si estorsero le usure con tale ampiezza di significato come d'ingordigia, e talvolta si presumette anche più del cento per cento.

538 Or se furono già tenute aspre, mordenti, oppressive le usure del dodici per cento; è manifesto che orribili doveano riputarsi, e come tali condannarsi ed escludere quelle del cento per cento, e sua dipendenza. A tali usure non vi era patrimonio che potesse resistere senza crollare, e sprofondarsene finalmente. E, ciò che pur dava un'autorità di esempio, gli stessi re e principi, se dovean compensi a principi e signorie, pagavano acerbissime le usure (3).

(1) Stephanus in Novell. 32. num. 7.

(2) Nicol. Broedersen. de usuris licitis atque illicitis col. 791. 1129. 1213. etc.

(3) B. Argentaeus in consuetudines Britanniae artic. 266. c. 6. 2. 10. » Si quid Francorum rex regi Hispanorum debeat, si quid Gal- » lus Alemanno, aut Venetis, sub truculentis et enormibus usuris » solvitur, idque nullo sumpto colore . . . Tanti sunt leges his qui » plus possunt!

Inoltre il dare ad usura era divenuto un esercizio di corporazione, una professione di ceto, di ebrei (1) anzi pur di cristiani, dell' Italia Lombardi, Turinesi, Genovesi, Toscani, come della Francia. Questi, riuuita gran somma di danari, si spargevano a bande ne' regni altrui. Troviamo che gli sparsi per l'Inghilterra erano Francesi. Così consociati e divisi concedevano per usura a poveri e bisognosi, ricevutine pegni assai più valorosi del prestito li quali si perdeano se questo non si riportava al tempo convenuto (2): ciò che rendea più terribile ancora la piaga.

539 Or di questi assalitori divenivan le usure tanto più gravi quanto che pur essi doveano pagare una tassa di licenza negli stati ne' quali erano ammessi (3) per tale mestiero desolatore. E questi sono li publici usurai *Foeneratores*, tanto abborriti ne concilii dopo il secolo XI.; come potrà vedersi in ciò che abbiam scritto nel capitolo VI. del libro primo.

540 Si aggiunge che nel secolo undecimo cominciarono, e si rinovarono più volte appresso, le guerre sacre, cioè delle *Crociate* verso l'oriente, e poi su l'Europa ancora (4). Per le quali essendo vivo e grande e comune l' impegno, cercavasi assai frequentemente il danaro per contribuirne ai dispendj, e per supplire ai proprj bisogni in terre lontane. I capitoli si videro costretti a dar somme insigni, e replicate (5). Ma la crudeltà delle usure allentava e smorzava l'ardore comune verso l'intento: e ciò dava molestia non poca a Papi, e sovrani, motori e partecipi delle spedizioni.

541 Le usure dunque male intese, e peggio esercitate, e da ceti forastieri, ebrei per gran parte, con oppressione,

(1) Broedersen. col. 1170.
(2) Broedersen. col. 1167. e seg. 1370.
(3) Col. 1169.
(4) Col. 1133. 1166.
(5) Col. 1166.

e spoglio, l'interesse urtato, ferito, attraversato di Papi, di principi, di grandi, di monasteri, di capitoli, di vescovi formarono ne' popoli una situazione di violenza, di pressura, di repulsa implacabile. Per tanto l'urlo, il gemito, la maledizione non potea non accompagnare da tutte le parti come scelerato ed esecrando un tal modo di usure eccessivo, spietato, depauperante non men le famiglie che gli stati, e divenuto ostacolo ad imprese, riputate in quel tempo quanto tarde, altrettanto generose e lodevoli, sebene la posterità mal sappia come tali encomiarle. E se ciò è; non vanno dunque le ire e gli odj e i fulmini della esecrazione su qualunque prezzo anche mitissimo e proporzionale per l'uso de' prestiti nel commerciare, o per migliorare e ritenere non alienare i fondi proprj.

542 Si ebbe la seconda cagione vivissima di clamori contro le usure nella diffidenza de'popoli verso de'presidenti loro. Imperocchè varj di questi rifiniti di danaro per le guerre o per altre ragioni prescrissero imperiosamente a chi ne avea, di recarne ad essi in buona copia, su la promessa di corrisponderne un' annua rendita proporzionale ai proprietarj. E si videro scesi a tal pratica il re d' Inghilterra, e nell'Italia nostra la signoria di Venezia (1), di Genova, di Pisa e di Firenze nel secolo XII. I sudditi che sempre ne aspettano da chi li governa, i sudditi che mal servono anche alle imposizioni ordinarie, sentirono col più vivo dolore quel comando, e quella promessa, quasi nuovo ritrovamento a spogliarli sotto le viste lusinghiere, di un utile futuro, il quale se talvolta diverrebbe presente, lasciava pur le paure sul capitale caduto in mano dei più forti. Talaltri poi ne reclamavano come incontro alle guerre nelle quali adoperavansi que' danari, o per titoli forse di pietà più affettuosa che giusta. E la maldicenza quando va contro i principi pia-

(1) Laurent. de Rodulphis Tract. de usura in fin.

ce quanto piace il non servire, seben vedasi che uscir di regola è scapricciarsi e perire.

543 Adunque grande ne fecero il susurro sotto zelo di religione come se quelle annue rendite fossero per essere verissime usure, alle quali non poteasi per ciò, nè doveasi consentire. E perchè tra gl'invitati a mettere il loro danaro in balìa del publico ci aveano pur gli attinenti de'teologi, non mancò pur tra questi chi accordasse le sue querimonie con quelli; e così la publica turbazione se ne accrebbe. Firenze si espedì dai reclami (1) con decretare che quegli utili si davano per compenso o per semplice dono. Gregorio da Rimini, illustrissimo nel saper teologico nella sua questione formata sul monte della comunità di Venezia vide le usure in quelle rendite, e riprovò que'danari collocati per tal frutto (2). E per tale occasione se ne svegliarono tumulti gravissimi. Or come far conoscere il vero fra l'urto de' bisogni di stato, li quali implorano un tal mezzo, e tra la pietà e la giustizia, le quali diconsi ripugnarvi? Parmi che il meno che può seguitarne sia la incertezza degli animi, la sospensione dell'opera, e l'avviamento a compierla sott'altri rispetti e forse cari a pena perchè diversi.

544 Vengo alla terza cagione dei clamori. Si era in Ratisbona e sua diocesi, e altrove nella Germania introdotto il costume di vendere a favore di questo e quel luogo pio de' censi i quali gravitavano su case, terreni ec. con licenza ai venditori di redimere a piacer loro, con previo avviso conveniente, il censo, restituitone il prezzo della vendita. Su tali rendite in buona parte esistevano chiese, cappelle, canonicati, prebende, comunque ec. Or molti e molti di que' venditori a levarsi la noja delle annue paghe cominciarono a vociferare che erano altrettante usure; nè li defraudati avran tenuta tutta la calma e voce loro. Adunque

(1) Franc. Zech. §. 323. Dissertat. 2. circa usuras.
(2) Broedersen col. 68.

ne fu romore, e piaga nel divino servigio, e ricorso ai Pontefici sommi. E così Martino V. datò la epistola sua al vescovo di Treviri ed altri (1): E poi Calisto III. la sua al vescovo di Maddeburgo (2) nelle quali dichiararono conformi al buon dritto e leciti que' contratti di annuo censo o rendita, senza che ninno dovesse fare in contrario. Ma non tutti vi si acchetarono, e si accusarono quelle ordinazioni come fautrici di usure (malvagie) occulte sotto i nomi di rendite (3). Ciò che in parole può dirsi, ma non in fatti verificarsi, come farem chiaro conoscere nel capo che siegue là dove de' censi disputeremo.

545 Frattanto possiam ravvisare le cagioni dei clamori sì grandi e sì replicati contro le usure nella esorbitanza di queste, e nella voglia di veder le usure dove non erano per la ritrosia di affidare il proprio danaro ai principi, o di pagar le annue rendite convenienti, vendute per congrua e real somma su' proprj fondi, e concludiamo che su queste propriamente sorse la condanna o la maldicenza.

546 Or da tanto siegue ciò che proponevamo che non essendoci stato per universali condanne interdetto, nè tolto il mite, cioè congruo, e proporzional prezzo dell' uso dei danari per commerciare o tali altre utili imprese; il volerlo ed esigerlo non potrà darci le macchie d'ingiustizia la quale non vi è quando si consideri la cosa per se stessa, come fu dimostrato.

(1) Martin. V. *Venerabilibus Fratribus Treveric. et Lubicen. ac Almicen. Episcopis* an. 1420. *Roma in Germaniam.*

(2) *Calixtus III. Episcop. Magdeburg. Nuremburgen. et Hulberstaden. Ecclesiarum Decanis* an. 1455. *Rom. in Germaniam.* ivi: *Praefatos contractus licitos jurique conformes, et vendentes eosdem ad ipsorum solutionem censuum, et redituum juxta dictorum contractuum tenores, remoto contradictionis obstaculo, efficaciter teneri auctoritate apostolica praesentium serie declaramus.*

(3) *Jacobi Sorber* I. V. D. *in accademia Jenensi commentatio de censu constitutivo seu de mutuo palliato. Jenae* 1746. vid. pag. 79.

547 Siegue in secondo luogo che non giusta è la incolpazione su la filosofia di Aristotile dell' esser essa la cagione che tutte si escludessero indistintamente le usure. Quando quella filosofia rinacque e la scuola vi prese forma, già si aveano altronde i romori contro le usure, e già se ne piangeano le spietate gravezze. Si dovea correre al riparo: e quella filosofia fu ridotta a somministrarne le armi. E se un' altra filosofia avesse allora predominato, avrebbero, io penso, necessitato anch' essa, a dir ciò che formava universalmente il soccorso degli uomini secondo lo andare de' tempi. Le cagioni sono le anzidette: la filosofia di Aristotele fu la maniera di esprimerle e farle valere colla larghezza che sen voleva. Ma non tanto le espresse o fece valere mai, che quelli i quali davano per sobbrio prezzo non facesser sentire come per levare un eccesso correasi ad altro colla esclusione di tutte indistintamente le usure.

548 Ne vi ripugnaron già tutti nella scuola. Anzi di qui nacque che dopo il secolo XII. a dissipare i lunghi clamori sorti contro di ogni usura, s'inventarono a poco a poco e si distinsero i tanti titoli ignoti agli antichi onde giustificarla dove poteasi, nè soggiacere all' obbligo di restituirla, cominciatosi a proclamare indistintamente in quel secolo dopo il monaco Graziano, che primo lo stabilì nella sua collezione (1) e concordia de' canoni discordanti. Ora passiamo a vedere di questi titoli.

(1) Cardinal de la Luzerne sur le prêt-de-commerce sixieme Dissertation. cap. 1. T. 5. pag. 577.

CAPO QUARTO

DEI TITOLI CERCATI FUORI DELL' USO DELLA MONETA PER GIUSTIFICARE IL FRUTTO DELLA MEDESIMA.

§. I.

Anticresi.

549. L' Anticresi è un tal contratto col quale riceviamo in pegno una cosa da usarla o goderla in vece di danari somministrati fino a tanto che questi ci sian renduti.

550 Presso quelli da' quali non ammettesi il prezzo dell' uso del danaro questo contratto fu riguardato come reo di usura; perchè i proventi del pegno per es. di un campo, di una vigna ec. si riguardano come dati pel danaro, il quale è sterile, dicono, per se stesso: dal che siegue, aggiungono, che son da restituire o computar nella sorte.

A me però piacerebbe che come costoro han occhio per non vedere l' uso e la preziosità dell' uso dei danari, così pur sapessero non vedere l' uso nè la virtù dell' uso ne' pegni; e con ciò tornerebbe la parità, tolta dove dal veder pienamente, e dove non pienamente.

551 Ma sia che essi vedano o non vedano; non si toglie l' intima condizion della cosa. Ha la moneta un uso reale, distinto da essa, uso capace di un prezzo non ingiusto (§. 320). Pertanto dove si verifichi presso a poco la eguaglianza de' frutti del pegno e del danaro; conservasi, non si viola la giustizia. Speditissima è poi, non ambigua la maniera per conoscere quella eguaglianza; sapendosi l' annuo fruttato, solito venir da un podere, e quanto sia il prezzo congruo dell' uso della moneta tenuta contemporaneamente in vece: di guisa che nemmen l' adito resta ai sbagli, dove i sbagli non si vogliono. E diremo che un tal contratto e-

sprime la semplicità dell' uomo ingenuo, e terrem sempre, ora almeno, come perturbatrice della giustizia la pratica la qual condannasse alla restituzione de' frutti percipiti da un pegno sì fatto.

552 Per evitare ogni inciampo di usura in questi pegni fruttiferi dati in fede buona a contraccambio del danaro e suo uso conceduto per tempo definito o indefinito si ricorse alla vendita con patto di retrovendita, o secondo che dicono *cum pacto redimendi*: e si consentì che sotto un tal rito i frutti del fondo o cosa rassegnata provenivano senza delitto a chi la tenea: perchè diceano, passare con tal vendita il dominio, e col dominio ogni diritto dell' uso, e vantaggi di questo.

Ma noi risolutamente neghiamo in tal contratto quel transito. Imperocchè non passa la libera facoltà su gli usi in quanti tempi nna cosa pnò darli; sostanzial carattere del transito del dominio (§. 277); ma solamente si affida la cosa per gli usi di tempo definito o da definire, a piacer delle parti: sicchè questo contratto o rito di contratto finchè ritiene la obbligazione della retrovendita, esso differisce ne' nomi, ma nella sostanza non è che nn pegno da nsare o godere a tempo in luogo dei danari: cioè non è che l' anticresi. E tenendosi nel comun sentimento per legittima la percezion dei frutti de' fondi con patto di retrovendita; apparisce da questo medesimo che l' anticresi è per indole sua contratto sincerissimo, e così che tien pure l' uso del danaro la preziosità sua non ingiusta. E se tal preziosità non si dee riconoscere; non si dovrà nemmeno tener come reale e buona nelle vendite con patto di retrovendita.

553 Vediamo dunque che un primo rimedio cercato nelle formalità delle pratiche sta realmante nella preziosità dell' uso del danaro, la qual tanto scansavasi di riconoscere.

554 Nel §. 136. abbiamo allegato degli esempj luminosi di anticresi praticata e tenuta per giusta non per vituperosa e colpevole. Nel corpo del dritto canonico (par. 2.

caus. X. quest. 2. cap. 2.) vi si tratta di una chiesa in debiti, e che li soddisfaccia vendendo i vasi sacri superflui: e dove ciò non basti vi si ordina il dare ad anticresi, per le voci: *si autem debitum ex mobilibus solvi non valet; primo res immobiles dentur pignori, quarum fructus creditor sibi reputet, tam in sortem quam in usuras usque ad quartam centesimae* (al tre per cento).

555 Pertanto ciò che abbiam divisato intorno l' anticresi valse pure tra i metodi della chiesa intorno ai suoi beni; non che si espongano qui li capricci della immaginazione ricca in sogni che dilettano a vilipendio ancora del retto e del giusto.

§. II.

Dei Censi o Rendite.

556 Seguitando i concetti ora divenuti comuni di prezzo e valore, volgare ed eminente, ciascuna cosa nelle permute può riguardarsi come cosa e merce, o come valore. Se io do la mia come cosa per l' altra come valore mi considererò per venditore: e se io darò la mia come valore dell' altra mi dovrò riguardare come compratore. Nel far dunque una permuta, seguendo le nozioni esposte, ciascuno de' due contraenti si può cencepire come venditore e come compratore secondo che adopera l' uno o l' altro rapporto. Van poi tali due rispetti sempre compagni indivisibilmente: e chi volesse ammetterne un solo violenterebbe la condizione e stato delle cose: e tacer dell' un dei rispetti è lasciar di nominarlo, non è rigettarlo.

557 Veniamo alla moneta. Quando io do per alcun tempo una somma in danari e ne pattuisco l' uso, quest' uso posso riguardarlo come cosa o come valore. Se lo riguardo come cosa si dice che io do l' uso di ogni centinajo ad un tanto per cento. E questo sarebbe il dare, o propriamente

vendere l' uso del danaro al quattro o cinque ec. per cento. Se poi riguardo l' uso come valore; allora si direbbe che ne compro l' annua rendita o censo del 4, o 5. ec. per cento. Il dar dunque danari ad uso per tempo certo in tassa del 4. o 5. ec. annuo per cento, ed il darli in compra di una rendita del quattro o cinque ec. annuo, non sono che due espressioni o concetti diversi di una equivalentissima cosa, de' quali uno suppone l' altro indivisibilmente, tanto che approvarne l' uno è approvar l' altro; e vicendevolmente: e riprovarne l' uno, è riprovar l' altro insieme.

558 Tra noi Italiani si adopera la prima espressione cioè diamo o vendiamo l' uso reale come cosa o merce onde averne un annuo prezzo o compenso col nome di frutto che chiamano. Ne' paesi Bassi e nel resto della Germania danno l' uso come valore onde comperarne un' annua cosa, stipendio, provvisione col nome di *rendita*.

559 Cominciatosi dopo il secolo XII. a voler vedere indistintamente l' usura e suo male in ogni cosa che si chiedesse per le concessioni del danaro ad uso, si corse al riparo col dir che si comperava una rendita annua da farsi cessare a piacere delle parti con previo avviso in tempo congruo per la restituzione del capitale. E questo riparo, questa compera o cosa comperata è ciò che si chiama *censo* o *rendita redimibile da ambe le parti*.

560 Sia che il nome di rendita o censo in tal significato già fosse noto (1), sia che allora almeno si facesse valere ancora come titolo da respinger le accuse di usura, fu qnesto un transito dall' uno de' due concetti all' altro, dal più ovvio al più recondito, una prudenza d' intendimento la qual difende un parere con formole più difficili dove le facili si escludono come la facilissima plebe. Così tal nome

(1) Broedersen scrive che tal significato o pratica era più antica di ogni memoria nelle sue parti là nell'Olanda: *de usuris licitis atque illicitis* col. 18.

della compra di una rendita o del diritto di una rendita dava calma, o certo sembrava darla, in tali contratti. Taluni però di quelli i quali avean sempre per l'animo i terrori dell'usura la travidero anche sotto que' nomi, e ne schiamazzarono come a punto si stesse con quel male, occulto sott'altri vestimenti, però detto da essi usura *palliata*, *colorata*, *larvata*, *mascherata*.

561 Nel costituir tali rendite si davano danari a mercanti, ad artefici, ad altri, e si gravavano del peso di questa rendita i beni in generale, o talun fondo in particolare, e talvolta l'arte, l'industria o lavoro di una persona, della quale s' intendeano generalmente obbligati anche i beni se vi erano. Nel primo caso furono detti censi (o rendite) reali; nel secondo personali. Qui parliamo de' reali singolarmente cioè di quelli fondati su le cose unicamente, non su le persone (1).

562 Possiam qui osservare che il censo redimibile soltanto da uno de'contraenti non differisce in sostanza dal censo redimibile a piacere di ambe le parti. Imperocchè l'uno e l'altro è provento o rendita annua; dovendosi annualmente corrispondere e pagare: ciò che è poi circostanza principalissima, l'uno e l'altro è censo per tempo definito o definibile; perchè il tempo può definirsi dal contraente stabilito, per es. dal debitore. Il non doversi redimere dall'altro contraente per es. dal creditore significa che egli dee e vuol rite-

(1) Anticamente *censo* era descrizione o catalogo delle persone e dei terreni onde sottoporli a gravami e tasse, personali, o dei fondi. Di qua per simiglianza furono detti censi tutte le rendite imposte anche dai particolari su le persone, e su i fondi. E tali sono i primi barlumi dei censi reali e personali, sia qualunque il tempo nel quale ebber forma e nome distinto nel modo presente. È certo che sul fine del secolo XIV già si avea questa forma distinta in qualche modo, anzi già era comune. Card. de Luca in *discurs. Florent. cambiorum seu negotiation.* §. 54. Si ha nel t. I. *Observation. Canonicarum Dominici de Zaulis*. Rom. 1695.

nerlo qual sarebbe stato in principio se potesse rescinderlo, ma che vuol ritenerlo senza rescindere: ciò che dinota e mostra identità nella sostanza dell'essere se consideriamo le cose per ciò che sono. Il non poter rescindere è privazione a disfare la cosa: e disfare suppone la cosa, non è la cosa (1).

563 Martino V. nel 1420. Niccolò V. nel 1452. e Calisto III. nel 1455. riconobbero legittime tali rendite imposte su i fondi da potersi redimere a piacere del venditore. E finalmente S. Pio V. a precludere tutti gli abusi li quali vi si commetteano, nel 1569. per la bolla *Cum onus apostolicae servitutis*, ne lasciò, o ne ristrinse la validità a quelle rendite soltanto che siano imposte su di un fondo, indicato con certi confini, fruttifero per se stesso, almeno tanto da pagarne la rendita impostavi; esigendone che non vi s'imponesse se non previa la numerazion del danaro da consegnarsi presente il notaro, e li testimonj, e nell'atto della stipolazione: ed aggiungendovi che tal rendita o censo fosse redimibile dalla parte del solo venditore, il quale quando volesse redimerlo ne anticipasse per due mesi l'avviso e li frutti.

564 Tal bolla fin dal suo nascere apparve di ragion positiva. Imperocchè comincia: *hac igitur nostra costitutione statuimus censum seu annuum redditum creari, costituive nullo modo posse, nisi in re immobili ec.* quell' *hac nostra constitutione statuimus* esprime cosa la qual si determina per essa costituzione: ciò che addita regola data con libera posizione, revocabile per se stessa. E poi tal bolla riguarda quasi tutta i modi, o riti, i quali possono essere diversissimi, nel fondar quella rendita. Or di là seguitò che non fu messa in uso per tutto tra' cristiani: e

(1) Se prima due poteano disfare un palazzo, e poscia l'un d'essi ne lascia o cede l'arbitrio solamente all'altro, non per questo il palazzo divien tutt'altro da quello che era,

dove non fu messa in uso rimasevi la istituzion de' censi varia come era. Ed esso stesso Pio V. in ciò che avea prescritto ne temperò alcuni modi per la Sicilia con altra costituzione dell'an. 1570.

565 È chiaro da quanto fu premesso che il censo redimibile da un solo contraente non differisce nella sostanza dal censo redimibile da ambe le parti (§. 562). Ora il censo modellato secondo Pio V. è redimibile da un solo de' contraenti, cioè dal solo debitore. Dunque un tal censo non differisce nella sostanza dagli altri redimibili da ambe le parti.

566 E non diasi eccezione su l'essere tal censo o rendita su di un fondo determinato o fruttifero per se stesso. Imperocchè chi acquista tal rendita non acquista affatto, nemmeno in parte, il dominio del fondo, nè della rendita del fondo : le quali cose rimangono in piena disposizione del debitore, il qual paga col danaro che vuole, comunque siagli provenuto, anzi è costretto pagarlo quando non abbia potuto ancor vendere i raccolti del suo terreno e nemmen sia per averli dall'ingrata stagione, o quando siagli rimasta senz'affitto la casa *censita* : circostanze osservabilissime per intendere quanto siamo lontani dall' idea di dominio sul fondo o su la rendita. Chi crea un tal censo acquista soltanto un diritto alla rendita garantitoci col poter perseguitare un fondo determinato. Ma tutte le altre rendite ancora per concessioni di danari ad uso erano e sono, o portano un diritto anche su tutti i beni del debitore, e fra tutti i beni vi è il fondo particolare. Ed io ne intendo essere di semplice legge positiva o di arbitrio il decreto che perendo il fondo, perisca il censo. Imperocchè non perendo cosa di nostro dominio propriamente, perirebbe la garanzia, non la rendita.

567 Piuttosto per tal costituzione si è compendiata la maniera per la quale il creditore sia soddisfatto e salvo in caso di un debitore sfuggevole. Imperocchè si ha pronto e

determinato il fondo da perseguitare, senza che altri possa appropriarselo se regolare fu la istituzione del censo.

568 Nondimeno non sono rari gli esempj di censi, che cessano coi fondi stessi trascurati dal venditore che più non gli ama o poco: e fra le sciagure publiche dell' ultimo tempo ne abbiamo veduto non pochi con le comunità de' paesi e luoghi pii esinanirsi e come svanire per vicende incalcolabili; e le quali se quel legislatore santo avesse antiveduto; sarebbesi ritirato, io penso, a questo, che il publico piangesse gli effetti inevitabili delle umane consuetudini senza poterli accomunare alle leggi.

Aggiungi che non tutti han mezzi per que' censi. Imperocchè non tutti han fondi in case o terreni da soggettarveli, e pur sono agiati di condizione, e pieni di fama buona, e spesso abbisognano di pronto danaro in copia per matrimonj, per malattie, per liti, per coltivazioni, per opifizj, e per graduarsi ad impieghi ed onori cospicui. E le spese le quali occorrono di stromenti, di dazio, di registro, ne' censi a norma della bolla, tanto più dispiacciono quanto più picciolo è il tempo pel quale si cerca il danaro, e quanto più le urgenze si publicano di chi lo cerca.

569 Nel Belgio rimasero in tanto credito que' censi redimibili da ambe le parti che vi si praticavano frequentissimamente e per impulso non leggero. Imperocchè spesso ci è da trafficare il danaro di vedove o di altre persone non idonee a fruttificarselo da se stesse, onde sussisterne senza logorarselo. Spessissimo vi è quello di pupilli bisognosi di averne frutti fin tanto che per età cresciuti lo riabbiano da specolarvi essi stessi, e prosperarne. Per questo caso e per altri in que' luoghi si antepone il censo redimibile da ambe le parti. Ma circa l'anno 30 del secolo XVIII. si mosse intorno a tal censo una disputa fierissima dal canto de' Giansenisti francesi rifugiati in quelle parti: e sen fecero stampe e risposte a vicenda dai litiganti: e tra queste apparì distintissima l'opera di Niccolò Broedersen su le usure *lecite*

ed illecite. E questo fu il contratto il qual diede la occasione prima (1) alle epistola Enciclica *Vix pervenit* di Benedetto XIV. indicatovi senza nominarlo, e tuttavia lasciatovi a bella posta come indefinito. Il tutto providissimamente a quel suo tempo, luminoso, almeno per la sperienza, da conoscere che un tal censo redimibile da ambe le parti, se attendiam la natura, anzi che la libera disposizion delle leggi non differisce dall' altro, redimibile dal solo venditore se non per le modalità del continuarlo, e preservarlo e pagarlo, e forse del vederselo perire.

570 I Monti, o luoghi di Monte che chiamano sono propriamente tante vendite di annue rendite del quattro del cinque o più ancora per cento, ovvero sono tante compre al quattro o cinque ec. dell' uso annuo di ogni centinajo. Per es. è famoso il Monte Giulio da Giulio terzo, eretto pel bisogno in che si era di danari l'anno 1551. con promessa a chi recasse danari sino a data somma di pagargli annualmente l'otto per cento (2). Appresso Pio V. ridusse il frutto dell' otto al sette, e finalmente Innocenzo XI. lo ristrinse al quattro per ogni centinajo, data l'ozione a chi non fosse contento, di ritirare il suo capitale. Pavolo IV. l'an. 1555. a fin di aver danaro (3) e riparare ai mali di una carestia si rivolse allo spedale di Santo Spirito in Roma, e dai fondi di questo fece assegnare in censi da vendere per tre anni trenta mila scudi di oro. Per tal via si ebbe danaro e grano, ed il prezzo del grano venduto davasi allo spedale affin di redimere i censi ossia le annue rendite vendute per tre anni. E di tali essempj molti se ne assegnano (4).

(1) Card. de la Luzerne sur le Prêt-de-commerce Dissertation 6. T. 5. p. 668.

(2) Francisc. Zech. Dissertat. 2. circa usuras §. 329.

(3) Lo stesso dissertat. citat. §. 330.

(4) Ivi e ne' §§. appresso.

Gli attuali nostri *Consolidati* che chiamano, presentauo sotto altro nome e rito il fatto medesimo. E negli stati di Europa frequentissime sono le istituzioni *a tempo*, di simili Monti, o publico prestito con annua retribuzione, o frutto.

571 Generaliziamo e concludiamo. Questo titolo di annua rendita o censo redimibile da ambe le parti, o da una, garantito su tutti i beni o con fondo particolare, o su la industria altrui, questo titolo nelle concessioni di danaro ad uso dove abbracciato e riconosciuto in un modo, dove in altro, dove secondo le norme di Pio V; dovè con uno dove con altro nome, questo titolo per la equivalenza e congiunzione de' concetti non è se non quello stesso del prezzo dell' uso del danaro come fu dichiarato (§. 558 ec.): dico del danaro quando l'uso non si dona, nè si dee donare, e, non dovendosi, non si vuole donare. Ma fù ammesso, o si ammette il primo concetto de' censi, o di annua rendita dove con uno dove con altri modi o nomi di applicazione (§§. 563. ec. 570.). Come non veder dunque che con ciò se ne ammise anche il secondo? quello cioè del prezzo dell' uso dei danari conceduto per tempo certo? o come non veder finalmente che la disputa in cui siamo non dovrebbe aver più luogo? o si ama garrire e non leggere? o ci piace anco leggere, ma non il senso mai se li sensi sconcerta che teniamo?

572 Son poi da redarguire colle formole più gravi della filosofia tutti que' discontenti i quali mormorano quasi que' santi Pontefici avessero con prestigio di parole approvato la reità delle usure. Imperocchè se mal ci fosse, questo in ultima analisi sarebbe nel prezzo congruo dell' uso il quale non si è donato, nè si dee donare, e non dovendosi, non si vuole donare. Ma noi abbiam vednto per tante guise in tutta l'opera nostra che in tal prezzo niuna ingiustizia affatto si contiene. Piuttosto son da lodare senza fine que' Pontefici, che visto dove era il bollor della disputa, e

dove il rimedio, approvarono per cautissima guisa il rimedio, lasciando che la disputa si consumasse da se stessa con intorno i rimedii per ischermirsene, finchè il procedere lento de' tempi manifestasse, come in que' rimedj volea pur significarsi la preziosità dell' uso dei danari, considerato in se stesso, senza frodi, e senza eccessi, nè violazione di carità. È poi da riconoscere che nella cattedra di S. Pietro han seduto uomini anche massimi per saviezza.

Ecco dunque pur questo secondo titolo cercato ne' censi affin di legittimare il frutto dei danari, non essere se non l'uso stesso dei danari, riguardato come prezioso, c calcolabile per tasse non ingiuste.

§. III.

Li tre contratti, o come dicono il contratto Trino.

573 Come altrove si dinotò (§. 417) si dà tal nome ad un contratto di società con altri due di assicurazione, con diminuzione proporzionale dei frutti per ogni assicurazione. Fn questo un ritrovato del secolo XV. per convincere la scuola su la incolpabilità di un frutto delle somministrazioni di danari per tempo certo. Supponiamo, le si disse, che io somministri mille monete per un negozio, e che un mercante somministrivi l'opera sua, concordi ambedue a parteciparne gli utili e i danni. Questo sarebbe un contratto di società, cioè di comunanza intorno di una cosa e seguele sue, riputato lecitissimo là dove ne'licei si disputa sul bene e sul male. Sia l'utile probabile di ogni cento in que'mille un ventiquattro per anno. Chi ha dato il danaro considerandone i rischj del perderlo ne pattuisca l'assicurazione col socio, o con altra persona, cedendo un sette dell' annuo dodici probabile de'suoi frutti, e contentandosi del solo cinque probabile per aver salvo insieme il capitale. Appresso a rendersi anche certo il frutto ne patteggi l' assicurazione

al solo annuo tre per cento con rilasciare a chi lo assicura un due annuo probabile, o più ancora. Ecco il contratto *Trino*, o li tre contratti, il primo di società, il secondo di assicurazione del capitale, ed il terzo pur di assicuramento ma de' frutti, con diminuirsene gradatamente i frutti a chi ha dato il danaro, in ogni assicurazione. In guisa che nel caso nostro chi ha dato le mille monete avrebbe sicuro quel suo mille ed un trenta; e per chi ha posto l'opera e le assicurazioni resterebbevi un ventuno per cento, ossia 210 monete probabili l'anno su tutto il mille, cioè frutti sette volte maggiori che non al capitalista.

574 Or fu detto a quei della scuola: Il contratto di società è lecito: leciti i contratti di assicurazione: posti questi, dal mille me ne risulta l'annuo trenta: dunque un tal frutto è lecito: vuol dire coi concetti di questi tre contratti si ottiene l'utile dei danari lecito, e senza ingiustizia, quantunque lecito non fosse nel mutuo.

Nò; si replicò nella scuola. Questo trino contratto non è che un pretto mutuo: e però quel trenta di utile è ingiusto quanto nel mutuo. Or quì si rispose esser falso che il trino contratto sia un mutuo; perchè nel mutuo, secondo che la scuola insegna, si cede il dominio della cosa imprestata; ma nel trino contratto si comincia con un contratto di società nel quale, secondo la scuola, il dominio non si cede: e però chiarissimo è il divario fra il mutuo ed il trino contratto: come pure che se nel mutuo quel trenta di utile non è lecito, dee lecitissimo riputarsi col trino contratto.

575 La scuola sentì la forza dell' argomento, e come sul punto di essere espugnata colle armi sue stesse, ricorse a tutti gli scampi dell'arte, e gridò: che se ciascun de'contratti era giusto considerato da se, non riuscivan poi tali quando si univano. Or ciò era gridare, che se a cose eguali (giacchè nella eguaglianza sta la giustizia, come insegnano de' contratti) ciò era, dico, gridare che se a cose eguali si

aggiungon le eguali; non più sono eguali, o non più si ha l'eguaglianza. Alla qual sentenza ripugna tutta la metafisica e la matematica. In quel grido si volle ancor dire che se que' contratti son fatti con persone differenti si possono ammettere: ma non sono da ammettere dove siano tutti tre con una sola persona. E questo era un pretendere similmente che que' tre contratti son giusti divisamente, e non in congiunzione, ciò che ripugna in tutto ai principj metafisici e matematici, come si espose.

576 Con quel trino contratto dunque ostentavasi come giustificata quell'annua rendita sopra le mille monete e così per tutte le altre somme date con tempo certo, e senza eccezione, quando manchino eccessi, frodi, o violenze al povero che chiede soccorso. E non è maraviglia se il Cardinal de la Luzerne tanto insista per difenderlo e farlo apparire caro a molti gran savj, e scevro da ogni condanna.

577 A dirla nettamente come io ne penso, io non trovo ingiustizia ne' tre contratti separati o congiunti (1). E se trattasi di convincer la scuola; ammetto pur l'uso dell'argomento. Ma siccome quel dominio nel prestito affatto non si trasferisce, come abbiam dimostrato le tante volte (§§. 288, 298, 300, 407); così l'argomento desunto dai tre contratti perchè per essi non si trasferisce il dominio si ha tutto ancora ne' prestiti senza il bisogno di accattarlo altronde, e con tanto rigiro. Vuol dire il rifugio dei tre contratti ci da l'esempio di un argomento *ad hominem* cioè secondo i principj dell'avversario, e non altro. Ma quanto alla scienza si fa col più ciò che si può col meno: si termina con essi dove senz'essi ancora terminiamo.

578 E ristringendoci all'intento nostro: Nei tre contratti il primo di società suppone l'uso prezioso della mo-

(1) Nel suo trattato *de l'usure* ristampato a Torino l'an. 1803. scrive a pag. 55. il P. Rossignol *la legittimità dei tre contratti ha per se il suffragio quasi unanime di tutti i dottori del mondo, secondo la testimonianza dell'autore del dialogo di Bail e Pontas.*

neta, o quelle sostituzioni da fare colla moneta alle cose rappresentate e vicendevolmente, delle quali tante volte abbiamo parlato. Il secondo contratto suppone pure quest'uso prezioso con supponere il primo contratto: ed il terzo lo suppone ugualmente come suppone i due primi contratti. A qual fine dunque vagare per quei tre contratti se tutta la questione riducesi alla preziosità dell'uso, e questa vi è supposta fin dal primo contratto? Facciasi ravvisar questa come si è fatta da noi ravvisare nel libro antecedente; e concluderemo la giustizia di un prezzo, e quei tre contratti rientreranno colla inutilità loro nell'occultamento ove giacquero per tanto volger di secoli.

579 Qui serviamo ai metodi della scuola, e ci espediamo come i metodi comportano. Del resto nel libro antecedente dove l'esame procedè nella sua semplicità più addentro, si vide che la disputa dei tre contratti è sempre fuori di proposito (§. 417), sia che si difendano, sia che ripudjno. Tanta è la vanità del nostro disputare!

§. IV.

Del lucro cessante e danno emergente.

580 In mezzo ai maravigliosi clamori sul danaro col quale tutto facciamo, ma per le somministrazioni del quale con certa durata niente si dovesse chiedere il giureconsulto Pavolo de *Castro* sul principio del secolo XV. additò, o meglio fece conoscere una via di conciliazione tra quelli che gridavano, perchè non si facesse, e quelli i quali volean fare senza udienza a que'gridi. Insegnò dunque che nelle somministrazioni di danaro per tempo certo si potea chiedere alcuna usura, o compenso coi titoli di *lucro cessante* o di *danno emergente*, quando l'un cessi, o l'altro vengaci addossò pe' danari li quali concediamo ad uso.

581 Io non leggo su ciò con luce quanta ne basti, e voglioso di non travedere dico: cessa il lucro o guadagno

quando questo non più continua ad essere ciò che era: per es. io vendo olio squisitissimo nazionale e forastiero, coll' annuo utile di un trenta per cento. Poniamo che altri voglia da me cento monete per un anno, e che dandole io non abbia come provedermi dell' olio forastiero, e men cessi quel trenta di utile pel centinajo deviato nel corso dell' anno. Questo sarebbe il guadagno o lucro cessante. E dicea Pavolo de Castro, e direbbono quanti lo sieguono, che posso pattuirmene il compenso nel concedere le chieste monete.

582 Ma in grazia, volgiamo un poco lo sguardo intentamente alla cosa. Tal cessazione di lucro donde si origina mai? Appunto dal non aver io l'uso delle cento monete onde procacciarmene quell'olio da fuori lo stato. Dunque originalmente il compenso si dee per l'uso delle cento monete. Laonde questo lucro cessante o non ha significato; o non termina altrove come in sua cagione se non su l'uso il quale mi s'interrompe o cessa del danaro. Ma si approva in titolo questo lucro cessante. Ciò è dunque approvare il compenso, e la preziosità o valore dell'uso proporzionale del danaro.

583 Passiamo al danno emergente. Possiedo una casa la quale minaccia rovina da un lato, e più ne differisco il riparo, più il male se ne aggrava. Inoltre si è da me fatto un qualche seminato. A suo tempo lo debbo ajutar con terra, e poi mondar delle erbe e germogli estranei: e se nol fo; la vegetazione intristiscene con danno per es. di un trenta per cento. Ho mille monete per l'una o l'altra faccenda; quando un tale mi scongiura che io gli conceda quel mille per un anno su cagioni più gravi ancora: e lo ascolto; e condiscendo, e concedo la richiesta. Ma pe' lavori trasandati cademi un tratto di muro nella casa; o nel mio seminato l'erba e i rei semi prevalgono e soffocano; e ne ho meno grano, e men buono in danno di un trenta per cento(1). Ora insegnano

(1) Le voci *usura*, *interesse*, *frutto* in questo argomento si han per sinonime. Nondimeno *interesse* propriamente significa l'usura

che io possa patteggiare il compenso del danno il quale mi si cagiona.

584 Dimandiamo anche quì donde si origina e compiesi mai quel danno? Io non posso non vedere che risulta dal danaro non usato pe'lavori che mi occorrono. Il titolo dunque del danno emergente, se vogliam riconoscere come sta la cosa, è propriamente l'uso del mio danaro non applicato per me ma per altri. Questo titolo dunque tanto millantato, anch' esso non è se non la preziosità dell'uso del danaro. Con verità mal si giungerebbe a comprendere come spesso gli uomini lascino le ragioni primitive e sincere per le apparenti e lontane. Ma comunque ciò sia, tutto il giorno vediamo gli uomini andar per le curve all'intento, e più considerarsi il compagno fortuito che non la fida voce del Padre.

585 É chiaro che ogni lucro che cessa è pure un danno o perdita la qual sopravviene; come eziandio, che ogni danno emergente involge la cessazione di un lucro. Di tal che questi due titoli non sempre appajono distinti quanto si vorrebbe. A dare alcuna distinzione possiam dire che il lucro che cessa ferisce più direttamente il frutto del capitale, laddove il danno intacca il capitale principalmente: ovvero il danno emergente è perdita in ciò che già abbiamo o naturalmente si avrebbe, come dalla coltura in sua perfezione : laddove il lucro cessante è perdita in ciò che acquisteremmo per andamento di traffico e di arte, e non acquistiamo sospendendovi l'uso del danaro e dell' opera. Il muro il qual mi rovina è danno in capitale ovvero in ciò che io aveva : il grano il quale trascurato non mi risulta ubertoso come in piena coltura , fa sentirmi la perdita in ciò che naturalmente si avrebbe, e con

data per compenso di lucro cessante o di danno emergente. Perchè tal compenso riempie, e pareggia l' intervallo *quod interest* tra ciò che abbiamo, e quello che avremmo se non cessavaci il lucro, o non venivaci il danno· Dal *quod interest* latino, e suo infinito vien l'italiano *interesse*. E tal voce così spiegata ha senso buono presso tutti, e però volentieri si adopera anche in altri casi.

ciò vorrei pur dire nel capitale. Il discapito per l'olio che non si vende è per sospensione o mancanza di capitale in traffico: in somma è discapito nel frutto che acquisteremmo continuandovi l'uso del danaro e dell'opera. O più raccoltamente: Il danno emergente è perdita nel capitale applicato e tenuto in stato fermo o progrediente per sua natura, ed il lucro cessante è perdita pel capitale che non applichiamo per noi, risultando nell'uno e nell'altro caso la perdita dal somministrare ad altri l'uso del nostro danaro.

586 La difficoltà di ben separare questi due titoli fa intendere perchè S. Tommaso (1) con altri avanti Pavolo de Castro ammettessero o conoscessero il solo titolo del danno: vuol dire sotto un nome comprendeano tutto, e con bastanza scientifica secondo il pensar di quei giorni, nella semplicità, che certamente avean purissima, del cuore.

587 Oggi i titoli del lucro che cessa o del danno che risulta son così dilatati che non riguardano più il lucro o danno nell'atto verificato come ne'casi anzidetti dell'olio, del muro, della coltura; ma lo riguardano perfino nella possibilità più o men prossima, ossia nella probabilità di cessare o di emergere. Per es. ho dieci mila monete, ma non pronta la occasione legittima di vantaggiarmene. Potendo però, durante il prestito, se io lo concedo, venirmene considerabilissime di comprar fondi, contigui ai miei, di collocarci egregiamente una figlia, di aver parte in azioni d'imprese, larghissime di credito e di premio, queste sebben sieno occasioni possibili, oggi per la facilità o frequenza nel sorgere, ossia per la probabilità, si contano o si voglion contare come titoli, almeu quasi ordinarj di un lucro che cessa. E come più far argine a queste pretensioni se apertissimo ancora è l'adito d'impiegare il danaro, anzi di negoziarlo con vicenda lucrosissima in acquisto di rendite sopra lo Stato? E quanto al danno, il prestito, dicono, nella sua durata ci leva l'arbitrio o contentezza

(1) 2. 2. q. 78. art. 2. ad pr.

a poter disporre come e quando vogliamo del danaro che non è presso di noi (1). E questa privazione si ha per un danno in ciò che avevamo, o nello stato in che eravamo co' nostri capitali; massimamente che le belle occasioni vengono, ma trascorse, non più si riparano. E niun vuole stimare il danaro lontano o futuro, quanto il presente. Tanta è la vicinanza, per non dire la stessezza, a voler palesare che questi titoli del lucro che cessa o del danno che viene non sono poi altro se non la preziosità dell' uso del danaro che teniamo.

588 E non solo questi due titoli a ben liquidarli non sono se non l'uso e la preziosità dell'uso del danaro, ma riescono acconcissimi, parmi, a secondare le usure oppressive, o mordenti, e vituperate senza eccezione. Imperocchè ne' casi esposti dianzi, del muro, della sementa, e dell'olio, io col buon Pavolo de Castro dovrei dare un trenta a cento per que' titoli suoi; laddove il prezzo comune dell'uso non ammetterebbe se non il cinque o sei per cento, cioè la sesta o quinta parte soltanto. Così que' titoli tanto raccomandati per isfuggire le usure, se ne respingono il nome, spesso ne aggravan l'effetto, simili a que'rimedj de'quali è gran dubbio se più abbian giovato o nociuto.

589 Leviam dunque le tante larve: poniamo in disparte i nomi di mutuo o di prestito e di usura, co' quali la disputa si è complicata e confusa abbastanza: riconosciamo che i titoli del lucro che cessa, o del danno che viene altro non sono che il calcolo della preziosità dell' uso del danaro: e però che se que' titoli son giusti; è giusto anche il prezzo dell' uso del danaro. Ma si acclamaron quelli per giusti. Vogliasi dunque (chè l'ordine del concludere ciò porta) vogliasi dare altrettanto su l'uso del danaro: nè sarem detti appro-

(1) S. Bernardin. T. 2. Sermon. 41. p. 278. scrive: *receptor pecuniae non solum privat dominum pecunia, sed etiam toto usu et fructu exercitandae industriae in illa, seu per illam.*

vare o riprovare una cosa secondo che mutiam la espressione, e spesso ci ajuteremo nei nostri bisogni, a minor costo assai che non per quei titoli.

§. V.

Continuazione di questi titoli, dove de' crediti fruttiferi.

590 Coll'estera legislazione apparsa nel nostro stato sul principio del corrente secolo decimonono vi han preso origine e corso i prestiti o *crediti fruttiferi*, cioè le somministrazioni di danaro a tempo, contrattate o stipolate con frutto. Affine di convalidarle presso de' tribunali come già si faceva o si farebbe per autorizare i titoli di lucro cessante e danno emergente, si va dai sensali a ciò destinati e se ne ottiene fede giurata di aver pronta la occasione di collocare il danaro in compre di censi, di poderi, o in utili negoziazioni per es. con Alessandro: e questo solo divien ti tolo bastevole ne' tribunali per esigere un compenso di lucro cessante, o danno emergente, o di stipolare un credito o prestito fruttifero per es. con Giovanni. Il metodo è breve: ma con egual prontezza di altra scrittura si potrebbe da' sensali certificare che affatto non si ha presente, o manca la occasione per fruttifere collocazioni di danaro. Inoltre se io rinvestissi effettivamente non con Giovanni ma con Alessandro avrei bisogno di altra fede giurata espositiva che ho pronta la occasione di rinvestire con altra persona, e potrebbe allora dirsi che la tengo con Giovanni. E così col certificato su di Alessandro si coonesta il contratto con Giovanni: e col certificato su di Giovanni si giustifica il farlo con Alessandro. Ond'è che il fondamento di contrattare come si reputa, lecitamente, è niuno, o prende forma come'i desiderj la prendono. E così quel titolo è un pretesto, un nome, un ritrovato a poter fare impunemente ciò che si vuole, e non è propriamente la giustificazione ir-

riprensibile dell'opera. Pertanto niun argomento si può desumere da una pratica la qual ci renderebbe in un tempo medesimo giusti e non giusti come più si vuole, o giusti al cospetto degli uomini, e non di Dio.

Nondimeno tali crediti fruttiferi manifestano sempre più gli sforzi della publica opinione a riconoscere svelatamente la preziosità del semplice uso del danaro, dalla quale fuggiamo in apparenza fra tanti furtivi ritorni per istabilirla.

§. VI.

della Mora.

591 Ai titoli del lucro cessante o danno emergente riducesi quello del ritardo o *mora* nella soddisfazione dei danari al tempo convenuto. Per es. se avrò *prestato* cento scudi per sei mesi, e spirato quel termine mi si ritardano; io potrò chiedere un compenso pel lucro che mi cessa o pel danno che men viene col non avere il mio danaro. Il titolo nettissimo è dunque il non aver l'uso del proprio danaro. Questo è ciò che fonda l'origine di un prezzo. E dovrem sentire che tiene questa preziosità se altri c'impedisce di usarlo, ma non la tiene se noi lo diam da usare. Tale è il concludere adottato e caro sotto la speciosità del sapere con metodo, ma non già dove la natura si spiega nella semplicità del cuore. E si stabilirono regole a datare il principio di questa *mora* onde far valere all'ombra delle leggi quel lucro che cessa, o danno che ne proviene. Ma niuno è il bisogno nostro di considerarle: E vogliosissimi usciamo di queste more, di queste cessazioni, di queste sciaurate emergenze, addoloranti nonmeno a sapere, che a sopportare ciò che sono (1).

(1) Il titolo della *mora* è notissimo nella giureprudenza Romana, anzi delle nazioni: ma fondato appunto su l'uso già prezioso e contrattabile del danaro, e non che tale uso divenga contrattabile, e però degno di compensi solamente quando ci si ritarda.

§. VII.

Pericolo.

592 Più sorgean de'clamori contro le usure; e più si inventaron de'mezzi, onde impigliarli. Or fu l'un de' mezzi pretendere un compenso pel pericolo il quale s'incorre nelle prestanze del danaro e di altre cose dette *fungibili*. Ma tal pretensione induce una disputa nuova, non risolve l'antica. Imperocchè l'antica è, se per le monete che per tempo certo somministransi da riavere, possa chiedersi alcuna giunta o soprapponimento; ed or si volge la disputa alle monete somministrate o prestate da non riavere se non difficilmente, e forse non mai. Pertanto comunque si risponda su l'ultima ricerca non avrem difinita la prima. E la nuova discussione dovrebbe affatto preterirsi per l'intento in che siamo.

593 Volendo però uscir di proposito con chi ce ne allontana, supponiamo che alla certezza di possesso giungasi per dieci gradi. Se col pericolo del prestito io perdo interamente questa certezza il pericolo vale quanto la cosa stessa, la quale io non debbo più considerare per mia. E se vi perdo cinque gradi verso la certezza; questo pericolo sarà stimabile quanto la metà della cosa. E se io vi perdo un decimo solo di certezza questo decimo valerà quanto un decimo della cosa. E però questo pericolo è compensabile finchè dura il pericolo.

594 Ne intendo però che lo aggravar le usure in vista del pericolo è un accrescere il pericolo a perdere il capitale.

595 Anzi supponiamo che il pericolo calcolato per un decimo del capitale siami stato onninamente pagato, e poi mi si renda il capitale, il quale ristabilisce l'egualità di quanto io doveva avere; con qual ragione io riterrò que' decimi? Io non so darmi risposta soddisfacente se non considero il con-

tratto come un gioco, almeno implicitamente, di azzardo. Un tal contratto nelle assicurazioni è visibile. Ma nelle concessioni temporanee di danaro o simili è verisimile di presupporre questo concerto di azzardo? Parmi che chi chiede il danaro non vada con questi pensieri: E così questo titolo del pericolo non è poco pericoloso ancor esso. I Monti di pietà si preservano dal pericolo di perder la sorte esigendone dei pegni; ma se il pericolo cessa; li restituiscono (1)

CAPO QUINTO

CONTINUAZIONE E CONCLUSIONE DEI TITOLI ESPOSTI.

§. VIII.

I Cambj.

596 *Cambiare* secondo l'original significato è mutare cosa con cosa. Ma siccome tutte le permute di cose utili per la vita animale si presero a rappresentare colle permute in moneta; ne dovea seguitare, e ne è seguitato che il nome *di cambiare* divenisse distintivo e proprio del mutare moneta con moneta; quasi fare questa permuta sia fare ogni permuta. Oggi dunque *cambiare* è propriamente mutare moneta

(1) È curioso ciò che di se racconta in questo proposito il Gesuita Francesco Zech professore nella università d'Ingolstad in Baviera. Egli era dubbio se il pericolo fosse un titolo giusto di alcun prezzo o compenso. Ballerini e Concina, grandi contraddittori delle usure, ostentavano dimostrazioni per escluderlo. L'equanime Gesuita lesse, e rilesse, ma con esito totalmente diverso. Dopo quelle dimostrazioni (tanto gli parver leggere!) egli si trovò convinto che il pericolo è titolo giusto a pattuire alcuna giunta oltre la sorte ne' prestiti. E non volendo più di queste avventure cessò di stare coi volumi di Concina. Dissertat. 2. *circa usuras* §. 66. e Dissertat. 3. §. 353.

con moneta gratuitamente o sotto compensi convenienti. E *cambio* si direbbe la permuta, come l'utile ancora il quale se ne contratta, noto più distintamente col nome di *prezzo del cambio*.

Nondimeno col nome di cambio non sempre si ritiene il significato speciale di permute con monete, ma spesso si ritorna ai primi concetti della moneta occupata per le cose. E ciò rende confusissima la partizione delle materie in questo argomento.

597 Si additano tre maniere di cambio: *minuto, locale, obliquo*. Tocchiamone partitamente. Il cambio *minuto* sta nel mutare moneta presente con moneta presente; per esempio barattar qui le nostre doppie con piastre, le piastre con le sue frazioni in argento o col rame sono atti di cambio minuto: e così pur sarebbe azione di cambio minuto permutare qui le monete nostre con le Napoletane, o Parigine. ec.

598 Comunissimi sono tali piccioli cambj gratuiti di moneta nazionale, concorrendovi pur l'utile di chi mette in interi le sue frazioni. Quando però altri faccia professione di cambiare le diverse specie di monete, ed in copia, si consente che il cambiatore possa tassarsene alcun utile proporzionale, noto tra noi col nome di *agio* (1) e di *collybus* tra' greci, e latini ancora. Imperocchè il cambiatore vi occupa capitali, opera, industria, cose degne di un compenso, il quale salvi o restituisca l'eguaglianza e la proporzione. E per tale opera, ed industria dispensa altrove le monete che riceve a lui disacconce, e ne raccoglie le opportune alle perenni sostituzioni ed uso. Si aggiunge che l'uso di alcune monete riesce più giovevole, o diviene più raro e cercato:

(1) L'utile che si trae da tali permute prenderebbe anch'esso il nome di *cambio* o *prezzo del cambio*: ma si conosce particolarmente col nome di *agio*, direi, per la comodità, (sinonima di *agio* tra gl'italiani) comunissima, la quale se ne reca altrui. Forse tal nome vien dal greco. Imperocchè il *cambio* delle monete era αργυριου αλλαγη argiriu *allagi*. Ma la origine italiana tien più del naturale.

sive generalissimamente di ogni commerciare. Ciò che era il secondo.

Egli è vero che la moneta di uno può considerarsi come merce, e quella dell'altro come prezzo; ma potendosi ciò fare vicendevolmente, resta fermo che mutasi moneta con moneta.

601 Nondimeno l'*esercizio* de'nostri cambj locali si crede ignoto presso gli antichi: e ce ne danno la prova dal non trovarsi leggi che lo dirigessero (1), come pur fu notato al §. 78. Ho detto l'*esercizio*, perchè un qualche atto più o men simile ne sarà occorso come preludio alla moltiplicazione degli atti la qual poi diviene il soggetto della considerazione delle leggi,

602 Un tal cambio riesce utilissimo a viaggiatori, a creditori in terra altrui per diritto di eredità, di doti, di prestiti, e di propria rendita, e finalmente a mercanti di ogni maniera li quali possono con tal mezzo farsi rimetter danaro ne'luoghi che vogliono, o ne' prossimi almeno. Dall'una o dall'altra di queste cause prese origine, e per tutte insieme si è convalidato sempre più tal genere di cambiare (2). Per altro modo riesce utile ancora ai cambiatori li quali nel procurare altrui tal vantaggio vi calcolano i compensi o diritti della operazione loro detta *provisione* in quanto che provedono all'effetto del cambio. E molti vi s'ingrandirono con prosperità maravigliosa, favorendo le circostanze la perspicacia e diligenza loro.

603 Oggi non si dubita sulla giustizia di un tal genere di contratti considerato in sestesso. Imperocchè si riguarda-

(1) Di questo contratto scrive Cristiano Wolfio par. 3. juris naturalis §. 11. *Eum ignorarunt Romani: Adeoque de eodem jus nullum ab iisdem constituitur.*

(2) *De Rubeis* nella sua storia della città di Lione F. 249. attribuisce la introduzione delle cambiali ai Fiorentini nel principio del secolo XIV. i quali cacciati di patria dai Ghibellini si ritirarono in Francia, e vi cominciarono il commercio del cambio onde ritirare dai loro paesi i capitali o frutti.

no come un negoziato di traslazione di fondi da uno in altro luogo a prezzo convenuto: o più comunemente come una compra e vendita della moneta o credito che abbiamo in un luogo colla moneta di un' altro, nè in tali contratti considerati in sestessi apparisce ingiustizia.

O più nudamente: riducendosi gli atti di cambiare ad atti di commercio , ovvero a ciò che è la espressione e la equivalenza di ogni commerciare; il cambiar moneta localmente è tanto giusto quanto il commerciare in ciascuna, anzi in tutte le cose acconce per la nostra vita animale, toltone le frodi, e gli eccessi. E ammessa la giustizia di ogni altro commerciare non può non dedursene la universalissima del cambiare: E vicendevolmente, ammessa la giustizia nel cambiare non si può non ammettere in ogni altro che ne è come specie rappresentata. Ma si ammette la giustizia prima; dunque si dee pur la seconda: ovvero si ammetta la seconda; dunque è da ammettere anche la prima.

604 Potendo i luoghi esser lontani più o meno , fino allo zero; ne seguita che parlando filosoficamente cioè come stanno le cose il cambio anche senza lontananza di luoghi qual sarebbe il cambio minuto trovasi nella serie de' cambj locali in principio , o per primo anello della serie . Lascio questa osservazione ai meditatori perchè se la svolgano , e vedano che è giusto il cambio locale quanto il minuto : e vicendevolmente, mentre io così progredisco.

605 E perchè non vi è ramo di commercio il quale non riguardi l' uso della moneta , e non lo riguardi come capace di un prezzo, e prezzo giusto (§. 306. 320.), e deducendo e bilanciando su questo le utilità o danni del negozio; ne seguita che nella professione del cambiare (cioè le monete colle monete) si riguarda un tal uso come nella equivalenza di tutte le sostituzioni delle monete alle cose , e vicendevolmente: e vi si riguarda, e vi si dee riguardare per non ingiusto appunto come in tutte le maniere di commercio, possibili a rappresentarsi colle monete: e che final-

mente su questo si bilancia l' utilità, o l' avvilimento o remissione del cambio. Ci si dica ciò che si vuole, tutto finalmente qua dee riuscire per vincolo di conseguenze.

606 Per tanto in ultima analisi il gran titolo o punto direttore del cambio è la preziosità dell' uso delle monete, detrattone le spese e gl' incidenti di fortuna, onde preservarselo utilmente. Qua si riducono tutte le vigilanze ad aver piena e pronta notizia sul *corso* che chiamano del cambio (1), ossia de' prezzi del cambio: qua tutti i ragguagli delle monete fra luogo e luogo in sua rarità e condizione dei rapporti tra il dare e l'avere di una piazza verso l' altra; qua tutti gli accorgimenti o le industrie per tenere il cambio in movimento, e quanto più si possa: qua le pretensioni intorno le spese di banco e di ministero, intorno i trasporti, e gli assicuramenti di ricapiti (2), come eseguiti quanto all' effetto, intorno le infedeltà de' ministri e de' corrispondenti, e loro fallimenti: e qua li calcoli infine pel tempo che il banco tien fuora il suo danaro prima di ritirarlo, o che se lo adopera datogli, prima che ne scada altrove la rimessa, o pel tempo in che anticipa la paga delle cambiali prima che giungane il termine (3).

In caso di protesto di una cambiale corrono gl' interessi del danaro non pagato fin dal giorno di esso protesto:

(1) Questa espressione *corso del cambio* concerne le vicende o variazioni di tutte le maniere di cambj delle cose colle monete, e non delle sole monete colle monete. Un tal *corso* nelle città mercantili, almeno in quelle di maggior traffico si raccoglie e si definisce, e si propone periodicamente sotto l' autorità pubblica nelle adunanze e sale dette *borse di commercio*.

(2) Tali considerazioni si hanno pure in altri negoziati; ed altro è pattuire una merce in un luogo certo di America, altro è pattuirla condotta a Roma.

(3) Quanto propriamente i banchieri calcolino il prezzo dell'uso, o sia l' interesse del danaro può intendersi *dalla magia del credito svelata* di Giuseppe de Wels pag. 94. e 229. Napoli 1824.

le spese di protesto, suo registro, e notificazione subiscono anch' esse un interesse in favore del protestante, ma dal giorno della dimanda fattane giudizialmente: ne' ricambj si calcola tutto questo, e di più la provisione del nuovo banchiero per la cambiale di rivalsa.

Que' molti che affidano ne' banchi il loro danaro col riscontro di credito fruttifero ad un tanto per cento per es. al 4. o 5. ec. son pienissima dimostrazione come l'uso del danaro e sua preziosità vi è calcolata.

607 Stringiamo: con questi ora comuni e giovevolissimi cambj abbiamo riti nuovi e generalizamento di significato, ma tutta la giustizia, quanta ve ne è, già si considera o suppone intrinsecamente congiunta all' uso delle monete capace di un paragone, e di un prezzo.

608 Laddove l' uso delle monete conceduto con durata certa per commerciare, si dimostrò da noi capace di un prezzo (§. 306.) e prezzo non ingiusto (§. 316.) si potea far compendio con dire, l'uso delle monete nel cambiare propriamente detto è l' equivalente o l' espressivo dell' uso della moneta in ogni commerciare. Ma tal uso nel cambiare si riconosce, si ammette, e si tien capace di un prezzo non ingiusto. Dunque per deduzione dal comun giudizio è pur capace di un prezzo non ingiusto l' uso dei danari conceduto con durata certa per ciascun commerciare. Ma piacqueci argomentare da ogni altro commerciare onde qui l' argomento d' induzione, o di riscontro riesca più poderoso, dandoci conseguenza da certi principj, o già nota altronde per certa.

609 Frattanto i nostri lettori intendano come la questione in che siamo del prezzo congruo dell' uso delle monete è già definita dal concludere generale degli uomini non che degli scienziati, laici, o non laici. Ed io che vi spendo le molte parole mal soffro di spendervele ancora. Se non che non basta che una verità già sia conclusa, conviene eziandio far conoscere come si è conclusa, e qui almeno, per

quante altre vie si può concludere, onde lasciarla una volta senza efficacia di reclami.

610 La ragione finora allegata a provare che il prender danari dal cambiatore in un luogo da restituirsi nel luogo medesimo con frutto, è contratto da mettersi tra i contratti di usura malvagia perchè mancavi la idea vera di cambio locale, questa ragione, io dico, non sussiste, primieramente perchè un tal cambio sta in serie coi locali quanto il *minuto* e più ancora: secondariamente perchè il divario de' luoghi porta il divario di spese pel transito ec. Del resto il titolo a cui si mira è l'uso (§. 606), e questo in sua durata (1).

Ed io sento sotto la vista intellettuale dirmisi con suono che chiama ad intendere, che o tutti i cambj cioè con divario di luogo sono rei di usura malvagia, o non lo sono nemmen quelli senza divario di luogo. Certamente io non so non vedere il vincolo di queste due cose. Ma si han per giusti i cambj con divario di luoghi: come mai dunque venner fuora tanti clamori contro i cambj esercitati nel luogo medesimo?

Anche il cambio fatto co' banchieri per un luogo medesimo è sottoposto ai calcoli per compensi circa le spese di banco, ministero, infedeltà, fallimenti, cessazione di lucro, nel potere impiegare in tanto in altri luoghi il danaro somministrato.

611 Fa maraviglia l' osservare come per coonestare i frutti dei danari siasi tanto pensato ai cambj con divario di luogo, e niente si volesse pensare al divario de' tempi (2), Eppure il divario de' luoghi comprende essenzialmente il di-

(1) Il contratto con cui si riceve danaro con prezzo o no dell' uso dandone in riscontro congrua cambiale da pagarsi nel luogo stesso al tempo convenuto si chiama cambio *secco*: o perchè il danaro dato non passa i mari, o perchè non è fecondato colla negoziazione: la prima ragione par frivola, e la seconda non vera; negoziandosi anche in un luogo medesimo, per tante maniere.

(2) Si veda la nota al §. 311.

vario de' tempi e suo calcolo, almeno pe' trasporti, e pe' ricapiti, e la sospensione nel banchiere a poter impiegare per altri i fondi già ceduti ai primi, nè compensati subitamente. Sia per divario di luoghi, sia per divario di tempi sempre è permuta di danaro presente con danaro che non è, ma ci dee venir presente con timori e cessazione dal fare finchè giunga questa presenza. E dove si muta moneta presente con moneta presente siam nel principio della serie, e cessano tutti i calcoli per la lontananza. Cioè la ragione che ci rende propizj verso i cambj con divario di luogo milita eziandio per quelli con divario di tempo e non di luogo. Nè vedo come alcuno pensi di filosofare con ammettere gli uni e non gli altri. Pertanto i cambj minuti e locali con divario o no di luoghi se differiscono di nome non differiscono quanto alla serie in che si trovano, ed alla esigenza che vi manifestano di un prezzo proporzionale dell' uso.

612 Ora veniamo al cambio *obliquo*. La stessa denominazione ci porta a pensare che il contratto il quale s'intraprende non è cambio in prima intenzione, ma vi si riduce deviando, e come di ripiego: e vi si riduce perchè il cambio in un luogo medesimo fu veduto colle tinte di usura malvagia nel prezzo dell' uso delle monete. Ma siccome pur nel cambio locale e sua replica tutto il gran titolo e sua giustizia presuppone, involve, considera quest' uso come prezioso veramente, ne seguita che si cerca e si ammette, e prendiamo riposo nell' ammettere quel titolo stesso dal quale si fugge: voglio dire la maniera delle formole si varia, ma sempre si termina nel supporre e tener l' uso delle monete come capace di un prezzo, e prezzo non ingiusto. A questo dunque si vada svelatamente non per artifizj e rigiri, li quali se acciecano l' uomo, non illudono Dio, presente a tutto con guardo irreparabile.

613 E ciò basterebbe sul cambio obliquo. Nondimeno il desiderio di dar chiarezza, quanta ne posso, fa che io mi tenga anche un poco a ponderarne la natura. Il cambio

obliquo si celebra in due modi. Il primo è quando io cerco per esempio mille scudi da chi non li suole tenere oziosi, ma impiegati in fondi o negozj, e ricusa darmeli se non provedo alla continuazione degli utili suoi. Io dunque gli do licenza semplice, o mandato espresso, e commissione di prendere altronde (anche dal resto del suo patrimonio) altri mille scudi da negoziarseli, e mi obbligo a pagare ciò che importa a lui lo avere altronde quei mille scudi sino a tanto che io non restituisco i mille suoi. Così quanto io pago al prestatore gli si dee, ma per compenso, e non mai per usura; la quale si vuole fuggire principalissimamente: perocchè dei danari e dell' uso loro se ne vogliono frutti e proventi, e non tacce che infamino.

614 Senza dubbio una tal pratica a fin di evitare le incolpazioni e le pene di usura è più che obliqua nel condur l' uso del danaro ai titoli di lucro cessante, e danno emergente. Nondimeno possiam ravvisare come essa è inutile in tutto: imperocchè questi titoli, secondo che si dimostrò (§. 582. 584.), non sono altro che la preziosità dell'uso delle monete per quanto vogliasi ciò disattendere. Aggiungiamo. Il prestatore perchè darebbe mai que' mille scudi se poi debbe cercarsene gli altrettanti? Non è questo un circolo viziosissimo? E quando il prestatore da vero li trovi e li occupi, paga gl' interessi o non li paga? Se non li paga? (forse come quando li prende dagli averi suoi) come avranno luogo i compensi? Se li paga, dopo tante astuzie si dovrà confessare che l' ultimo titolo in chi somministra i danari non è che il nettissimo prezzo dell' uso de' medesimi. A quest' uso dunque si pensi: la giustizia di questo si discuta, come da noi si è discussa, non scorrasi in tanti avvolgimenti, inutili per la scienza, e per la rettitudine.

615 L' altra maniera è quando io ricevo pe' miei bisogni li mille scudi da chi non li suole tenere oziosi e mi obbligo con licenza o mandato e commissione dell' altro contraente a trovare altra somma equivalente, e trafficarla io stesso per

piazze e fiere o col mezzo de' banchi o di altri, e così darne al prestatore un frutto conveniente come per un rinvestimento o negozio che supplisce al suo, e se lascio di ciò fare me gli obbligo pe' titoli di danno. Tal seconda maniera ora è la più consueta, perchè il debitore si trova sotto due vincoli verso del creditore, cioè sotto quello dell' utile di un rinvestimento o negozio reale da supplire quello di esso creditore e sotto la obbligazion del compenso pe' titoli di danno emergente.

616 Ma paghisi nell' uno o nell' altro modo, sempre è pe' compensi di lucro cessante o di danno emergente; titoli li quali, secondo che già fu ripetuto, non sono se non quelli dell' uso delle monete capace di un prezzo, e prezzo non ingiusto (§. 569). Inoltre qui pur si direbbe: l' uso di que' secondi mille scudi cercati come si paga? Cercheremo altri mille e poi altri via via per una impossibile serie infinita se non ci fermiamo una volta nella preziosità dell' uso della moneta? E sarà mai verisimile che chi a pena trovò li mille scudi, si adoperi a trovar gli altri mille per soddisfare alle condizioni?

617 Torniamo dunque all' equità. Questi titoli o non hanno giustizia; o la presuppongono nell' uso prezioso della moneta, non donato, e non dovutosi donare, e però pattuito con prezzo. E qualunque de' due partiti si abbracci, risulta che tali cambj obliqui son tutti da ripudiare. E noi ci volgeremo al semplicissimo contratto dell' uso della moneta non donato nè dovutosi donare; avendolo già dimostrato, e per tante maniere, come capace di un prezzo, e prezzo non ingiusto.

618 Inerendosi però ai metodi comuni, gli Ecclesiastici e luoghi Pii, nello stipolare de' cambj sia che diano, sia che prendano dei danari, non devono mai assumere l' incarico di negoziare qualunque somma equivalente; essendo ciò proibito pe' canoni e per le costituzioni Pontificie (1) sotto pena

(1) Benedict. XIV. in Constit. *Apostolicae servitutis* 25. Febr. 1741. E di questa dice de Synodo Dioecesana lib. 10. c. 6. §. 5. *Declaravimus*

di perderne tutti gli utili per confisca della curia ecclesiastica (1). Essi dunque, sia che dieno, sia che ricevano danari, lasceranno sempre all' altro contraente la cura di negoziare l' altrettanto del danaro: glie la lasceranno, dico, ma per *licenza* o *permissione semplice*, e non per mandato e commissione: perocchè chi negozia per altrui mandato o commissione vien riputato negoziare per se stesso: ciò che di nuovo porrebbe gli ecclesiastici in contravenzione delle leggi sacre con egual pena in favore della curia sacra. Negoziar poi di nostra licenza, permesso, annuenza non è negoziare per noi: perchè dare il permesso o licenza è rimuovere la contraddizione a fare, e non mettere i fili del fatto. Tanto nell' attual sistema importa il distinguere tra dar licenza e permissione e tra il dar mandato o commissione in tali cambj. Ed a punto licenza o permesso danno gli ecclesiastici nel mettere i danari pe' banchi con riscontro di credito fruttifero in tassa determinata; non includendo tal formola mandati o commissione propriamente.

Laonde se io ecclesiastico prenderò per esempio mille scudi a cambio darò licenza che l' altro contraente trovi altri mille scudi e vi negozj ed io gli pagherò gl' interessi dei secondi mille trovati, come il contraente li paga per negoziare col danaro non suo.

E se io ecclesiastico darò a cambio li mille scudi che non soglio tenere senza rinvestirli darò pur licenza (non necessaria) che chi li riceve ne trovi altri mille e vi negozj e mi paghi l' interesse de' miei mille, qualunque siane il titolo per es. di lucro cessante, o danno emergente: ma cer-

et ediximus nullam negotiationem alias clericis prohibitam posse ab iisdem sub alieni nominis velamine exerceri: eique etiam per alios operam dantes obnoxios fecimus poenis quae a sacris canonibus et constitutionibus apostolicis statutae sunt contra clericos negotiatores: E ciò in proposito de' cambj.

(1) Come dopo la costituzione di Pio IV. il Card. de Luca *de cambiis* discurs. 19. n. 7. insegna con altri dottori.

tamente io non sarò detto negoziare :ciò che è da scansare propriamente pel caso presente. Che se ci si dica che la distinzione tra la licenza e il mandato e commissione è nuova, risponderemo che è nuova nell' uso di esprimersi, e non già nella natura inesausta de' contratti, ove presentasi da se stessa.

619 Per finale intelligenza di tutti i nomi, principalmente presso gli autori sacri, in questo argomento è da conoscere che il cambio si trova chiamato *diretto*: e tale si direbbe quando si esercita da noi o per altrui mezzo col nome nostro manifesto, o velato, e finto. Secondo questa spiegazione diretti sarebbero i cambj locali, e come si praticano dai banchieri, o da chi fa professione de' cambj minuti: e diretti pur sarebbero tutti i cambj obliqui per quel contraente che assume il peso di negoziare, o ne dà commissione e mandato: ma tali non sono da chiamare pel contraente che dà semplice licenza o permissione: perocchè permettere di operare non è germe, nè sviluppo, e non compimento di operazione: e mal si direbbe fatta direttamente una cosa ove ne manca l' abbozzo, lo sviluppo, ed il compimento.

Trovasi applicato ai cambj anche il nome di *attivo*, ma con doppio significato, o rapporto, non senza grande confusione. Il primo rapporto o significato riguarda il dare o ricevere il danaro: il secondo significato riguarda chi negozia o fa negoziare tal danaro. Ne' cambj obliqui chi da il danaro si dice fare un cambio attivo, cioè pe' frutti che ne pattuisce in util suo: e chi chiede e riceve li danari si direbbe fare ed avere un cambio *passivo* appunto pe' frutti che dee pagarne. E tale è il primo significato della voce *attivo* imposta ai cambj. Tutti i cambj poi quando impiegasene il danaro si chiamano attivi per parte di chi lo impiega, o fa impiegarlo. Un tal senso della voce *attivo* appena differisce da quello della voce *diretto* ne' cambj.

Pertanto un cambio obliquo può essere attivo per un contraente in due modi: 1. se egli ha dato il danaro; 2. se

egli assume il peso di negoziare l' altrettanto, o ne dà mandato e commissione. Ed un cambio obliquo potrebbe essere passivo per chi ha ricevuto il danaro e ne paga i frutti, ed *attivo* in quanto assume, o dà l' incarico di negoziare l' altrettanto.

620 Quando si parla di proibizioni sacre di cambj *diretti*, o *attivi* tali voci alludono al senso dell' impiego del danaro. Pertanto tutte le proibizioni sacre de' cambj diretti o attivi (1) per gli ecclesiastici affatto non feriscono que' cambj per parte del contraente il quale dà semplice licenza, o permissione a negoziare e non altro: perocchè tali cambj per tale contraente affatto non presentano il carattere, nè ricevono il nome di cambj diretti (§. 619.), e così nemmen quello di attivi; avendo tali due voci in tal caso un senso congiuntissimo: che è quello di dirigere all' azione, o di applicarla.

Ma, prescindendo dalla pratica, non sarà mai vero che il cambio passivo, appunto perchè passivo, sia da riguardare come immune dalle pene contro i negoziatori per l' ecclesiastico se egli dà commissione, o mandato per operare o se opera egli per se stesso nel traffico colla moneta: se pure non si dica che egli è immune in parte per la quantità dei frutti che dee pagare all' altro contraente, li quali non son cosa la quale rimarrebbe a chi fece il cambio passivo (2). Ma lasciamo tanta oscurità: torniamo alla luce.

(1) Clemens XIII. Constit. cit. paragraph. quo generi: *Declaramus ac definimus cambium activum esse actum vere et proprie dictae negotiationis; ideoque ecclesiasticis omnibus vetitum censeri deberi.*

(2) E qui siami lecita una nota incidente e quasi estranea, ma giovevolissima per le molte e gravi dispute che vi si precludono, o risolvono. Nel leggersi ciò che io aveva su' cambj mi si richiese: *In caso di fallimenti e concorso de' creditori, se nel patrimonio ceduto vi sono de' censi, cambj, o crediti fruttiferi passivi decorrono intan-*

§. IX.

Tasse legali, e divario di queste tra' Romani dal titolo per le usure, e qual fosse.

621 La tassa legale o proposta dalle leggi di stato su gl' interessi del danaro conceduto per tempo certo modera ove si dee moderare la esigenza de' titoli anzidetti (§. 379), e poco lascia desiderarli, almeno praticamente, non già perchè la tassa debba riguardarsi come giustificazione degl' interessi: ma perchè siegue, e limita il prezzo dell' uso delle monete fondato e generalizzato pe' naturali diritti delle genti, e dato, e riconosciuto, e voluto come degno di stima, di contratti e di congruo prezzo proporzionale, quando non doniamo quell' uso, nè siamo obbligati donarlo, e non essendo obbligati donarlo nol vogliamo donare, come fu largamente di-

to, o non decorrono i frutti pe' creditori sino alla restituzione de' capitali?

Eccone la risposta: il patrimonio legalmente rassegnato, fin dal giorno della cessione si cede appunto pe' creditori: e però fin da quel giorno si dee riguardare come divenuto de' creditori secondo i privilegj e le anteriorità stabilite dalle leggi locali. Per quanto dunque si differisca per intralci d' inventario, per liti, ed incidenze di amministrazione, si riguardi come da fare, anzi fatta sin da quel giorno la partizione legale de' beni. E quanto di poi siegue, proviene e si raccoglie per affitti, pigioni, cambj, censi, crediti fruttiferi attivi, o per altro mezzo qualunque dal patrimonio ceduto sino alla restituzione materiale de' capitali, tutto questo si consideri, qual è veramente, non come patrimonio di chi fallì, ma come frutto proporzionalmente proprio del patrimonio distribuito, o de' creditori ammessi per le leggi, e non degli esclusi: e su tali rispetti si comparta e dispensi; ed avremo operato come si deve.

Una tal questione sembrata spinosissima si riduce a decidere se i frutti sieno de' padroni, o dei non padroni. Egli è pur doloroso a conoscere la vastità del contendere perchè non intendiamo di che si disputa.

chiarato ne' (§§. 473. e prec.). Aggiungiamo che la tassa della legge è troppo lenta a variarsi secondo lo stato della moneta e vicende commerciali de' popoli, massimamente dove una legge stessa dee regolare le sorti di provincie diversissime ne' rapporti del commercio. E fu pur detto che la tassa legale comprende tutti indistintamente ricchi e poveri, quando gli ultimi son da eccettuare secondo l' evangelio, e li diritti stessi della natura. Non si dovrebbe però dissimulare che la tassa legale, e giudizj che vi si fondano, limitano e decidono ciò che merita l' uso, e non discutono chi sia ricco e chi povero: discussione spettante ad altro giudizio, e riservata a noi più propriamente.

Anche tra' Romani si avea la tassa legale regolata su la centesima, e sue frazioni, e variata secondo la esigenza de' tempi, come già fu dichiarato nel §. 536., e tuttavia non era la tassa legale il titolo da giustificarne le usure. Ma questo titolo era fra loro una nuova stipolazione (1), o contratto, ossia una nuova causa ed obbligazione sopravvenuta alla obbligazione, stipolazione o contratto di restituire il capitale in altrettanto. Imperocchè ne' Digesti si scrive: (Pomponius lege usura 121. de verborum significatione) *Usura pecuniae quam percipimus in fructu non est, quia non ex ipso corpore, sed ex alia caussa est, id est ex nova obligatione* : vale a dire ,, le usure che tiriamo su la moneta, ,, non le percepiamo come parte di un frutto propriamen- ,, te detto ; perchè le usure non spuntano dal corpo di es- ,, sa moneta, come i pomi dall'albero, o le erbe dalla ter- ,, ra (2) ; ma ci provengono a simiglianza di un frutto per ,, una causa diversa, ossia per una obligazione nuova, cioè ,, la qual si aggiunge (e potrebbesi non aggiungere) con un

(1) *Quid est stipulatio? Est conventio solemnibus verbis ex interrogatione et responsione confecta.* Cujacius t. 9. pag. 73. in titul. ultim. *de pactis* lib. 2. cod. l. 10.

(2) Fu ciò già dichiarato nel §. 201.

,, contratto nuovo, e però non ingenito, ma esterno al con-
,, tratto di rendere il capitale (3). ,,

Ma quale era mai questo nuovo contratto o stipolazione, ovvero nuova causa, titolo, obligazione, diversa da quella del contratto di rendere il capitale in altrettanto? Egli è certo che per tal nuovo contratto o stipolazione si determinava il prezzo proporzionale alla somma e tempo; giacchè senza tale determinamento non saprebbesi qual fosse la obligazione. Ma il prezzo commisurato alla somma e tempo dei danari che si affidano da ritenere non è che il prezzo proporzionale dell' uso come tante volte fu notato, e specialmente ne' §§. 311. 477. 488. Ecco dunque fra' Romani le tasse legali, eppure non esser queste il titolo pe' frutti ec., ma il titolo o causa pe' frutti congrui e proporzionali fissata, riconoscinta, ed approvata nell'uso prezioso dei danari non donato nè dovutosi donare come verso de' poveri, ma vincolato con un contratto nuovo, o diverso, esterno e sopraggiunto, per tempo certo, e riconosciuta e approvata senza i ripieghi, allora ignoti, come in questo e nel prece-

(1) *Prima obligatio est pecuniae creditae, nova obligatio est usurarum.* Edmundus Merillus Observationum lib. 1. cap. 13, su l'insegnamento del Giureconsulto *Affricano* nella legge *Centum* 8. D. *de eo quod certo loco.* Ed il Brunemanno su la medesima legge nel n. 2. dice: *quia hic duae obligationes, una sortis, altera usurarum.* Si ha pur tal sentenza nel Duareno il quale ne' commentarj al titolo anzidetto dei Digesti cap. IV. pronunzia: *duae sunt stipulationes, una sortis principalis, altera usurarum.* E Cujacio nel tom. 3. col. 978. tit. 2. su la citata legge centum Capuae 8. nota: *Hoc ostendit Affricanus per comparationem obligationis usurarum: in qua duae sunt stipulationes, una sortis et altera usurarum;* e altrove più volte. Donnello comment. ad Digest. tit. *de eo quod certo loco leg.* centum Capue n. 3. t. 10. col. 1153. *In obligatione usurarum promissarum duae sunt stipulationes, nempe una sortis, quam obligationem principalem praecedere oportet, quo usurarum accessio consistat: altera usurarum sine qua usurae non debentur.*

dente capo si è dimostrato *di censi*, *di cambj*, *di lucri cessanti*, *di danni emergenti*, o di tale altra sottilità, cercata dopo il mille duecento (1).

Quindi è che il Gotofredo comentando la legge anzidetta di Pomponio ripete chiaramente il titolo che gli antichi ci tramandarono per le usure dall'uso contrattato, nè tien quel titolo per contrario alle leggi della natura. *Fructus*, egli dice, *est quod ex aliquo corpore nascitur: usurae vero quod ex rei usu*; e conclude che i prezzi miti, o non oppressivi dell' uso dei danari, ossia le usure congrue, sono da comportare come si comportano gli affitti per

(1) Ad aver dunque su la garanzia della legge le usure per danari somministrati con tempo certo ci abbisognava tra' Romani un complesso di due contratti. Il primo era il *mutuo* propriamente detto, e concerneva solamente la somma data da restituire in altrettanto: e però finchè si rimaneva in tal solo contratto, tutto era gratuito: non si avea ne' tribunali diritto da ripetere altro che la sorte. E questo ha dato origine al famosissimo detto: che *dal mutuo o prestito in forza del prestito* o *mutuo*, *ex mutuo vi mutui, niente si può chiedere di là dalla sorte, o somma data.*

Ma quel primo contratto non escludeva che gli sopravvenisse il secondo, sebene non necessario, e diverso, esterno e non ingenito contratto su l' uso e sua proporzione se quest' uso non voleasi donare nè donar si dovea, come trattandosi di picciole somme, col povero. Ed aggiuntovi tal secondo, nuovo, diverso, e non necessario contratto su l'uso, era nuovo e diverso contratto, non s'inabissava, e perdeva nel mutuo, quasi non aggiuntovi; e vi si avea la nuova causa, ed obligazione per le usure. Ciò che tutto consente con quanto si è da noi scritto ne' capi primo e secondo di questo libro, massimamente ne' §§. 473. 627. ec.

Siccome tal maniera di concepire, seben ragionevole, è stata la origine di tutta la confusione in tale argomento, sarà meglio tralasciarla, e considerare singolarmente che il danaro tien uso permanente e prezioso, e che questo contrattato è la sorgente e titolo dei frutti come l'uso delle abitazioni lo è per le pigioni, senza pensare esplicitamente a que' due contratti, come da noi si è fatto nel libro secondo.

l'uso delle case : *comportare*, egli dice, perchè sono un peso non una ingiustizia, come da tutti si tien per un peso, non per una ingiustizia il prezzo per l'uso contrattato delle abitazioni. *Si proximi* , egli scrive , *mordendi abusus substuleris, perinde usurae tolerari poterunt, ut aedium conductarum pensiones. Nihil enim interest fructum ex aedibus percipias an ex nummis*. E notabilissimo è che non pone divario tra 'l prezzo o frutto contrattato per l'uso delle abitazioni e delle monete. Con che riguarda il prezzo dell'uso delle monete da esser pagato come per un contratto di locazione, appunto come dai filosofi si riguarda. Ved. lib. 2. cap. 10.

§. X.

Conclusione su li titoli precedenti.

622 Ella è cosa degnissima di osservazione che tutti i titoli preallegati stan dalla parte di chi tiene il danaro , e lo concede, e non delle persone che li ricevono, e che fa valerli quando, e quanto vuole , a punto come se la semplice preziosità calcolasse dell' uso della moneta. Ciò che , levati gl' involucri , fa vedere che in ultimo il fondo e la pretensione di tutti que' titoli mettesi nel danaro e suo uso, o nella preziosità dell'uso di esso, per quanti deviamenti si dieno a non lasciar vedere in quel fondo.

623 Sia che dunque attendasi questa considerazione , sia che l'indole di ciascuno de' titoli come li abbiamo dichiarati, sia che la istituzion dei Romani per le usure; possiam concludere che tutti questi titoli con tanto studio accattati, e fatti degni di ossequio, stranieri fortunati in casa altrui, dirimpetto all' uso prezioso della moneta non sono che l'ombra rispetto al corpo il quale si presuppone. E singolarissima cosa è che si tenesse , e molto più che si tenga per vera l'ombra anzi che il corpo del quale è compagna.

CAPO SESTO

ECONOMIA DE' SOMMI PONTEFICI SU TALE CONTROVERSIA E LORO PROGRESSO ALLA ULTIMAZIONE POSSIBILE.

624 Fu detto che non è facile concordare gli oracoli de' sommi Pontefici intorno le usure : e che di qui vien l'ostacolo più grande a dar libera e final conclusione. Io riguardo pur questa come una delle tante enunziazioni alle quali l'amor di partito, e l'odio pe' soprastanti fan plauso, ma non la ingenua e vereconda scienza nelle placide e lente sue considerazioni.

625 E primieramente, non sempre le risposte de' Pontefici son decisioni. ,, Perciocchè spesso i Pontefici, come ,, avvertì Melchior Cano (1), rispondono alle istanze priva- ,, te di questo e quel vescovo *con esporre il loro parere*, ,, e non già dando sentenza colla quale vogliano obligati i ,, fedeli a credere ,,. E certamente tali sentenze per essere formate ricercano diligenza e considerazione gravissima in tutta la estensione de' rapporti, nè sempre si tien pronto quanto è da considerare per finalissima decisione.

E tali soprattutto convien che riescano, o son da considerare le risposte dove manca l'evangelica original dottri-

(1) Melchior Can. de loc. Theol. l. 6. c. 8. in respon. ad 7. » Respondent enim saepe Pontifices ad privatas hujus aut illius » episcopi quaestiones suam opinionem de rebus propositis expli- » cando, *non sententiam ferendo qua fideles obligatos esse velint ad* » *credendum*.

E ciò pure fu insegnato dal Bellarmino nel lib. 4. *de Romano Pontifice* cap. 14. in que' detti su le risposte de' Papi registrate nelle Decretali. » Cum constet *multa* esse alia in epistolis decretali- » bus quae non faciunt rem aliquam esse de fide, sed solum *opi-* » *niones Pontificum* de ea re nobis declarant.

na, scritta o da scrivere, consegnata alla Chiesa intorno del punto questionato, come di fatto manca, secondo che altrove fu dichiarato (§. 105) circa la proibizione di tutte senza eccezione le usure.

E parmi che questa osservazione già dieci tanto da non dover sussurrare contro de' Pontefici per abbagli presi contro le sante norme dove non si han queste norme propriamente, salvo le universali di beneficenza e di giustizia.

626 Inoltre le risposte de' sommi Pontefici su l'argomento speciale che trattiamo per ordinario furono dirette a questa o a quella chiesa o vescovo (1), non alla chiesa universale con la pienezza di autorità, propria di loro, per uso della quale tutti i fedeli così dovessero pensare, tenere, o fare sotto il vincolo di pena eterna: ciò che si dà per uno dei segni distintivi delle decisioni spettanti alla fede (2). Imperocchè la fede è per tutti, e tutti obliga, e non questa e quella chiesa divisamente, senza che le altre ne sappiano, per credere anch'esse.

Lo stesso discorso si dee fare circa le risposte delle Congregazioni sacre di Roma date su tale argomento a questo o quel consulente dopo uditovi il sommo Pontefice. Queste su le decisioni di fede stan col valore delle risposte pontificali non lo trascendono, sebbene puntualissime tramandino le dichiarazioni del capo e maestro. Inoltre si

(1) Di Alessandro III. si ha risposta all'arcivescovo di Cantorberì, altra a quel di Palermo, altra al Salernitano, altra all'Abate e frati di S. Lorenzo ec.

(2) Melchior Can. de loc. Theol. lib. 5. cap. 5. quest. 4. « Itaque summorum Pontificum Conciliorumque doctrina *si toti Ecclesiae proponatur, si cum obligatione etiam credendi proponatur; tum vero de fidei caussa judicium est.* »

E poco sopra: » Id vero (judicium tum maxime) putandum » est deesse cum aut verbis opinandi, utuntur judices, aut responsa non ad *totam universam* Ecclesiam, sed ad privatas ecclesias, » et episcopos mittuntur.

dee riflettere che quando il capo e maestro è per dettare final sentenza intorno la fede non si limita ai rapporti, possibili a non essere ciò che debbono ; ma prende esso ancora per sestesso cognizion della cosa coll' esame e studio suo per ogni lato, come si fa intendere nel principio della Enciclica *vix pervenit* di Benedetto XIV. E questo diciamo perchè si noti il divario e valore delle risposte di lui direttamente con giudizio preciso, fermo, finale ; seben sempre degnissime di tutta la riverenza sien l'altre.

E tal altra osservazione su le risposte de' Papi, fattone via via l' applicazione, ci darebbe pur l' occorrente per la conciliazione in questo argomento.

627 Aggiungiamo ancora che tali risposte non solo furono per chiese, o vescovi, o persone particolari, ma di più su tale materia furono intorno casi speciali, e non per generale discussione. Or la varietà de' casi non potea non esigere varietà di rimedj : ma quando si richiamino questi casi ad un centro con occhio equabile e disappassionato si troverà che vi si combatte sempre il disordine, e che la verità vi si preserva sia coll'allontanare ciò che le disconviene, sia con approvarne ciò che le può convenire, o che le conviene con preferenza. Soprattutto seguendo sottilmente lo spirito che animava in tale argomento i Pontefici, vi si scorgerà che guidavali una interna e viva benevolenza per tutti, specialmente verso de' poveri, onde fossero giovati, e non disfatti. Essi vi presentavano il carattere di Padre universale intento al bene di tutti quaggiù, come di là del corso presente. E questo, è, penso, un tale spettacolo il qual merita la tenera e perpetua riconoscenza del genere umano non la garrulità dispettosa di questo e quello. E chi troppo in ciò parla di giustizia par dimenticare che il carattere della religione di Gesù Cristo è la carità principalmente.

628 E volendo particolarizzare e distinguere più ancora, i punti di vista da seguitar nell' esame sono 1. più vol-

te i sommi Pontefici su questo argomento diedero regole prudenziali convenienti ai costumi del secolo in cui parlarono. 2. Prescrissero al ceto de' fedeli leggi di ragion positiva onde modellarli tutti ad una via, purgata e retta, lasciatene da parte le altre perchè men belle e non già perchè fossero tutte riprovabili per se stesse: e questo rientra sotto al primo punto di vista. 3. Spessissimo condannarono gli eccessi e le frodolenze nelle usure. 4. Assicurarono il semplice e nudo mutuo, rigettandone quanto a tal semplice e nudo mutuo è contrario: nel che la carità si vede con occhio intento verso de' poveri. 5. Talvolta riprovarono il poter essere a parte degli utili dell' atto dell' uso ne' prestiti, quando un tal atto era stato ceduto propriamente. 6. Talvolta seguirono ad un' ora molte di queste cagioni: E 7. tal altra (ciò che è il cardine della controversia) approvarono il prezzo dell' uso ora in un modo, ora in altro, ed ora più generalmente, quando l'uso nè si dona, nè si dee donare, e non dovendosi donare, non si vuole donare. Scorriamo brevemente su questi punti, e mostriamone la verità e la concordia.

629 Primieramente, io dico che spesso in tale argomento i sommi Pontefici diedero regole prudenziali: e possiamo ciò ravvisare dal linguaggio stesso di que' supremi custodi della vigna del Signore. Certamente Innocenzo IV. dopo celebrato l'anno 1245. il concilio primo generale di Lione, trattenutosi alcun tempo in quella città vi scrisse (1) il suo *apparato*, o commentario ai cinque libri delle Decretali, e con tal suo apparato congiunse pur quello di Bernardo Compostell. suo cappellano. Ora in tal commentario nel titolo delle usure Innocenzo adduce su la proibizion generale di esse questa ragione (2): ,, *proibiscesi la usura*

(1) Thomas Diplomatius nella vita d'Innocenzo IV. premessa a que' commentarj.

(2) » *Ideo prohibentur ita generaliter usurae quia si liceret* » *eas accipere; omnia mala inde sequerentur: quia non intenderent*

„ *così generalmente, perchè se fosse lecito riceverla, de-*
„ *riverebbero da ciò tutti i mali, e quello principalissi-*
„ *mamente che gli uomini non attenderebbero alla col-*
„ *tura de' campi se non quando non potessero fare al-*
„ *trimente ; e così ne avremmo tanta carestia , da pe-*
„ *rirvene tutti i poveri.*

Innocenzo qui parla qual dottore privato (1): ma fa conoscere le cause le quali andavano per l'animo de' predecessori suoi li quali proibiron l'usura , e colle quali dobbiamo cautelarci nell' esame e final concetto della loro sentenza. Ora vede ognuno che la ragion principale qui datane non è intrinseca alla natura de' prestiti ma vien da semplice contemplazione economica, in quanto che, lasciatone liberissimo il corso, il dar su le usure si preferirebbe ad ogni agricoltura. Anzi tale ragione nemmeno va su tutti li casi, perchè se altri concedesse l'uso di quindici misure di grano, di olio, di vino ec. per un anno, onde avere per tale uso in prezzo una misura di grano, di olio, o di vino ec; questa una misura prenderebbe il nome di usura, e supporrebbe, e seconderebbe non escluderebbe il coltivamento de'campi. Oggi più distintamente ancora si direbbe che se l'agricoltura rendesse più che il dar su le usure sarebbe anteposta la prima alle seconde per quanto queste fossero permesse o non contradette. Ma che che sia della ragion d'Innocenzo ella manifesta in chi la propone un fondo di prudenza, una sollecitudine pastorale a frenare lo inondar delle usure, principalmente perchè i poveri non soccombano.

630 E di que' tempi si avea pure altronde cagion gravissima di circospezioni. Circa il secolo XII. come fu veduto nel capo III. di questo libro erano le usure, e gli

» *homines culturae possessionum nisi quando aliud non possent :*
» *et ita tanta esset carestia, quod omnes pauperes fame perirent.*

(1) Vedasi Benedetto XIV. nella prefazione al suo trattato *de Synodo Dioecesana.*

usurieri corsi in ogni disorbitanza. I generali concilii dove di usura parlarono in quel tempo e appresso, propriamente su questo eccesso inveirono, e questo riprovarono (§. 115. e seg.) Ma non ogni giorno si aduna un concilio. I Papi, capi e direttori sommi della Chiesa risentivano i mali della oppressione la quale si dilatava tra 'l pianto de' popoli, e stendeano come potevano la mano pietosa a rasciugarlo. E di qui nacque che i Pontefici di que' tempi in tante risposte speciali abborrivano altamente l'usura. Incaricati e custodi della benevolenza comune essi miravano a questo che un orror salutare s'intrinsecasse alle usure aspre, oppressive, quali erano le consuete; e la sorte de' popoli ne fu raddolcita. Io considero in questo numero massimamente Alessandro ed Urbano III. i quali precederono Innocenzo IV., il quale ci fece pur tralucere ne' suoi predecessori la mira di soccorrere l'agricoltura per la prosperità comune de' popoli.

631 Può dunque intendersi come talora le usure furono proibite generalmente secondo la esigenza de' tempi a punto come spesso vediamo da' padri disdetta a' figliuoli e figliuole taluna pratica, non perchè rea per se stessa, ma per la vicinanza sua verso il male. E si vietano agl' infermi le vivande e il frutto, e i liquori, e l'aperto e libero aere, e fin le troppe parole, dove le troppe parole dian ansia e disturbo, e mal essere in fine della persona. Ma questo è per la infermità, non perchè fosser tali cose da vietare senza pari circostanze.

632 Chi poi volesse un esempio luminoso di legge positiva dato dal capo e padre de' fedeli ai fedeli in una parte di questo argomento torni a considerare ciò che si scrisse intorno de' censi su la bolla: *Cum onus apostolicae servitutis* di S. Pio V. e vedrà come l'amore ingenuo di giovare e la voglia di precludere tutti gli abusi lo indusse a lasciar da parte tutte le altre maniere d'istituir l'annue rendite o censi, e darne la memoranda regola sua, quantun-

que si potea non dare, e potea richiamarsi nel modo che per molti popoli si riguarda come non data, o come richiamata. e disusata.

E così pure su la bolla *detestabilis avaritiae* emanata da Sisto V. l'anno 1586 fu detto che quel Pontefice avea proibito, è vero, come sparsi di usura tutti i contratti di società con salva la sorte e gli annui frutti, ma che la universalità della proibizione è di ragion positiva, e non degli evangeli, e non de' naturali diritti. Dond' è che molti di que' contratti approvati per autori di alto credito niente soffrirono o pochissimo per quella bolla, e rimasero nel corso dell' uso, non ripugnandovi Sisto medesimo. In somma quel Pontefice volea la egualità con tutti, e non che l'uno de'socj espilasse l'altro, singolarmente se più povero. E dove non si verificava quella espilazione non era da applicarci la virtù riparatrice di quella bolla (1). Abbia dunque o non abbia del positivo; lo scopo era la benevolenza del genere umano.

Aggiungiamo che Gregorio XIII. esimè li Siciliani dalla bolla di Pio V; e concedette loro di conformarsi alla precedente di Nicolò V. dicendo che nella Piana ci erano più cose non necessarie all' indole de' censi: cioè, vi eran dunque più cose di semplice ragion positiva. E perciò scrisse apertamente il Cardinal de Lugo *de justitia et jure disputat. 27. de censibus* sect. 9. n. 123. *Sicut enim duplex est simonia, altera contra jus naturae, altera contra jus solum positivum ad effectum incurrendi poenas simoniacis impositas; sic etiam post hanc Bullam* (Pii V de censibus) *est duplex usura distinguenda, una ex natura rei, et contra jus naturae, altera juris* positivi *ad effectum incurrendi poenas usurariorum.*

(1) Fu divulgato che per tal bolla rimaneva proibito il contratto *trino*, ma ciò ne vi apparisce, nè si può concedere; considerandone lo scopo della bolla, e ciò che sia quel contratto.

633 Ecco dunque su tale argomento risposte date a questo e quel consulente, anzi che alla chiesa universale con giudizio fermo e certo, e commando indispensabile. Ecco leggi di prudenza, leggi di ragion positiva, leggi contemperate alla condizion de' tempi e de' fedeli, leggi che gli stessi Pontefici modificarono e variarono, o su la variazion delle quali, almen fuori dello stato loro, consentirono essi medesimi, paghi di aver cercato il meglio; quantunque il meglio tanto sia nelle circostanze contraddetto.

E certamente Benedetto XIV. rinovatasi a' suoi giorni la disputa sulle usure come altrove abbiam dichiarato (§. 149. 474. 526.) assicurò quanto è da custodire e seguitare sul nudo e semplice mutuo, cioè quando l' uso del danaro si dona, o si dee donare, e lasciò come indiscusso e indefinito quanto concerne il prezzo dell' uso dei danari conceduto per tempo certo, quando l' uso non si dona, nè si dee donare, e non dovendosi donare, non si vuole donare. Con che egli stesso, legittimo interprete delle cose dei suoi predecessori, segnò la linea entro la quale si dovea stare a suoi tempi, qualunque fosse la serie o condizione delle leggi prudenziali o positive e parziali su questo argomento, salvo le speciali circostanze degli stati della Chiesa. E questa è tuttavia la linea direttrice in tale argomento.

634 E qui piacemi considerare un caso famoso di proibizione per una maniera di concepire il contratto, e non per tutte.

In Baviera, come altrove nella Germania, si dava il danaro all' annuo cinque il cento per tempo determinato, o libero e da restringersi, quando che fosse, dall' uno o dall' altro de' contraenti. Guglielmo duca di Baviera adombratosene, interrogò più volte Gregorio Papa XIII. su la moralità di que' contratti, stesone il caso in forma certa, qual si legge qui sotto (1).

(1) Ecco la forma del caso proposto. „ Titius in Germania pecuniam habens, eamdem Sempronio *cujusvis conditionis homini*,

E quel pontefice dopo le replicate istanze l'anno 1581. ai 27. Maggio rispose congruamente al modo e forma del caso proposto, ma come privatamente, in un Breve al Duca, e con riserve insieme e sospensioni le quali additavano la circospezione di lui singolarissima, come stesse di qua da' limiti del voler definire, e comandare una legge. Egli disse: *Il contratto è usurario* (per questa ragione.) *Imperocchè non può ridursi ad altra specie di contratto se non al mutuo* (gratuito per se stesso) *colla convenzione del lucro ricevuto dallo stesso mutuo* (gratuito per se stesso). . . . . *Se per altro*, aggiungeva, *in Germania vi è qualche contratto celebrato sott' altra forma e maniera in cui si riceve il cinque per cento; non intendiamo per la presente risposta nè condannarlo nè approvarlo* (1).

„ ad nullum certum tempus, sed pro arbitrio debitoris *distrahendam*, ea lege tradit ut Titius ex pacto et civili obligatione (quae „ aliquando in eisdem litteris, interdum in aliis adjicitur) jus habeat quandiu eadem pecunia apud Sempronium relinquitur, accipiendi quotannis ab eodem Sempronio quinque florenos pro „ singulis centenariis, et postea totam summam capitalem. De tempore autem quo restitutio capitalis fieri debeat, licet interdum aliquid certi determinetur, ut plurimum tamen nihil statuitur, ut „ quandocumque voluerit (utilitate interim percepta, in partem „ sortis non computata) contractum rescindere possit, dummodo „ is qui contractum rescindit alterum sex menses antea praemoneat etc.

(1) Ecco la risposta originale: „ Contractus modo et forma „ praedictis celebratus usurarius est. Neque enim ad aliam speciem „ quam mutui cum conventione lucri ex eodem mutuo accepti reduci potest. Ex quo consequitur ut per nullam consuetudinem „ aut legem humanam excusari, neque ulla contrahentium etiam „ bona intentione defendi possit. Cum sit jure divino et naturali „ prohibitus: qua etiam ex caussa nemini sive diviti sive pauperi „ et quamtumvis miserabili personae hujusmodi contractum celebrare, lucrumque ex illo acquirere aut retinere licet.

„ Si tamen in Germania aliquis est contractus in quo quinque „ pro centum accipiantur aliis modo et forma quam supradictis ce-

Quì si vede riprovata una forma, e non tutte, ad ottenere il cinque per cento: cioè manca la universalità di ogni proibizione: ciò che basterebbe per noi. E quella clausola di riserva mette in tanta sospensione da poter vedere il caso con altre circostanze e spiegazioni. E di qui fu che la universale obligazion vi si tace di credere con fede divina che così è, non altrimente. Cioè quella risposta tiene i caratteri della privata opinion di Gregorio anzi che di una decisione.

Nondimeno ristringendoci ai particolari, valse per la riprovazione il dirsi nel caso proposto da Guglielmo, che il danaro si dava a Sempronio *cujusvis conditionis homini* (1): con che s' intendeva anche il povero vero ne' tanti e tanto varj casi di sua penuria: ciò che le mille volte abbiam detto non esser permesso per l'evangelica legge, nè per la naturale; e ci porrebbe nel caso del nudo e semplice mutuo il qual deve essere gratuito in tutto, nè come tale si mantiene (§. 455). E lo aggiungersi nel caso proposto che la moneta si dà *arbitrio debitoris distrahenda* significava in tali materie che davasi con piena traslazione di dominio, e perciò, che secondo le maniere, comuni allora, d' interpetrare si dava con la cessione o donazione totale insieme dell'uso. Or ciò era proporre un caso di mutuo compiuto, o da intendere più in questo modo che in altro. E non è maraviglia che intorno a tal caso fu risposto come si risponderebbe a punto sul mutuo preciso, e realissimo, o gratuito in tutto, e del quale se ne voglia un prezzo o mercede; e se un mutuo supposto tale fu non semplicemente ma nel darne la ragione (2), e tra le conseguenze riguardato come contra-

„ lebratus, non per haec tamen damnare aut approbare intendimus,
„ donec specialis fiat de eo expressio.

(1) Vid. Franciscum Zech. Dissertat. 3. circa Usuras §. 262.
„ et seq. et 288.

(2) Melchior. Can. de loc. Theol. lib. 6. cap. 8. in responsione ad quartum argumentum. „ In conclusione Pontifices summi errare nequeunt si fidei quaestionem ex apostolico tribunali decer-

rio ai naturali diritti e divini ; quantunque pur si misero dei limiti, se il caso o la intelligenza del contratto fosse diversa; come dipoi per diversa la spiegarono i Bavari stessi (1), attemperandovisi lo stesso Guglielmo.

635 E qui sarebbe da valutare anche la istanza che aggiungo per la quale si chiede : quando mi si presenta un caso , come io debbo concepirlo secondo che lo intende il proponente, o secondo che lo intendo io ? È vecchio canone di logica che le parole son da interpretare secondo il senso che ne tien chi le adopera. Circa il secolo XIII. e di poi s'intendeva che il danaro si consuma con un primo uso, e che nel prestarlo se ne trasferisce il dominio. Come doveasi dunque interpretare un caso proposto sul mutuo? co' sensi ora detti, o con altri ? E se interpretandosi ne' sensi ora detti a punto si favoriva, quando più bisognava, la universal beneficenza verso il genere umano, si potrebbe senza rimorso mai rimproverare chi per favorirla in tanto bisogno, a punto così avesse interpretato come s' interpretava ? E non avrebbero fin gli stessi principi potuto ciò fare se ne era il vantaggio negli stati loro per l'autorità suprema colla quale vi presiedono e reggono ? Or tale fu la circostanza de' sommi Pontefici verso de' fedeli in que' secoli men chiari. Si riprendano se si vuole, ma perchè troppo amarono il soccorso de' poveri , e perchè tennero la condotta di padri, dove altri non tennero, e forse non tengano quella di figli.

636 Oggi però le circostanze sono variste : la cupidigia di opprimere è meglio raffrenata dalla dolcezza dei costumi, e diciamo dalle tante cure verso ciò spese dai Papi.

„ nant Sin vero pontificum *rati ones necessariae non sint*, *ne dicam* „ *aptae*, *probabiles*, *idoneae;* in his nihil est immorandum. Non „ enim pro caussis a pontificibus redditis, tamquam pro aris et fo- „ cis depugnamus.

(1) Zech. Dissert. cit. §. 268.

L'abbondanza sopravvenuta de' metalli preziosi ne ha moltiplicato i possessori, e così quelli che dien con usura in più agevol maniera. La questione è distinta, e divisa, e circoscritta ne'suoi precisi confini. Si eccettua risolutamente il caso de' poveri: nè si tratta affatto di mutuo o prestito, gratuito nella origine o necessità dell'esser suo. La questione è concentrata ai non poveri, e senza l'idea nemmeno di prestito. Si tratta del prezzo di un uso reale e distinto dalla moneta: di un uso il quale non si dona, nè dobbiamo donare, e, non dovendolo donare, nol vogliamo donare: nè si concede come intervenuta questa traslazion di dominio, la quale anzi, secondo che io ne giudico, ripugna nei termini, come nel §. 288. fu dimostrato. E dentro questi limiti la discussione è generale, non per questo o quel caso: concerne il magistero del capo con giudizio preciso, fermo, certo, obbligativo verso la universalità dei fedeli se la materia si giudicasse spettare alla fede propriamente. E qualunque giudizio fossene stato dato in que' secoli cioè dal XIII al XVIII se generalmente fu mai dato, niente si opporrebbe al giudizio che ora sen darebbe: perciocchè allora s'intendeva di una cosa ed oggi di un'altra: ovvero allora s'intendea di una cosa la qual comprendea casi da eccettuare, ed oggi s'intende di cosa, mondata e separata in tutto da quei casi.

637 Tornando in sentiero concludo che il caso proposto da Guglielmo si dee richiamare in tutto all'Enciclica di Benedetto XIV. Non ignorava questi la risposta di Gregorio XIII (1): ma egli vide che quel caso comprendeasi

(1) Il breve di Gregorio XIII. al duca di Baviera fu stampato dal Ballerini in Bologna fin dal 1744. un anno prima dell'Enciclica pag. 54. dell'opera: *La Dottrina della Chiesa Cattolica circa l'usura dichiarata e dimostrata contro le pretese della novella opera intitolata*. Dell'impiego del danaro libri III. Verona 1744.

È fuori di ogni regola che nell'esame tenuto in Roma per occasione dell'opera del Maffei (impiego del danaro) non vi si considerasse pur questa del Ballerini contro il quale era nata quella

anch'esso nella Enciclica sua, e ne tacque, nella guisa che pur tacque di altre risoluzioni le quali potendosi spiegare come positive e non di precisa definizione in fede ricevevano in quell'Enciclica il congruo limite e senso di convenevole esposizione.

638 Continuando il nostro commentario diciamo ancora che talvolta le proibizioni provennero da un misto di tali considerazioni. Per es. Alessandro VII. tra l'an. 1665. 2. Ottobre e l'an. 1666. 18. Marzo proscrisse 45. proposizioni tra le quali la 42 su le usure così concepita : *licitum est mutuanti aliquid ultra sortem exigere si se obliget ad non repetendam sortem usque ad certum tempus.*

Quel licet mutuanti è troppo generale : comprende anche i prestiti dovuti per beneficenza e carità verso il povero ne' quali non è lecito affatto imporre le usure; e perciò la proposizione era da ripudiare. Può quel *mutuanti* esser preso per chi desse danari con piena traslazion di dominio come dianzi dichiaravamo ; e poteva quel *licet* esser considerato come contrario ai pontificj decreti. Dee poi valere principalmente che non è l'obligarsi a non ripeter la sorte per tempo certo (quasi vendasi il tempo unicamente come in antico si pensava §. 311. not.) ciò che dà propriamente un titolo ad un frutto, ma il titolo vien dall'uso, e sua preziosità , posto che non si doni, nè si debba donare! Così li Romani Pontefici colla precision loro richiamavano alla sincerità dei concetti , e del cuore.

Tra le risposte date, parmi per più di un riflesso, illustri, e famose ancora per l' ambiguità de' commentarj si

del Maffei (Impieg. del danaro lib. 2. cap. 4. p. 299. Ven. 1790): massimamente per le Prelezioni su la usura innanzi la seconda parte delle opere di S. Antonino pubblicate da esso Ballerini. Il P. Concina ci fa sapere che Benedetto XIV. verificò l' esistenza di quel Breve. Ved. *Esposizione del Dogma che la Chiesa propone a credersi intorno all'usura* pag. 82. Napoli 1756. In questa il Concina sorge a confutare *l'impiego del danaro* del Marchese Maffei.

colloca pur la seguente di Gregorio IX. Egli fu richiesto se chi presta danari per es. qui in Roma ad uno il quale ne abbisogna oltre mare, lontano nel continente, ed assume in se li pericoli del ricapito nel luogo del bisogno pattuendone un frutto dovesse tenersi per usuriero: e Gregorio rispose che era da tenercisi (1).

Egli non disse assolutamente *usurarius est, sed est censendus*. Con che ci richiama a pensare che ciò era per diritto positivo, e sul grande intento che tutto fosse beneficenza tra'cristiani. Vi è chi pensa pronunziata qnella pena da Gregorio per gli eccessi delle usure in quei giorni onde spaventarle. O piuttosto così rispose perchè chi dava i danari obligava chi li chiedeva a commettergli quelle assicurazioni, onde aversene un titolo per le usure a fronte delle leggi: E tale obligamento era violentare non beneficare. Avvertiamo ancora che quel *censendus* può riguardarsi come uno de' vocaboli adoperati a significar l'opinione; e però questa è come una delle risposte le quali secondo che notava Melchior Cano esprimevano l'opinion del Pontefice (2).

639 Le risposte dunque de' Romani Pontefici su le usure talvolta sono prudenziali, o di ragion positiva, per un meglio

(1) Lib. V. Decret. tit. 19. c. 19. Gregorius IX. Fratri R. » *Naviganti vel eunti in nundinas certam mutuans pecuniae quantitatem, pro eo quod suscipit in se periculum, recepturus aliquid* » *extra sortem; usurarius est censendus. Ille quoque qui dat decem* » *solidos etc.* » Questo caso assai differisce dal *cambio marittimo* come oggi chiamano. Vedi *Corso di Dritto Commerciale* di Gaetano Marrè par. 2. §. 219. e seg. Genova 1822.

(2) Il contesto ben considerato ha fin qui fatto e farebbe assai dubitare se in vece dell'assoluto *censendus* debbasi leggere *non censendus*, ommessane la negativa per parte dei trascrittori e delle stampe. E variata la lezione, ne cessa tutta la difficoltà, solita derivarsene. Il March. Maffei pensa a punto tralasciatane per negligenza la negativa lib. 2. cap. 3. *Impiego del danaro*: e così pensala tralasciata il P Rossignol nel suo trattat o *de l'usure* ove parla delle decisioni de'Papi su l'usura §. 4.

desiderato ne' popoli e sempre con vista di carità profonda verso il genere umano, massimamente a conforto de' poveri: talvolta esclndono le frodi e gli eccessi; o provengono da più cause insieme: tal'altra, come ora, specialmente, assicurano il nudo e semplice mntuo da ogni nsura o mercede, riducendo alla forma di caso indefinito e disputabile scientificamente, o piuttosto che ridurvelo, lasciando come indefinito e disputabile il caso estesissimo, se possa pattuirsi alcuna mercede su l'uso dei danari quando quest' uso non si dona, nè si dee donare, e non dovendosi donare, non si vuole donare.

Fu questo un aperto e segnalatissimo benefizio della Enciclica di Benedetto XIV. Eppure al nascere di quella si gridò per l'Italia che niente si era definito o portato a luce migliore (1). Gli antori di quel grido non intendevano tutta la disputa, e come ciò che era di ragion positiva o senza i caratteri di universale e difinitiva risposta sn questo argomento richiamavasi alle sole norme del vangelo e della natura, su che a punto la suprema antorità si desiderava.

640 È verissimo che quando i sommi Pontefici parlarono nei Concilii generali, o a nome di questi, nelle usure condannavano l'insaziabilità, l'eccesso, e non tntte generalmente le usure, esclusane ogni eccezione, come da noi si dimostrò nel capitolo quinto del libro primo, e come poco dianzi fu ricordato. Pur da ciò non differisce per la Enciclica sua Benedetto XIV. quantunque il parlare vi adoperasse qual si adottò dalla scuola dopo il secolo XII. Imperocchè rignardandolo nell'intrinseco sno, egli condanna o riprova qualunque giunta, o soprappiù chiesto, preteso, esatto nel mutuo o prestito originale o semplice e nudo, cioè quando l'uso del danaro si è donato, o si dee donare. Allora poi qualunque giunta è contro ragione, e però con frodolenza, e con eccessi. E dee negli eccessi ancora notarsi la sua gradazione. Qui ne

(1) Concina *in praefatione commentarii.*

basta d'intendere come ciò che fu prescritto da Benedetto XIV. intorno le usure consente con ciò che ne diedero altri Pontefici ne'concilii, o nel nome di questi.

Ond'è che egli seppe concordare pur la sentenza pigliata nelle scuole dopo il secolo XII. a quella tenuta in mira ne' precedenti. Il divario sta in questo che Benedetto XIV. circoscrisse il mutuo al mutuo originale nel quale affatto non si considera l'uso dall'imprestante, o vero al caso in cui si considera ma si dona o dee donare l'uso somministrato col prestito; laddove per alquanti della scuola dopo quel secolo qualunque somministrazione di danari, o simili per tempo certo si tentò riguardare a punto come un mutuo dove l'uso si dona o si dee donare: ciò che essere non poteva. (Ved. cap. 1. e 2. di questo libro, come il §. 621 e le sue note).

641 Quantunque poi ci mancassero tali considerazioni quando l'uso dei danari per tempo certo non si dona, ne'si dee donare, e però si vuole non donarlo ma pattuire; ci rimarrebbe sempre come conciliatrice bonissima la distinzione altrove dichiarata (§.388 e seg.) tra l'applicabilità della moneta e l'atto dell' uso della moneta. Imperocchè è vero che niuna giunta può esigersi per l'atto dell'uso e suoi vantaggi; essendosi gli atti di quest'uso appunto ceduti: ma è pur vero insieme che alcun incremento o giunta o prezzo si può chiedere, e chiesta esigere per l'applicabilità di essa moneta la quale induce potenza ad operare, e la qual si contratta come sul chiudere del secondo libro fu dimostrato, sebene ivi parlavasi propriamente dell'uso delle monete, e qui la materia s'intralcia con l'idea di prestito o mutuo. Si considerino le risposte de'pontefici, per es. d'Innocenzo XI; e si vedrà che prendono luogo sotto l'uno o l'altro ramo di questa distinzione per armoniosa maniera e non esclusiva dell'altro.

Con questa partizione possiam distribuire per la varia sentenza il caso proposto dal Duca di Baviera. Era proibito l'utile da pretendere per l'atto dell' uso, e con ciò non trova-

vasi giusto il contratto (1), ma rimaneaci da considerare ciò che può l'applicabilità la quale era propriamente sentita e mirata da negozianti, quantunque non ispiegata quanto bastava, ma la quale poi fecero valere con altre interpretazioni.

642 Ora diciamo del prezzo dell' uso delle monete approvato alcuna volta da' sommi Pontefici e dalle sue congregazioni, uditone il sentimento di lui.

Dal titolo XIX. del libro V. delle Decretali è chiaro che Innocenzo III. seguito in ciò da altri Pontefici approva il frutto dei danari dotali promessi e non pagati, o fidati a mercadanti onde averne un annua pensione in sostegno delle donne. Ciò che fu avvertito dal Broedersen (2) e poi dal Cardinale de la Luzerne (3) e tante volte avvalorato dalle decisioni del Supremo tribunale della Rota in Roma. E non dicasi già che lungo è il divario dei danari dotali, come obbligati e correnti al sostegno de' pesi matrimoniali. Imperocchè ciò prova che l'uso è parziale (§. 227.), cioè particolare, e diretto a tale opera, e che questo appunto si paga, e non già che non pagasi affatto l'uso dei danari.

E qui ricordiamo l'approvazione solenne fatta nel Concilio V. Lateranense da Leon Decimo de' Monti di Pietà ne' quali concedesi danaro ai poveri con picciolo interesse pro-

(1) E qua riducesi, io penso , la risposta di Gregorio XIII. ove dice: Il contratto è usurario, perchè non può ridursi ad altro che ad un mutuo *cum conventione lucri ex eodem mutuo accepti.* Non badavasi di que' giorni alla separazione tra i diritti per l'atto dell' uso e per l'applicabilità della moneta. Facciasi la separazione ; e mostreremo ove bisogni la concordia.

(2) De usuris licitis col. 1191. 1195.

(3) Concil. Lateran. V. an. 1515. Bulla Leon. X.

» Declaramus et definimus Montes Pietatis antedictos per res-
» publicas institutos, et auctoritate Sedis Apostolicae hactenus pro-
» batos et confirmatos, in quibus pro eorum impensis et indemni-
» tate aliquid moderatum ad solas ministrorum impensas *et alia-
» rum rerum ad illorum conservationem* ut praefertur , *pertinen-
» tium* pro illorum indemnitate dumtaxat absque lucro eorumdem

porzionale col quale supplire alle spese del ministero o delle altre cose appartenenti alla conservazione di essi monti. Ora una delle cose o mezzi per conservarli è tener danari pronti, e cercarli se non si abbiano: e ciascuno intende che non è facile cosa averli senza compensi, interessi, o frutti proporzionali. Quell' approvazione dunque nella sua generalità non esclude il potersi, bisognandone, pigliare, e però dare danari dai ricchi col prezzo dell' uso, o frutti che chiamano.

Il Pontefice aggiunge che un tal mutuo ricevuto dai monti di Pietà non si dee per alcuna maniera riprovare, anzi esser meritorio, e doversi lodare e approvare e non tenere per usurario. E pure una giunta proporzionale si esige pe' danari somministrati: vuol dire in tal dichiarazione le voci *usura* ed *usurario* significano giunta *prava*, e riscotitore di giunte prave. E così non ogni usura e per se prava: o ciò che è lo stesso, non ogni giunta di là della sorte è malvagia.

Avvertiamo che la dichiarazione e definizione di Leon Decimo concerne ancor essa non la generalità di danari somministrati ad uso con prezzo, ma il caso specialissimo quando si concedono per uso e sovvenzione della classe de' poveri col mezzo di un ministero e di un banco. Ma la ragion preliminare adoperata da quel Pontefice a giustificare le tenui usure o giunte ne' Monti di Pietà, corre verso tutti i prestiti. Imperocchè dice in que' monti *licite ultra sortem exigi et capi posse non nihil licere: cum regula juris habeat, quod qui commodum sentit onus quoque sentire debeat, praesertim si apostolica accedat auctoritas.* Non dissimulo che il Pontefice riferisce quel discorso come tenuto dai fautori dei Monti di Pietà: ma egli ne sie-

» Montium accipiatur, neque speciem mali praeferre neque pecca-
» ti incentivum praestare, neque ullo pacto improbari, quin imo
» meritorium esse et laudari et probari debere tale *mutuum* et mi-
» nime *usurarium putari.*

gue il partito, e lodane l'amore della *pietà* e della *verità*. Colle quali espressioni non poco ci si dice su la massima *qui commodum sentit, onus quoque sentire debet*; tanto decantata dagli approvatori di un prezzo nell' uso de' prestiti. E notabilissimo è pure quell' aggiungersi: *praesertim si apostolica accedat auctoritas*, quasi l'affare sia di semplice ragion positiva: e certo entra a decidere o dichiarare dicendo: *Cum haec ad pacem et tranquillitatem totius reipublicae Christianae spectare videantur, sacro approbante concilio declaramus et definimus ec.* La ragion di decidere son la pace e la tranquillità de' Cristiani, una regola di diritto, e l'autorità della sede apostolica. Di qua prende le mosse la pietà del Pontefice a sentenziare. E que' monti furono canonizati, e la mendicità consolata, e la contraddizione costretta a tacere fin coi vincoli della scomunica da incorrere nell' atto stesso. E la salutare istituzione, disamata da alquanti, come fautrice delle usure, diminuì la esorbitanza di queste incomparabilmente: perocchè gli usati ad esercitarle videro mancate a se le ricerche, e quindi avvilita la merce la quale somministravano a prezzo, per tempo certo. E tale vicenda si vedrà tanto più rinovata verso tutte le usure, quando i ricchi (che pur ce n'è) timorati del Signore si facciano non temere ma comprendere che niuna inginstizia è nelle miti e discrete verso i non poveri, e vi si acconcino colla sobrietà loro essi stessi, lasciando gli oppressori senza ricerche, o con poche, cioè senza le occasioni per opprimere, o con assai diminuzione di queste. Nè più vedremo tanta massa di danaro concentrarsi presso chi non ci ama, nè i fedeli assoldarsi presso loro, o mendicarvi con biasimo nostro.

Finalmente se ricordiamo quanto fu detto su' censi nel capo quarto antecedente; riconosceremo che l'approvazione di quelli fattane da' sommi Pontefici inchiude per seguela strettissima l'approvazione dell' uso delle monete pattuito con prezzo. E questa è l'approvazione più ampia che possa

dedursene. E potrebbe tal discorso estendersi anche ad altri titoli considerati nel capo IV. e V. di questo libro li quali pur si leggono approvati: nè sono poi altro se non la preziosità dell' uso del danaro (§§. 589, 607).

643 Ora venendo alle risposte in nome de' Pontefici su l'uso dei danari, valutabile a prezzo certo, un caso ne leggo osservabilissimo, tratto dalle decisioni della Sagra Congregazione del Concilio (1). Ridottosi in Perugia alla estrema indigenza il Monte di Pietà detto *Casolino*, e cercandovisi un rimedio; la sagra Congregazione del concilio concedette ai Rettori di quel Monte lo esigere il tre per cento dagli oppignoranti, prima per un tempo dato, poi due volte per un dieci anni, e quindi per tempo indefinito sino a tanto che si ristabilisse il primitivo fondo del Monte in somma di scudi quattordici mila.

Qui la ragion che si allega non è il lucro che cessa, non il danno presente il quale ne risulta, ma il bisogno di ristabilire un fondo di 14000 scudi qual si avea nella creazion di quel Monte. E si ottiene l'autorizamento al tre per cento dalla Sagra Congregazione, uditovi ancora il sommo Pontefice. Un tal frutto non è già dal mutuo in forza del mutuo: esso era prezzo dell' uso al tre per cento: ed il contratto su l'uso come altrove fu dichiarato (§. 450. ec.) è un contratto diverso dal mutuo o prestito, ed estrinse-

(1) Tom. 4. pag. 457. num. 23.
Ad ultimam inopiam devenit Mons Pietatis Casolini *Perusiae civitatis, ita ut indultum temporarium obtentum fuit Apostolicum exigenti scuta tria pro quolibet centenario . . . Deinde annuit pro indulto ad decennium, facto verbo cum Sanctissimo: et Episcopus incumbat investimento faciendo. Decennio transacto ex usuris oppignorantium aucta non fuit sors usque ad summam quam Mons in actu erectionis habebat . . . . Sacra Congregatio concessit ad aliud decennium: et scribatur Episcopo quod anno quolibet* investiatur *summa quae annuatim supererit . . . Deinde eisdem semper stantibus caussis . . . prorogatur indultum usque dum redintegratum fuerit primaeva dos montis in summa scut.* 14000.

co affatto al prestito. E sia pure che quelle somministrazioni di danari, salvo le spese del ministero e del luogo, si dessero un tempo quasi gratuite ai poveri, o semipoveri e simiglianti. La nuova e provisional condotta la quale vi s'intimava assai dichiarava che in qnel Monte per quel tempo non si volea trattare del nudo prestito o mutuo, ma soltanto dell' nso dei danari a prezzo definito del tre per cento, in gnisa che il povero il quale chiede per le necessità della vita non si dovesse colà rivolgere, ma cercare altronde l'opportuno soccorso.

Somiglia alla precedente la concessione di Clemente X. al Monte di Ferrara di poter esigere (1) ne' pegni il sei per cento con applicare di qnel sei un quattro per le usnre dei debiti, ed un due per le spese; e ciò sino alla estinzione dei debiti.

Vediamo dunque antorizati dei casi di uso di moneta conceduto con durata certa, e pattuito, o da pattuire con prezzo.

644 Or queste distinzioni, considerazioni, e fatti sono di tal condizione da vederne e poterne difendere pienissima la concordia de'sommi Pontefici su l'argomento delle usure lecite, o non lecite, proibite o non proibite. Imperocchè dovrem ravvisare che sempre la prudenza li condusse e lo spirito dell' Evangelica benevolenza, sempre l'amore del retto e del vero, più cercati dagli nomini per ansia d'intenderli che di custodirli. E finalmente ravviseremo che di quelle risposte forse niuna presenta i caratteri men dubbj o più prossimi e certi di una istruzione universale in tntto questo argomento, obligativa per la chiesa, quanto la Enciclica di Benedetto XIV. qnantunqne diretta ai Vescovi, ed Arcivescovi ec. d'Italia; anzi che di tutto l'universo: e che questa concilia tutto assicurando ciò che si debbe al mutuo, considerato in sestesso: e lasciando indefinito il caso delle usure moderate, quando non si tratti di un tal mutuo semplice, nudo, o gratui-

(1) Collezione citata Tom. 7. p. 347.

to per essenza sua. Anzi nemmeno espresse di riguardare l'uso dei danari contrattato a prezzo, esso per se propriamente senza i concetti di mutuo o di prestito. E ciascun vede come altre volte abbiamo notato che altro è l'uso di una cosa ed altro la cosa. Altro contrattare su quello; altro su questa.

245 E penso che in seguela di questi lumi, omai dimesticatovisi l'animo, si vide poi con tranquillità sul chiudersi del secolo di Benedetto XIV. quanto siegue.

Negli anni 1796. e 1797. in Roma e per tutto lo stato Ecclesiastico su l'invito e bisogno di Pio VI. fu portata alla Camera Apostolica una quantità grandissima di argenti: chi ne volle il prezzo lo ricevè sul fatto; e chi lo rilasciò per gli usi del principato ne pattuì la restituzione tra dieci anni coll' annuo frutto intanto del cinque per cento del valore del capitale. Ecco una somministrazione dell' uso dei danari per tempo certo e con prezzo congruo dell' uso: e non si udì già chi gridasse alle usure e chi sentisse rimorso a quel prezzo o compenso e frutti. Ben ho memoria anch' io ma non distinta de' modi del fatto occorso a miei giorni: trovolo però descritto come l'ho narrato da Gianvincenzo Bolgeni teologo della sacra Penitenzieria nella sua dissertazione inedita intitolata *impiego del danaro* al capo VI. della parte seconda. Ma i tempi procedono: e come via via dan fiori e frutti; così nuove cognizioni e seguele.

CAPO SETTIMO

NUOVA E BREVISSIMA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA CHE TRATTIAMO E CONCORDANZA DEI PARTITI.

646 Ma giunto omai presso al termine reputo spettacolo non dispiacevole a chi legge, che io facciami come da capo e delinei con pochi tocchi quasi un trattato nuovo, e

con tanta liberalità che tutto concedasi a tutti, e se ne intenda che ciascuna delle parti litiganti tien sua ragione, e che si disputa nella concordia, malveduta, perchè ciascuna delle parti sente moltissimo ciò che dice essa, ma non moltissimo i detti dell' altra. Or eccoci a questo compendio brevissimo e liberalissimo in piena concordia.

647 Di che si disputa mai? A punto se nelle somministrazioni di danari o simili cose *fungibili* per tempo certo possa pattuirsene un prezzo congruo e proporzionale per l'uso di tutto quel tempo. Che ne sentenzia l'una parte? che niun prezzo affatto se ne dee pattuire nè esigere; perchè ogni somministrazione di danaro per tempo certo è sempre un mutuo o prestito: e ne' mutui è suprma legge consecrata nelle scuole: *ex mutuo vi mutui nihil exigi potest*: *cioè che dal mutuo o prestito in forza del mutuo o prestito niente sen può chiedere, nè, chiestolo, ricevere*.

Che vuole e ne insegna mai l'altra parte? a punto che un tal prezzo dell' uso si può pattuire e chiedere, dai non poveri, e che senza malvagità si può chiedere e pattuire.

648 Ora io dico che verissima è la sentenza che *ex mutuo vi mutui nihil exigi potest* cioè che *dal mutuo in forza del mutuo niente sen può pattuire nè esigere*; ma perchè verissima è questa sentenza per ciò a punto è pur vera ancora quella de'contrarj. Dimostriamolo.

Come si dee per analisi diligente nella formola: *dal mutuo o prestito in forza del prestito niente si può pattuire nè esigere, nè percepire*: dove è la voce di *mutuo, o prestito* sostituiscasi la definizione di ciò che è mutuo o prestito; e ne avremo. *Dalla moneta o simile conceduta per tempo certo con patto di restituirla niente si può pattuire in forza di essa conceduta per tempo certo con patto di restituirla*.

Ora nella moneta o simile cosa fungibile conceduta per tempo certo con patto di restituirla si dee distinguere un doppio patto e tempo, uno in cui non si dee restituire, ed uno

in cui si dee restituire. Per esempio: impresto cento scudi per tre anni: questo prestito o concessione involge il patto e quindi la precisa obligazione e diritto, che durante il corso dei tre anni non si debbano restituire, ed involge il patto, che spirato quel tempo si debba restituire. Se dunque è vero il principio che *dalla moneta o simile data con patto di restituirla niente si può esigere in forza di essa cosa data con tal patto di restituzione*; siccome nel prestito per es. nel caso nostro dei cento scudi per tre anni vi è il patto su di un tempo in cui non si debba restituire; dunque per tutto questo tempo dovrà valere il contrario: cioè dovrà valere che si può esigere e percepire o pattuire un frutto, un utile, un interesse, un'usura, in somma un provento, comunque voglia nominarsi. E veramente, restituire e non restituire son cose contraposte, per il patto che la cosa data debbasi restituire si vuole e s'insegna che niente si può esigere, nè percepire. Dunque per il patto che non debbasi restituire si dee volere ed insegnare che si può esigere e percepire alcun bene o giunta sopra la cosa data in proporzione del tempo e cosa col patto di non restituire. Ma tutto questo tempo è il tempo a punto in cui dura il contratto dell'uso conceduto. Dunque tale insegnamento è per tutto il tempo dell'uso conceduto, ossia per l'uso in tutta la durazione concordata del tempo.

Così quando si levi l'involucro delle parole, e si venga all'idea nuda, siam trovati dire con ciò che noi vogliamo pur quello che dagli altri si vuole. E perchè fuori dei metodi delle scienze vi è il cuore più che l'artifizio, spesso occorre che vi s'intende con più nettezza e precisione che non dietro quei velami, co' quali ci s'infittisce la notte dove cerchiamo i chiarori della verità.

É dunque verissima la massima che *ex mutuo vi mutui niente si può pattuire nè esigere*, ed a punto la verità di questa m'involve, e m'induce a concludere *che dove l'uso del danaro non si dona nè si dee donare io posso pattuire un congruo e propozional prezzo di quest'uso per-*

tutto il tempo innanzi il debito e maturità della restituzione.

649 Ma quando l'uso del danaro affatto non si considera nè si vuol considerare, ovvero quando si dona espressamente, o si dee donare; allora niente si può esigere sebben siavi il patto di non dover restituire durante la concessione. Imperocchè il non volersi considerar l'uso affatto, ovvero il riguardare il dono fatto dell'uso o l'obligazione a donarlo non soffre o rigetta qualunque successiva pretensione su quest'uso già ridotto da noi stessi come se per noi non esista o non debba esistere. E di qua penso esser nato che Benedetto XIV. nell' accoglier propiziamente quella sentenza tanto ripetuta nelle scuole che *dal mutuo in forza del mutuo niente si può pattuire nè esigere* parlò di guisa che in ultimo risultamento ristrinse il mutuo all'originale e nudo e semplice mutuo. Egli vide la discordia nelle parole ma la concordia ne'finali voleri di ognuna dove l'uso delle monete nè si dona nè si debbe donare. Ma tutte vide le due parti concordi come nelle parole così nel comune volere quanto all'originale e semplice e nudo mutuo.

650 La formola pur consueta presso di alquanti *ex mutuo ratione mutui, vel ratione sui*(1) *nihil exigi potest* equivale alla precedente: *dal mutuo in forza del mutuo niente si può esigere* o *pattuire di aumento* o *frutto*. Imperocchè quella voce in *forza* significa a punto in *riguardo, contemplazione, per natura* o *per essenza*. E però si dee concedere tal altra formola ancora come vera, ma concludere che per la verità appunto di questa ne seguita che è pur vero che coi non poveri si può chiedere, e pattuire, e ricevere alcun utile o prezzo più propriamente nelle somministrazioni dell'uso dei danari per tempo certo.

(1) Cioè *per riguardo, per contemplazione, per natura, o per essenza del mutuo.*

651 Da taluni fu chiamato usura malvagia anche il lucro *ex mutuo principaliter intentum o intentatum* : un lucro mirato, chiesto, voluto, sopraimposto principalmente pel mutuo, cioè come di stretta giustizia, e non di spontanea e benevola cortesia. Un tal *principaliter intentum vel intentatum* al più si riduce a quel chiedere *vi*, *o ratione mutui*, *in* forza, o per la natura del mutuo, e però di bel nuovo, a punto perchè ammettesi tal altra formola, apriam l'adito a dover vedere come vero anche ciò che dicesi dai contrarj: cioè che nel caso dei ricchi, o più accuratamente dei non poveri, si può pattuire e tirarsene alcun utile, o compenso più propriamente.

652 Non trascurerò qui di fare osservare quanto è vero ciò che altrove si disse §. 450, che il titolo o contratto dell' uso è estrinseco al contratto del prestito o mutuo. Imperocchè il contratto del prestito è contratto di cosa da restituire: ma il titolo o contratto su l'uso è contratto su la cosa da non restituire, o in quanto tempo è da non restituire. Il titolo dunque o contratto su l'uso è tanto diverso ed estrinseco al contratto del prestito, quanto il non restituire è cosa estrinseca o posta fuori del restituire, anzi opposta non che diversa (1). E più sottilmente, e distintamente ancora: il il contratto su la durazione del non restituire ci si offre da poterlo aggiungere, e soprapporre a questa: o già suppone questa, e su questa, se si vuole, si concepisce, si enunzia, si concorda; e concordato si dee soddisfare finalmente, se pur non sia da tralasciare come nel caso de' poveri. Tanto il contratto dell'uso è posteriore e non ingenito, o non intrinseco, ma esterno, e diverso da quello del prestito, o di dare una tal somma con patto di restituirla in altrettanto.

(1) E qui potremo ravvisar novamente quanta sottilità fosse nel vedere degli antichi Romani pe' quali s' insegnò che nelle somministrazioni di danaro per tempo certo con frutti congrui, due sono le obligazioni, l'una su la sorte, e l'altra su i frutti: ma vedasi il §. 621. e sue note.

653 E se dall'esser verissimo che dal mutuo in forza del mutuo o per intenzion principale impiantata su di esso mutuo niente si può esigere, è pur vero insieme che io posso pattuire e chiedere un congruo prezzo dell'uso dei danari pel tempo dell'uso dai non poveri; veggo seguitarmene che io non debbo affatto restituire un prezzo così percepito. Imperocchè si dee restituire l'altrui, nè quell'uso o prezzo risultatone è di altrui ma del conceditore dell'uso. Più chiaramente, un tal prezzo non risulta propriamente dall'esser dato per quel patto che ci è di restituzione ed in forza di questo, o come dicono *ex mutuo vi mutui*, il qual risultamento si tien per usura malvagia. E se ciò è; non porta i clamori della restituzione; nè le sollecitudini implacabili finchè non si restituisca.

654 Per questo capitolo dunque apparisce verissimo che niente si dee prendere dal mutuo in forza del mutuo: che quanto si è così percepito è fuor di regola, non giusto, e da restituire: cioè tien le forme di usura malvagia: ciò che l'uno de' partiti insegna: e nondimeno lampeggiami per vero insieme che il prezzo congruo dell' uso coi-non poveri si pattuisce e si esige senza ingiustizia, e senza obligo alcuno di restituzione: ciò che l'altro partito insegna.

Vuol dire si disputa senza cagione di discordia, e nella concordia. E ciascun de' partiti concederà ciò svelatamente quando la verità proposta dagli altri ci saprà esser cara quanto ciò che noi stessi ne proponiamo.

Noi abbiam veduto, sebben per altra maniera, anche nel capitolo ultimo del libro antecedente che ciascun de' partiti, se ben si consideri, tien sentenza vera, e che il dissidio proviene dal non attendere gli uni, quanto debbono, la sentenza degli altri. E ciò conferma l'osservazione qui recata su la origine della discordia in questo argomento.

655 Innanzi di chiudere questo capitolo gioverà l'avvertire che l'intrico e viluppo e la oscurazione di tutta questa materia comprendesi nelle formole *ex mutuo vi mutui*, *ratione mu-*

tui, vel sui: che verissimo è che per la cosa restituita nell'atto e dopo la restituzione niente si può pattuire, nè esigere, come in cosa ove l'utente non ha più parte: ma che stranissimo è stato che il concetto di restituzione siasi fatto valere innanzi di esser fatta, nell'uso che precedela dei danari, quanto vale fatta e successivamente, nell'uso che più non abbiamo dei danari. Io non saprei far sensibile per luce maggior di parole ciò che scrivo. Il savio vi aggiunga la luce della sua mente, e vedrà per insignissimo esempio quanto misera è pure la condizion delle scienze, e come non poco profitto è disimparare.

656 Ed è pur degno di osservare che si è ricorso a quei tanti titoli famosi di censi, di cambj, danni emergenti, lucri cessanti ec. per volere un frutto, e per iscansarlo come nato *ex mutuo vi mutui*: eppur già si scansava questo *ex mutuo vi mutui*, ed il frutto che gli avversarj sostengono altronde viene che dal mutuo in forza del mutuo. Che direbbe un filosofo dell' essersi que' titoli tanto cercati e studiati e carezzati, e messi in riverenza per commenti e volumi; e poi del mancarne fin la cagione dell'averli cercati? Nondimeno se non è vera la cagione la qual fece idearli; non sbagliasi a seguitarli, e commisurarvi un prezzo dell'uso: perocchè que'titoli sono reali, e fondamento visibile di compensi. E se alcuno potendo caminare per virtù sua si appoggia ad altri a fin di procedere; diremo che l'appoggio non è necessario, e non mai che non è mezzo a procedere.

657 Presso Francesco Zech (1) illustre Gesuita già professore di Canonica nella università d'Ingolstad in Baviera si legge un arguta difesa del contratto Germanico del quale altra volta abbiam fatto menzione. Sta questo nel dare moneta

(1) Dissertat. 3. circa Usuras §. 282. Queste dissertazioni assai stimate dallo Zallinger si trovano congiunte ancora all'opera di Onorato Leotardi *de Usuris* ec. nella ristampa fattane in Venezia l'anno 1761.

ad altri temporalmente cercandone un annua pensione per es. del quattro o cinque per cento fino alla restituzione del capitale, ripetibile da ambe le parti con previo avviso di tempo determinato. Ora nel luogo citato si fa intendere che il contratto qual si usa in Germania non è mutuo o prestito: perchè la sostanza del prestito sta in questo che si restituisca l'altrettanto; laddove il contratto germanico tende per indole sua alla formazione di una rendita, ossia ad acquistare il diritto per un annua rendita: ciò che mostra che il contratto germanico non è presti to. E se tale rendita può redimersi, questo potersi redimere, egli dice, viene da un secondo contratto, col quale si concede la retrovendita a piacere dell'una o dell'altra parte.

Da quanto abbiam detto di sopra, anche nel prestito il prezzo dell'uso non viene in forza del patto di restituzione: e però quel divario per assolvere un contratto e non l'altro non tocca il nodo. Ma le ragioni da noi preallegate per giustificare il prezzo dell'uso della moneta accordata ne' prestiti valgono ugualmente nel contratto germanico senza distinguere fra contratto e contratto, certamente fuori del bisogno, se non contra lo stato delle cose.

CAPO OTTAVO

ANALISI ULTIMA. DEL PRESTITO, SUOI FRUTTI, E GIUSTIZIA: CONCORDIA DI TUTTI.

658 Possiamo somministrare una cosa per tempo certo, non contando affatto l'uso della cosa, ma pattuendo che questa ci si restituisca, almeno nell'equivalente. Questo si chiama *prestare*

659 Nelle cose però le quali hanno uso distinto dalle medesime, o le quali porgono replica di uso possiamo somministrare la cosa, e l'uso di essa cosa per tempo certo pat-

tuendo che ci si restituisca la cosa per altri usi futuri, e ci si restituisca l'equivalente dell' uso conceduto. Così si somministrano vesti, cavalli, carri per tempo certo con patto che si restituiscano gli oggetti indicati, e l'uso coll'equivalente in prezzo.

660 Tale somministrazione potrebbe chiamarsi prestito della cosa e prestito dell' uso. Imperocchè sta il prestito nel somministrare una cosa per tempo certo con patto che si restituisca. Nel caso nostro anche l'uso somministrato è cosa da restituire per l'equivalente. Dunque una tal somministrazione può chiamarsi prestito di cosa, e prestito di uso.

Potrebbe chiamarsi prestito *doppio* rispetto a quello con cui somministrasi con patto di restituzione la sola cosa come nel §. 658.

661 La moneta è una cosa di suo genere, ed ha un uso suo proprio, distinto da essa, tante volte significato per le sostituzioni varie da farsi con essa alle cose rappresentate, e di queste ad altre fin che si ripiglia novamente la moneta come altrove fu dichiarato.

662 Può dunque farsi il prestito della moneta, ed il prestito insieme dell' uso di essa. Imperocchè posso somministrare la moneta con patto di restituzione, e posso insieme somministrare l'uso o replica di uso di essa per tempo certo con patto di restituzione. Ma in tali somministrazioni si ha il prestito della cosa, ed il prestito dell' uso. Dunque può farsi il prestito come della moneta così dell' uso e replica o continuazione dell' uso della medesima per tempo certo.

663 Concedasi pure che qualunque cosa si percepisce dal prestito in forza del prestito o per la natura del prestito è usura, è cosa malvagia, è lutto di esecrazione nell'unanime voto dei dotti.

Egli è però certo che nelle somministrazioni del danaro per tempo certo secondo il comune operare si somministra tanto il danaro quanto l'uso con patto di restituzione in altrettanto della cosa data, cioè del danaro e dell' uso. Si

volga e rivolga l'affare quanto si vuole; qua si riduce finalmente nell'intrinseco suo, qualunque sieno i formolarj mal concepiti per esprimerlo. Tanto dunque siam lontani che il prezzo dell'uso del danaro sia dal prestito in forza del prestito; che esso stesso quest'uso, valore di uso, o prezzo di uso è il soggetto del prestito, o prestito dato da restituire. Esso stesso quest'uso ed il danaro conceduti son la radice dell'arbore, o l'arbore propriamente, non i frutti dopo l'arbore, o per l'arbore.

664 Un partito ha voluto fin qui dire che il prezzo dell'uso è un male, e una ingiustizia, perchè si trae dal mutuo in forza del mutuo. Ma la ipotesi, come è chiaro dal detto finora, non regge, è falsa. Dunque il male, la ingiustizia, la scelleragine che dicono, sono false ancor esse quanto l'ipotesi.

665 Ella è maravigliosissima cosa a conoscere per analisi ferma come il prezzo detto dell'uso del danaro non è che restituzione dell'uso conceduto, o l'equivalente di tale restituzione dovuta all'imprestante, mentre da tanti si è gridato che non ci è pace con Dio se tal prezzo non si restituisce all'utente. Diremo a questi che è tutto in contrario: e che abbiamo tant'obligo di restituire all'imprestante l'uso somministratoci quanto è l'obligo di restituirgli la moneta concedutaci per tempo certo. Imperocchè l'uno e l'altra è soggetto di prestito, e non cosa che viene dal prestito.

Se ne'contrarj ci era coerenza di raziocinj si dovea concludere che anche la moneta somministrata per tempo certo si dee perpetuare nelle mani del debitore. Ma la moneta fu più fortunata e prevalse a tutto, e ritornò tranquilla all'imprestante, salvo le incursioni di chi nella stoltezza sua niente vuole restituire.

666 Nel caso nel quale il dante pensa all'uso ma o lo doni o lo debba donare manca o deve mancare il prestito dell'uso: e però niun prezzo, niun risarcimento, niuna equivalenza si dee restituire per quello. Tale è il caso de'prestiti

verso de' poveri. Ma questo caso è fuori della questione. Imperocchè la questione è se nel prestito della moneta e dell'uso insieme sen possa tassare ed esigere un prezzo. E nel caso de'poveri si tratta o si dee trattare del solo prestito o somministrazione della moneta con patto di restituirla spiratone il termine.

667 Il prestito della moneta insieme col prestito dell' uso può riguardarsi come *doppio*, ed il prestito della moneta come *semplice*: qui par che ferisse Benedetto XIV. quando nel §. V. della Enciclica scrisse : *Neminem enim id saltem latere potest quod multis in casibus tenetur homo* SIMPLICI *ac* NUDO *mutuo alteri succurrere*. Tanto è: il prestito col quale soccorriamo o dobbiamo soccorrere il povero è semplice : la restituzione al più risguarda il solo capitale della moneta, e non l' uso. E fare altrimenti è conculcar la natura e l'evangelica carità le quali ci raccomandano gli uni agli altri, come appartenenza, o peso, gli uni degli altri dove gli uni non bastino a sestessi, massimamente ne' mezzi per sussistere.

668 Seguitiamo a discorrere del punto vero della controversia. *Sorte* si chiama ne' prestiti ciò che si dà da restituire per l'equivalente.

669 Il prezzo ovvero gl'interessi pattuiti nel prestito col non povero sono anch'essi da riguardare per sorte come per sorte riguardasi la moneta conceduta. Imperocchè tali interessi o prezzo sono l' equivalente dell' uso il quale fu dato per tempo certo da restituirsi per tale equivalente. Ma ciò che si dà nei prestiti da essere restituito nell'equivalente si chiama sorte (§.668). Dunque il prezzo o gl'interessi pattuiti ne' prestiti son da riguardare come sorte in compagnia della moneta.

670 Usura, o peccato dell' usura sta nel pattuire ed esigere sopra la sorte, cioè sopra quanto si debbe riavere.

671 Gl'interessi pattuiti in prezzo dell' uso dei danari impropriamente ricevono il nome di usura. Imperocchè sono

sorte e non sopra la sorte, ossia non sono sopra quello che abbiam dato e dobbiamo riavere (§. 669). E l'usura e suo peccato sta in cosa pattuita e voluta o ricevuta insieme sopra la sorte, o sopra ciò che dobbiamo riavere.

672 Nè da tal principio segnita che sparirebbono tutte le usure. Pur troppo ve ne restano, e copiosissime, e dolorosissime: ma dove se ne riscontrano i caratteri, e non fuori. Usura è ne' prestiti pattuire ed esigere sopra la sorte: cioè quando in forza del prestito si vuole più di quello che si è dato. Se dunque avrò dato cento in capitale di moneta e e sul titolo di tal solo capitale ne rivoglio cento dieci; ecco in quel dieci ciò che è sopra la sorte, e dal prestito o in forza del prestito: vuol dire ecco l'usura, e la colpa. Se avrò dato un capitale di uso proveniente da questi cento scudi per un anno, e ne pattuisco un interesse cioè prezzo che lo trascende, e pareggia l'uso di tre o quattro centinaja; ecco ciò che è sopra la sorte e dal prestito; vuol dire ecco l'usura in quanto supera il prezzo da sostituire all'uso del cento, e nell'usura ecco l'aggravio e la colpa. Se avrò donato l'uso delle cento monete, e poi ne riclamo, e ne estorco un prezzo; ecco una giunta sopra la sorte, e dal prestito: vuol dire, ecco l'usura e sua colpa. Se avrò data una picciola somma al povero al quale io debbo donar l'uso, e nondimeno ne voglio un prezzo; ecco un aumento sopra la sorte e dal prestito, o in forza del prestito, cioè del capitale da considerar senza l'uso: vuol dire ecco l'usura e suo reato. Se avrò con frodolenza date monete adulterine o mancanti di peso o numero; e me ne arrogo un prezzo dell'uso come per le sincere e giuste in numero e peso: ecco un prezzo sopra la sorte, e dal prestito, ovvero in forza del prestito: ecco l'usura ecco il delitto! Tanta copia ce ne rimane!

673 Concludiamo: Che si vuole dall' uno dei partiti? Che niente si possa pattuire nè esigere dal prestito in forza del prestito, o per la ragione del prestito. La massima è verissima. Si dee tanto concedere a questo partito. Che

si vuole dall' altro? che il prezzo congruo e proporzionale che si pattuisce o si esige per la somministrazione di danaro dato ad uso per tempo certo non è dal prestito in forza del prestito, e però non ingiusto affatto, salvo il caso dei poveri, e degli eccessi e frodolenze. Niente vi è qui da riprendere. Il prezzo è l'uso dato, è ciò che lo rappresenta, e l'equivalente di quest' uso, e non cosa non data: e con ciò niuna ingiustizia è nel prezzo proporzionale, ossia nella restituzione concordata coi prestiti dell' uso, aggiunti ai prestiti delle monete.

674 Si è gridato che la moneta non è fruttifera. Diremo per ultima condiscendenza, che il grido può risonare, e valorosamente. Ciò che si pattuisce e si esige, è l'uso dato, l'uso che si vuole restituito in prezzo equivalente; e non è cosa non data, e non cosa sopravveniente, come rampollo dal tronco: cioè non è *frutto* propriamente. Tanto che pur questo nome di frutto sarebbe da proscrivere, come incongruo, e fuori di natura, e datore di confusione.

675 Han dunque ragione gli uni e gli altri dei disputanti. Vogliano dunque attendere gli uni ciò che dicono gli altri, e troverà ciascuno esser vero ciò che si dice dall' altro. *Concordia discors* (Oraziana formola epist. 12. l. 1.) è la epigrafe dovuta a questa famosissima controversia, come già tante volte (§§. 421. 473. 527. 654) si è potuto conoscere, e qui per finale ricordo concludiamo.

CAPO NONO

CONCLUSIONE DELL' OPERA.

676 Eccoci al fine della nostra discussione: Risulta I. che secondo il vecchio testamento era proibita ogni usura anche moderata degli ebrei con gli ebrei poveri, principalmente coabitanti una patria medesima; ma che non erano proibite le usure moderate degli ebrei verso i non poveri, ebrei o no che fossero.

II. Risulta che nel nuovo testamento si proibisce quanto viola la carità di soccorso verso de' poveri o quanto viola la giustizia con frodolenza e con eccessi: e che però ogni uso di danari pattuito a prezzo col povero vero, o con frodi ed eccessi con chiunque, è sempre proibito secondo le regole generali: Del resto che ai primi depositarj della fede non fu consegnata evangelica dottrina, poi scritta da loro, o lasciataci senza scriverla, proibitrice universalmente di ogni usura, ossia di un prezzo dell' uso dei danari, esclusa ogni eccezione.

Della qual cosa è seguela che se nella chiesa volesse, inerendo ai lumi evangelici, farsi una general definizione intorno le usure moderate coi non poveri, o più chiaramente, sul prezzo congruo dell' uso dei danari quando questo uso non si dona, nè si dee donare, e, non dovendosi donare, non si vuole donare, è seguela, dico, che potrebbesi definire non esservi alcuna opposizione dal canto dell' evangelica dottrina su tali usure o prezzo dell' uso: ma non sarebbevi da definire che secondo il nuovo testamento son lecite ; mancandone la stessa original dottrina evangelica per deciderne particolarmente su l'indole e stato.

III. In terzo luogo, seguendo fil filo quanto si ha su questo argomento dalla legge naturale, risulta, che la moneta tiene un suo uso proprio , distinto da essa moneta : che grandissima e visibile è la differenza del caso in cui quell' uso si dona, o si dee donare, come ai poveri, massimamente parenti o amici, dal caso in cui quell' uso non si dona, non si dee donare, e, non dovendosi donare, non si vuole donare: che nell' uso considerato in primo luogo niente si può pattuire e chiedere, nè chiesto ricevere oltre la sorte: ma che niuna ingiustizia vi è nel pattuire un prezzo congruo e proporzionale per l'uso dei danari conceduto con durata certa , quando l'uso non si dona, nè si dee donare, e, non dovendosi donare, non si vuole donare.

Così la disputa richiamata a ciò che è nell' intrinseco suo giunge nella sua semplicità speditissimamente a sentenza distinta, e ferma; e prendevi requie e fine, senza intricarsi coi nomi di mutuo o prestito, nè di usura: li quali nomi sono il fondo principalissimo della confusione dolorosa la quale vi si è generata: e la quale se vorremo scansare, lasceremo per sempre da parte que' nomi memorandi, come si lasciano, non si scoprono, nè si rimescolano nei sepolcri li Grandi del secolo, cagione un tempo di fermento o di liti su la terra.

677 Nondimeno per soddisfar tutti, abbiamo, anche nostro malgrado, esaminata e sciolta la controversia, seguendo i nomi inveterati di mutuo e di prestito e di usura: e ne abbiamo veduto scaturirne la sentenza medesima: cioè che dove l'uso dei danari non si dona; nè si dee donare, e, non dovendosi donare; non si vuole donare, quest' uso è capace di un prezzo proporzionale, non ingiusto, senza opposizione veruna, nè dal lato della dottrina evangelica, nè da quello de' naturali diritti.

678 Congruiscono poi con questa sentenza le risposte de' sommi Pontefici; nè di ciò dubitiamo massimamente dopo la epistola Enciclica *vix pervenit* sotto l'anno 1745. il dì primo Novembre, di Benedetto XIV. il quale piuttosto che insistere su ciò che si avea di ragion prudenziale o positiva, ridotto in salvo l'originale e il nudo e semplice mutuo, ove l'uso della moneta, o simile, affatto non si calcola, o si dee totalmente donare, e delineato il peccato detto dell' usura, il quale se ne ha contradicendo a tali sue regole, lasciò poi libero, o diciamo intatto, non circoscrisse o ristrinse con ordinazioni speciali quanto concerne il caso ove l'uso nè si dona, nè si dee donare, e, non dovendosi donare; non si vuole donare.

679 Tutto ciò somministra, io penso, luce sufficiente a distinguere, come indirizzo e regola a risolvere tra caso

e caso, ed operare senza inquietitudini e senza timori. Ed io non so se tante e tante altre operazioni umane siano ridotte ad egual prudenza, e stato d'indirizzo e di calma nell' esercitarle. Ed ho per l'animo che sia da contentarsene finalmente.

680 Nondimeno tra 'l terminare del secolo decimottavo, che fu quello appunto del Pontefice Benedetto XIV. e tra 'l cominciare del corrente decimonono la disputa o sollecitudine su le usure si è riprodotta in più parti della terra dove con segni appena di vita, e dove co' lampi dell' ingegno che brilla più che santifica. Massimamente, dopo natavi la legge sull' interesse de' prestiti e sua tassa, ripullulò nelle Gallie co' desiderj e con le istanze espresse di nuove decisioni. E molti insigni per dottrina sieguono la tassa come titolo da percipirne le usure, e molti pieni di sapere anch' essi come titolo non la riguardano, ma la escludono (1).

681 Non pertanto la controversia è qual era; non ha propriamente variato carattere, o stato. Si disputa oggi come in passato, se per le somministrazioni di danari ad uso di tempo certo possa pattuirsene un prezzo proporzionale co' mercadanti e co' ricchi, e più generalmente coi non poveri. Qua mirano tutti i dispareri, qua si riducono tutti i quesiti su li prestiti fruttiferi, interessati, o di commercio, e d' incremento che chiamano. Il titolo della tassa legale non è nuovo. Si ebbe fin dalle origini della chiesa nell' impero romano; e vi persistè confermato replicatamente dagl' imperatori gentili e cristiani non senza variazioni (2). Carlo V. circoscrisse gl' interessi annui per la Germania alla ventesima parte del capitale, vale a dire al cinque per cento. E

(1) Possono vedersi le tracce di questa disputa nel giornale francese intitolato: l' amico della Religione e del re dal tom. 21, al 24. dal 28, al 29. e dal 34, al 36. ec.

(2) Il codice, come già fu scritto, permette alle persone illustri il quattro per cento: ai mercanti l'otto, ma pe' commercj di mare il dodici per cento, ed a tutti gli altri il sei: Cod. lib. 4 tit. 32. leg. 26.

nel secolo precedente al nostro era comune in Germania, almeno la idea, che fossevi una legge la quale permetteva gl' interessi al cinque per cento (1). Lo stesso Scipione Maffei chiedeva che si prescrivesse una regola onde moderare i frutti del danaro (2). Anzi il prestito preso da Verona di centomila ducati sul quattro per cento secondo la tassa vigente fu il contratto occasionale per Maffei di scrivere l'opera tanto discussa col titolo *d' impiego del danaro*. Eppure Benedetto XIV. limitò la Enciclica sua, non la estese fino alle decisioni che oggi si vorrebbero aggiunte sul punto universale, comprensivo di tanti casi.

E chi volesse una tassa legale in regola, comincierebbe dallo scontentare i filosofi stessi li quali vedono più sicuro o conveniente governare gl' interessi dell' uso dei danari secondo la opinione o giudizio nazionale o delle piazze rispettive, il qual varia secondo le circostanze loro nel commercio e stato della moneta, laddove la legge del principe non è così mobile e pronta. L' uso poi delle piazze si approverebbe mai con preferenza alla tassa del principe? Approverebbonsi l' uno e l' altra? Ma perchè scorrere, dimandando, su questo? Finalmente il bisogno di altri rischiaramenti e decisioni se potessero o dovessero mai darsene, sa-

(1) Zech. Dissertation. 2. circa usur. §. 241. E vedi Maffei: *impiego del danaro* lib. 3. cap. 4. p. 436.

(2) Letter. di Maffei a Bened. XIV. intorno la Enciclica. Precede ora le stampe del trattato: *Impiego del danaro*. E nel lib. 3. cap. 3. scrive: *non dovendo il soldo* (frutto) *oltrepassar e il modesto e da' tribunali del paese approvato segno* ec. pag. 428. Venez. 1790.

Lo stesso Benedetto XIV. due mesi avanti la pubblicazione dell' Enciclica ridusse alla discreta tassa dell' annuo quattro per cento gl' interessi de' censi, cambj, e debiti fruttiferi creati dalle comunità degli stati ecclesiastici dopo l' ingresso fattovi dalle truppe estere nell' anno 1742. Di che lo stesso Maffei gli rende lode. Il decreto di riduzione è riferito dal Maffei avanti l' opera sua.

rebbe su la cosa, e non su ciò che ne pensino le altre autorità, o ne chiedano le consuetudini locali.

682 Fra tali considerazioni, vistone la identità della disputa, e suo stato, è da intendere che rimarrà questa nella identità della providenza pigliatane. E vorrei dire che per congetture gravissime ne antivedo che su tale argomento non si faranno mai più giunte di universali decisioni. Perciocchè può la disputa considerarsi in due modi cioè dalla parte della dottrina evangelica e dalla parte della legge naturale.

Considerata nel primo modo, si potrebbe, come già fu detto, al più definire che nella dottrina evangelica non vi è opposizione per le usure moderate colli non poveri, ovvero non vi è opposizione che l' uso della moneta si pattuisca e si dia per tempo certo a congruo prezzo, quando un tal uso non si dona, nè si dee donare, e, non dovendosi donare, non si vuole donare. Ma di ciò più non si dubita, o con le mosse a pena di un dubbio che muore. Tanto che trovo scritto da uno de' famosi combattitori su questo argomento (1): *Certum est, fatentibus adversariis nostris, usuras illas quae juri naturali non repugnant, nobis christianis nec veteri nec nova lege prohiberi*. Per tal verso dunque non bisognano le decisioni, se non in quanto a ciò che riguarda la legge naturale: ossia la prima considerazione rivolgesi, e finisce tutta nella seconda.

Considerata poi la disputa dal canto della legge naturale con quai lumi mai si deciderebbe? Coi filosofici? cioè con quelli comuni ai filosofi nella scienza della legge naturale? (2) Ma tra' filosofi per quanto vedo non si dubita sul

(1) Così scrive il Broedersen de Usuris licitis atque illicitis col. 1223.

(2) Chi legge veda se qui sia da considerare ciò che scrive Pier Maria Gazzanica nel tomo primo par. 2. Dissert. 3. cap. 5. §. 139. delle sue teologiche prelezioni: *Addo nullas Ecclesiae novas revelationes fieri et nonnisi definiri ea ab Ecclesia posse fidei dogmata quae in Verbo Dei sive scripto, sive oretenus tradito continentur.*

potersi esigere (1) un prezzo congruo dell' uso delle monete o simili, dove l' uso non si dona, nè si dee donare, e, non dovendosi donare, non si vuole donare. E se talvolta usano riserva di formole; dan chiaro a conoscere che ciò fanno per non aver briga coi non filosofi, assai più frequenti, e più clamorosi. Anche per tal verso dunque non bisognano le nuove decisioni: massimamente dopo le approvazioni de'censi, anzi pur di altri titoli, ricordate ancora nel capo sesto (§. 642), nelle quali includesi un tal che prossimo, o contiguo, o non dissimile, anzi lo stesso a ciò che si brama. Or senza il bisogno non sorgono nuove decisioni (2).

683 Finalmente quando una controversia si agita, salvo la dottrina cattolica, con tanti autori gravissimi che affermano e tanti pure che negano, una decisione percoterebbe l' una delle parti: e su ciò si ebbero sempre riguardi amo-

(1) Puffendor. de offic. hom. et civ. lib. 1. cap. 15. §. XI. insegna che ciò non ripugna al dritto naturale: Christ. Wolf. T. 4. jur. Natur. §. 1406. scrive: *Usurae in se illicitae non sunt* ec. e si veda ciò che siegue: Heineccius Elemen. juris naturae et gent. l. 1. §. 369. fa intendere che ciò non ripugna alla retta ragione. Concorre in tal sentenza Antonio Genovesi T. 4. Metaph. lib. 2. de offic. cap. X. §. 22. ed in altre sue opere, e li modernissimi in gran numero. E vedi il §. 348. e sue note.

(2) Il Gaetano e Domenico Soto, famosi Domenicani, come leggesi presso il Gesuita Francesco Zech professore di canonica nella Università d'Ingolstad Dissertat. 1. *circ. Usur.* §. 117. scrissero: *Quisnam contractus sit usurarius, quis vero ab hoc crimine liber, non ex sacra scriptura, sed ex nuda philosophia eliciendum esse: ad similes autem definitiones tamquam de fide definiendas Papam et concilium non curare falcem suam mittere.* E veggasi la Dissert. 2. §. 307. e più ancora la terza nel §. 34.

E lo stesso Zech nel §. 116. Dissertat 1. scrive: *Constat enim nec concilia, nec romanos Pontifices extra suum territorium et forum sese immiscere regulandis contractibus civilibus, aliunde legitimis et justis.* E può vedersi ciò che si ha su tale proposito dal Card. de la Luzerne nel suo *Prêt-de-Commerce.* Dissertat. IV. cap. 1. art. 2. T. IV. pag. 33. ec.

rosissimi onde non avvilire la ripntazione assai splendida degli scrittori precedenti, altronde benemeriti della chiesa, e nón compromettere la calma e l' onore di bravi contemporanei, massimamente rettori di anime, li quali nel discredito non sarebber più uditi, o certo assai meno. E tali riguardi tanto più sono da avere in argomenti esterni alla Fede.

Intendo anch' io che tal ultima difficoltà nell' argomento presente si può render vana non mettendo la discussione sul mutuo o prestito nè su l' usura su li quali arde la disputa, ma tirandola fuori affatto, e senza adoperar que' nomi, volgendola tutta su l' uso delle monete somministrato per tempo certo, quando un tal uso nè si dona, nè si dee donare, come da noi si fece, nel libro secondo. La Decisione risolverebbe ciò che si brama, e passerebbe intermedia ai due partiti senza ferirne alcuno propriamente. Nondimeno persisterebbero le altre cagioni per aver caro il silenzio.

684 E così vediamo che i desiderj de' fedeli son come i desiderj de' figli verso del padre: ma che l' universal Padre non tutti può, nè dee secondarli. E ne intendiamo che Benedetto XIV. nella moral prudenza pareggiò colla Enciclica sua quanto era da fare, dettovi ciò che era da dire; ma riservatosi da ciò che era da non dire. Egli illuminava da maestro, non isfuggiva da politico, come disappensatamente fu detto. E lo andare de' tempi fa conoscere sempre più la rettitudine maravigliosa di lui. E chi dice che quelle sue dichiarazioni si sono lette e rilette, e non bastano, e ne chiede le ulteriori, considera la bastanza di là dai confini tra' quali si dee considerare, e reputa mancare alla regola ciò che manca a' suoi desiderj.

685 Ritengasi dunque che dove non si tratta di poveri, nè di frodi, nè di eccessi, o più chiaramente, che dove l'uso dei danari non si dona, nè si dee donare, e non dovendosi donare non si vuole donare, ritengasi, dico, che se quest'uso con durata certa si pattuisce a congruo e proporzional prezzo, nè l' evangelica dottrina gli si oppone, nè la legge

naturale lo riprova, nè lo condanna d' ingiustizia, e non di restituzione; e ne avremo la tranquillità dello spirito colla quale il savio risolve ed opera, e non cercheremo nuove sicurezze fuori di proposito, ove quella del cuore può non mancare.

686 E ciò dee pur calmarci a fronte di quelli che ripetono esser più sicuro non dar l' uso dei danari a prezzo, che darvelo; e però che rischiosissimo è darvelo, nè dee darsi per conto alcuno. Imperocchè verso gli atti morali allora un partito si dice più sicuro quando è quello chiesto e voluto dalla legge. E trovandosi la controversia ridotta ora unicamente a vedere se la legge evangelica o naturale ci si oppone; questo partito più sicuro nelle nostre risoluzioni dovrebbe essere quello comandato dalla legge evangelica, o naturale. E pure niuna di queste due ci dà comandamenti proibitivi di ogni prezzo dell' uso dei danari e simili, eccetto il caso dei poveri, e delle frodi, e degli eccessi. Quell' argomento dunque per la sicurezza da far cedere chiunque non sussiste, nè lascerem turbarcene come sussistesse, e sussistendo dovesse prevalere come in campo della universale altrui disfatta.

687 A me rimane di significare il mio desiderio che in Roma nostra ne' casi dell' argomento che trattiamo i tribunali si uniformino manifestamente anch' essi alla libertà lasciata altrui da Benedetto XIV. nell' Enciclica sua, e dopo la Enciclica colla condotta tenuta verso le opere, le quali vi si riferivano, accolte da lui propiziamente, sebene contrarie di massima: vuol dire se le parti avranno contrattato il frutto moderato e discreto lo rispettino nella coscienza delle parti medesime, e dei lor direttori; e se queste lo avranno escluso; lo escludano. E tal sola uniformità leverà il bisogno di mendicare tanti titoli, con tante imposture, e disonore dell' ingenuo procedere. E levato questo bisogno, cesseranno insieme i dissidj, i sospetti, le incolpazioni, e tutta la inquietissima disputa finalmente.

FINE

INDICE DELLE MATERIE

A

ABATI. Di S. Richerio, loro fatti sul prezzo dell' uso della moneta §. 136.

AGIO. Cosa §. 598. Derivazione del nome *ivi* not.

ALIENAZIONE. Disputare se passi il dominio dei danari conceduti ad uso in chi li riceve è disputare se facciasene l' alienazione 294. Disputa occorsane *ivi.*

ANATOCISMO. Sua natura 495. Si esamina, *ivi.*

ANTICRESI. Sua natura e considerazioni 549.555. Fatti di Anticresi 136.

ANTIPRESTITO. Suo divario dal prestito 512. ammette un frutto 523.

APPLICABILITA' distinta dall'atto dell'uso 163. Come in questa stia il titolo vero del prezzo dell' uso 390.393. L' applicabilità perchè sia da riguardare in noi come potenza o facoltà 398. capace di un prezzo 399. proporzionale 400. e come potenza feconda 401. Utilità di questa distinzione anche nel conciliare le risposte de' sommi pontefici 422.641.

ARGENTO: antichissimo come cosa e come prezzo §. 182. Quando introdotto per moneta fra i Romani 183. L' argento, l' oro, il rame sono i metalli assunti per prezzo eminente 178. E l' argento esso stesso è prezzo eminente dell'oro. 194. e vicendevolmente *ivi.*

ARISTOTILE: sua filosofia indarno incolpata per cagione delle usure. 547.

ATTO DELL'USO. 163. 390. è tutto dell' utente 396. cautele appostevi, donde ne sia l' origine 397. Chi concede danari ad uso per tempo certo, non può chiedere prezzo alcuno per gli atti dell' uso del danaro 411. e seg. Vedi *uso;* ed *applicabilità.*

AUREUS NUMMUS, cosa. 134. not.

AUTORITA', Di Aristotile, di Platone ec. quanto piccola su tale argomento 378. Vedi *Aristotile.*

B

Banco: Se por danari pe' banchi come ora vi si pone sia cosa proibita agli Ecclesiastici. 618.

Basilio, Santo. sue lettere dalle quali s' intendono le usure moderate, praticate a suoi tempi, come non illecite §. 129.

Benedetto XIV. sua condotta su la questione circa le usure 149. 366. e su le opere di Concina e di Scipione Maffei, stampate in Roma con dedica ad esso quantunque contrarie infra loro di massima intorno l'usura 474. Niun più di lui vide il divario tra i contratti che son prestiti pe' bisogni della vita e tra quelli che tali non sono 526. segnalato benefizio della sua bolla *Vix pervenit*, forse non capito ancora abbastanza. 639. Conciliò la sentenza degli antichi con quella della scuola 640. 644. quanto fosse in ciò degno di ammirazione 684. consenso di ciò che si afferma e della bolla 467. Nell'Enciclica *Vix pervenit* non si parla del testo *mutuum date*, *nihil* ec. 71.

Broedersen. Niccola 146. e seg. 474. 560. Disputa tra il suo partito, e i contrarj cagion vera o primaria della Enciclica *vix pervenit* di Benedetto XIV. 569. Quali usure scrive concedersi dagli avversarj non proibite a noi cristiani 682.

C

Cambio 223. 596. minuto, locale, obliquo 597. si tratta del minuto 598. del locale 599. ec. dell' obliquo 612. e seg. cosa è il cambio diretto 619. attivo e passivo *ivi*: come tutti i cambj obliqui sian da lasciare 617. ciò che gli ecclesiastici vi debbano scansare ne' metodi attuali onde non incorrere le pene imposte su i chierici che negoziano 618.

Capitale. Capitalista. §. 3. 436.

Carta monetata 272.

Censo. 556.572. Redimibile da ambe le parti, cosa 559. Disposizioni di S. Pio V. sul censo 563. seguele 564,569. Censo, come ricada nel prezzo dell' uso 557. 571. Vincolo dei censi dichiarati come leciti con la questione intorno le usure 571. 642.

Commercio, cosa. 176. Esercizio originale di ogni commercio fu nel prezzo volgare. 177. la moneta suppone il commercio 184. Nel commerciare si dee dare l'eguale per l' eguale 214. Uso della moneta nel commerciare: vedi *uso*. l'uso della moneta nel commerciare presenta un esercizio continuato di giustizia commutativa 218. Nel commerciare si muta la espressione esterna paragonata l'una

all'altra, ma rimane invariata ed identica rispetto alla stima interiore 215.

Compra. Vedi *Vendita*.

Concilii generali. Breve considerazione di tutti su ciò che hanno intorno le usure 111.126. Da niuno si ha la proibizione per tutte indistintamente le usure. La loro proibizione concerne la *insaziabile rapacità*. 115 e seg. Il primo concilio generale Niceno, proibì le usure *centesime* ai chierici 113. ristringendo la legge di Costantino per la quale a tutti si permettevano. 127. e seg.

Contratto. Come sia da chiamare il contratto col quale si concorda un prezzo proporzionale per l'uso della moneta conceduto per tempo certo, e come il prezzo che se ne riceve §. 331. 348. 371. Contratto o titolo dell'uso è contratto diverso ed estrinseco non ingenito al mutuo o prestito 461. anche secondo le leggi Romane. 621. Quando s'intende intervenuto col prestito anche il contratto dell'uso, quantunque non espresso almen chiaramente 477. quando non vi s'intenda 478. Può contrattarsi anche l'uso di picciolo tempo 480. Non sussiste la difficoltà che chi paga il prezzo dell'uso lo paghi forzosamente 481.

Contratto Germanico: La ragione per la quale han cercato distinguerlo dai prestiti non sussiste 657. formola, esibitane dal Duca di Baviera, non lascia vedere quella distinzione. 634.

Costantino. suo editto su le usure un mese avanti al primo concilio Niceno. 127.

Credito, cosa nei danari dati ad uso 290. e seg.

Credito fruttifero per titolo 590. Pratiche per farlo valere nei tribunali *ivi*

Crisostomo Giovanni. Suo testo spiegato senza potersene concludere che il dominio dei danari prestati sia rimasto nel prestatore 296. suoi testi significanti le usure moderate tenute per lecite al suo tempo 130.

D

Danaro, cosa 178.: il danaro dà l'uso di se medesimo passando in luogo della cosa rappresentata e vicendevolmente 202. vero carattere di tale uso 216. È falso che il danaro o moneta si consumi coll'uso 203. o che *datur abutenda* 204. o che tal uso è niente 217. L'uso della moneta è permanente 201. 206. 215. chiarezza di quest'uso 212. 235. 350 Chi riceve la moneta ad uso di commerciare dee provedere che quest'uso perseveri,' non è padrone di distruggerlo 210. e seg. Nel dar con patto il danaro ad uso il patto

riguarda l'uso e non ciò che siegue dall'uso, o risulta dopo l'uso 251. Quanto siegue da tal uso o riman dopo quello è dell'utente 252. tutti i vantaggi 253. tutti i discapiti nell'uso del danaro son dell' utente 254. 412. 413. Divario e non divario tra il danaro che abbiamo in atto e tra quello che avremo dopo un tempo certo 314. e seg. Vedi *moneta*, *prezzo*, *atto dell' uso*, *uso parziale*, *e totale*.

Danno emergente. Vedi lucro.

Desiderio. Vescovo di Verdun. fatto insigne comprovante per lecite à suoi tempi le usure moderate 134.

Differenze *numeriche*, perchè così chiamate le differenze degl'individui 259.

Diritto, cosa 281. direzione dei diritti 282. Nozione di diritto più estesa che quella di dominio 283. Ogni dominio ingenera un diritto, e non vicendevolmente 284. Dritto di natura: delle genti 657. inalienabile 358.

Disputa su le usure. discorde nella concordia 421. 654. 673. 675. Dove ora sia ristretta 468. Si può considerare come giunta al termine 469. e seg. Donde sia la origine di tutta la confusione natavi 472. 525. 621. not: mezzo da ricondurvi la concordia 473. Quanto tal mezzo importi a conciliare le risposte de' sommi Pontefici 475. 641. Rimedio da tenere tra' filosofi a farla cessare 530. Non si è cessato di disputare, anche dopo i rimedj 529. Come si risolva senza intricarsi co'nomi di usura nè di mutuo o prestito 336. 356. 369. Vedi *Dominio* in fin.

Dominio. cosa 277. può essere di una cosa in più persone 278. come sia da intendere il dominio della cosa distinto da quello dell'uso 279. cosa abbia l'enfiteuta rispetto al dominio 280.

L'ipotesi che ne' danari conceduti ad uso ne passi il dominio ripugna 288. 298. 300. e disonora 289. Non ha luogo 407. è un'aperta falsità 446. difficoltà sciolte 285. Il chiamarsi *aes alienum* i danari imprestati non è prova del dominio non trasferito 295. Spiegazioni di un testo del vangelo 296. Disputa sul transito del dominio è indifferente nella questione delle usure 443, e seg. Dominio *alto* 364. Chi ammette quel transito perde ogni appoggio nel testo *mutuum date nihil inde ec.* 447.

E

Eminente, prezzo 178. vedi prezzo ed *oro*. Definizione precisa 192.

F

Fallimento. In caso di fallimento, aperto il concorso, decorrono, e

come, i frutti de'cambj attivi posti sul patrimonio di chi ha fallito 620. not. ciò che vale anche pe' censi e crediti fruttiferi *ivi.*

FRUTTI. voce comune ma incongrua per significare il prezzo dell'uso dei danari per tempo certo. 621. 674. Il prezzo dell'uso dei danari non procede ugualmente che il frutto de' fondi urbani o rustici 381. come sia da tassare il prezzo o frutto che chiamano dell'uso dei danari ivi. Vedi prezzo. I frutt i non provengono dal corpo della moneta 621.

FUNGIBILE: cosa 433. 497. Ora tra le cose fungibili vi si comprende la moneta 434.

G

GIROLAMO, Santo. Sentimento di lui non discorde dalle usure moderate. 131.

GIUSTIZIA. COMMUTATIVA 213. Uso delle monete nel commerciare importa un continuato esercizio di giustizia commutativa 218. giustizia del prezzo dell'uso dei danari per tempo certo 320. 349. 399. argomento a cui si riducono tutti gli altri su la giustizia di questo prezzo 379. 380. Vedi *ingiustizia.*

GREGORIO Magno: suo fatto illustre relativo al costume de'suoi tempi sul prezzo discreto dell'uso dei danari 135.

GREGORIO NISSENO. linguaggio di questo padre su tale argomento 132.

GREGORIO TURONESE, sua narrazione propizia alle usure discrete 134.

I

INDIVIDUO, cosa 259. divario tra l'individuo di valore o ricerca e tra l'individuo *ontologico* 260. 261. 262. Ogn'individuo di valore nella specie medesima è lo stesso a punto 263. Si anno individui e specie di *ricerca* cioè dell'arte, professione, carattere, o valore, come individui e specie della natura 264. qualunque individuo di valore si dia è lo stesso che aver dato qualunque altro se ne voglia nella specie medesima 265. E così dopo conceduti ad uso per tempo certo più individui di valore purchè se ne riportino altri della specie medesima, sarà lo stesso che siansi riportati i primi 266. in ogni sorte di moneta della specie medesima 267. È di semplice nostra concessione il lasciarci restituire le monete date ad uso in monete di altra specie 268. Dare in individuo è lo stesso che dare in specie, e perchè 269. Niuna delle cose acconcie per la vita animale si restituisce per gli usi futuri tanto indentica quanto si restituiscono gl'individui di valore 270. Nè vi si oppone il dirsi che si restituiscono in altrettanto 271.

Ingiustizia: niuna ingiustizia è nel prezzo dell'uso dei danari conceduti per tempo certo. 318. 319. 339. 363. 364. e senza pensare all'alto dominio che dicono 364. Conformità col vangelo 365. Nè vi sono leggi umane proibitive universali in contrario 366. questione sul prezzo dell'uso del danaro di quale sia subalterna 341. ec. Le ingiustizie nel prezzo dell'uso sono da riparare 327. 328.

Interesse, che significhi propriamente 583. not.

Iuvetta, Beata. suo fatto circa il prezzo su l'uso del danaro 137.

L

Ladro. Dovrà restituire anche il prezzo dell'uso tenutosi dei danari rubati ? 403.

Locazione conduzione 344. voci latine 345. la locazione e conduzione per se non contiene ingiustizia 346. sebene molto vi si possa mancare 347. Contratto del prezzo dell'uso della moneta conceputo fin da tempo antichissimo come una locazione 348. anche tra' Romani 621. vi si riduce veramente 349. 352. e senza ingiustizia 352. Difficoltà sciolta 353.

Lucro, cosa: 488. Se alcuna usura possa dirsi lucrativa 489. lucro cessante e danno emergente, titoli 580. 589. come ricadano al prezzo dell'uso dei danari 582. 584.

M

Maffei, Marchese. sua opera *impiego del danaro* 474. Come scrive a Benedetto XIV. dopo letta la sua Enciclica *Vix pervenit* mandatagli perchè ne dichiarasse il suo sentimento 474. not.

Massimo, vescovo, suo fatto insigne dimostrativo che à suoi tempi le usure moderate si avean per lecite 133.

Moneta, Vedi *danaro* e *prezzo*. perchè detta *contante* 178. creata dalle nazioni e loro rappresentanti 361. Questi han diritto di fondarne l'uso 362. Uso proprio della moneta cosa sia 216. Quando si permutano con egualità le monete colle merci si muta la espressione della stima interna, e non altro. 195. Il vantaggio nel commercio non è propriamente per ciascun atto separato ma per la replica degli atti, paragonati gli uni agli altri 219. l'utile non risulta dalla industria nuda, ma per la moneta congiuntamente, e principalmente 220.

Uso della moneta diverso dalla moneta 221. tal distinzione oggi è riconosciuta per tutto 222. Altri usi di essa 223. 224. l'uso della moneta dato per le permute include sempre l'altro conceduto per

la comparsa in sussidio del credito 225. Ciò che vale l'uso delle monete raccolte in serie 226.

Uso parziale e totale delle monete 227. e quando 228. È parziale l'uso per tempo definito 229. o indefinito 230. Qual sia quando è dato per tutti i tempi sotto certa pensione 231. 232. l'uso parziale si dice ancora l'uso per alcuni anni o per alcuni usi rispetto alla totalità degli usi 233. Non bene si considera l'uso della moneta nel solo atto in cui si dà e si riporta 235. 350. 392. e seg. l'uso della moneta non è simile in tutto all'uso che ci danno gli stromenti o la perizia delle arti 235. 236. a chi cali o cresca la moneta conceduta ad uso 274. come si debba restituire 275. anche quando non più esiste ma tutta sia stata ritirata la specie delle monete dateci ad uso per tempo certo 275.

Monti di pietà istituiti 123. not. Approvati nel concilio lateranense V. 642.

Mora: cosa: titolo per le usure 591.

Mutuo o prestito generalissimo. cosa 4. 428. 439. sua divisione 429. e seg. natura del mutuo 442. È indifferente per la natura del mutuo o prestito il definire se passi o non passi il dominio dei danari somministrati per tempo certo in chi li riceve 443. e seg. mancanze nel definire il mutuo 447. e seg. Cosa vizia il mutuo considerato in se stesso 451. Ogni dippiù chiestone o pigliatone è usura. Il mutuo è gratuito in tutto, eccetto l'obligazione di restituire la sorte 455. come divenga total donazione 456. cagione dei prestiti 499. e seg. Specie diverse di concessioni d'uso 502 e seg. Qualunque contratto su l'uso ec. vedi contratto. Cosa era il mutuo, propriamente detto tra' Romani 621.

Ex mutuo vi mutui nihil exigi potest, principio giustissimo 454. 520. 649. Come nato 621. not. la moneta e l'uso della medesima non diviene moneta nè uso della moneta in forza del mutuo o prestito 457. e seg. nè acquistano valore in forza del mutuo o prestito 459. come quel principio *ex mutuo vi mutui* non si verifichi nel prezzo dell' uso 462. sue limitazioni 648. Abuso intorno questo principio 472. 621. 673. Nel chiedere un frutto o prezzo dell'uso già si scansava di chiederlo *ex mutuo vi mutui*, e pur si ricorse quasi non si scansasse, ai tanti titoli esterni 656.

L'evangelico testo *mutuum date ,nihil inde sperantes* non riguarda i contratti del mutuo 62.83. 108 e seg. 425. 447. Bened. XIV. nell' Enciclica non parla di quel testo 71.

N

NATURA. chi crea la natura ne fonda pur gli usi per sua condizione e diritto 360. Così chi crea la moneta ha pur diritto di fondarne l'uso 362.

O

OBLIGAZIONE. Vi è tant obligo a pagare un prezzo convenuto discretamente del danaro accordato per tempo certo, quanto vi è obligo di restituire il danaro dato . 665 . Vi sono due spiecie supreme di somministrazioni una obligativa ed indispensabile , l'altra non obligativa nè indispensabile 507. la obligazione a dare è la cagione intima per la quale niente si può esigere per le concessioni di cose date per tempo determinato 514. Secondo i Romani due erano le obligazioni l'una sul mutuo, o sorte del mutuo , e l'altra su le usure o frutti 621. Vedi *usura* in fine

ORO ed argento. antichissimi come merce e come prezzo 181 e seg. Come i metalli oro, ed argento, e rame sono prezzo delle cose proficue ; così queste sono o possono dirsi prezzo di quelli 196.

OZIO. Può concedersi a prezzo l'uso della moneta che si teneva oziosa ? 406. 479. Il tenere ozioso il danaro pigliato ad uso non ci esime dal dover pagare il prezzo convenuto dell' uso 414.

P.

PAROLA. Il prezzo in metalli preziosi sta alla stima interiore come la parola alla idea 191. Divario tra le parole come segni delle idee e tra i prezzi come segni ed espressione delle merci 197. Argomento desunto da ciò che è la parola su la giustizia del prezzo dell'uso. 339.

PERICOLO. Titolo. 592.595. Quand' anche si ammetta questo titolo non si risolve la disputa intorno le usure. 592.

PERIRE. Se una cosa in tutto o in parte perisse per vizio della sua natura perisce al padrone : e se perisce per vizio dell' uso perisce in conto di chi fa quell' uso 240. 241. Uso delle cose mobili 242. quali di esse perendo nell'uso lascino dubbio se periscano per l'utente o pel padrone 243. e quali non lo lasciano 244. danni provenienti altronde che dall' uso 246. Il danaro conceduto ad uso perisce per conto di chi lo usa e non del padrone 247. 255. 415.

Il perir la moneta ad un tale nel commerciare , non è argomento che esso ne era il padrone 257. casi 248.

PERMUTA. In quali permute consista il commercio 176.

Nel fare una permuta ciascuno dei due contraenti si può concepire come venditore e come compratore 196. 556.

PONTEFICI. Varietà di circostanze delle loro risposte circa i prestiti 624.646. prezzo dell'uso come approvato da essi 571. 642. querele vane fattene da altri 572.

Risposte de'pontefici quando portino il valore di decisioni circa la fede 625. e seg. divario delle risposte delle Congregazioni sacre di Roma uditone il pontefice 626.

PRESTITO. Vedi *mutuo*. *Prestare* italiano, origine del nome 446. Concessioni di cose le quali ebbero le prime il nome di prestito 509. Il dare ad uso per agi e delizie con patto di restituir l'altrettanto non può esser chiamato prestito 511. nome che meglio gli compete 512. Ne'prestiti pe' bisogni della vita niente si deve restituire o soltanto l'eguale di ciò che si è ricevuto nella specie medesima 513. e perchè *ivi*. l'obligazione a dare è la cagione intima per la quale niente si può esigere nella concessione dell' uso di alcuna cosa 514. qualunque cosa si chieda ne'prestiti pe'bisogni della vita oltre la sorte è peccaminosa 515. Il prestito pe'bisogni della vita è tale per natura sua che niente si può esigere oltre la sorte 516. Dove spiri tale obligazione : come risulti che sempre vi può essere una tal parte di uso contrattabile a prezzo 527. Divario tra gli antichi e la scuola nella considerazione de'prestiti 531.

PRESTITO doppio 667.

PREZZO. Cosa 168. 192. casi di stima in cui non ha luogo il prezzo 169. 179. 180. Il prezzo non comincia se non dove il campo de'contratti 170. prezzo volgare 175. eminente 178. 192. prezzo volgare ed eminente non sono sempre gli stessi 187. 188. la cosa la quale si consuma in un tratto non ha prezzo dell'uso distinto da quello della cosa 189. ma nelle cose con replica di uso rimane da stimare la replica degli usi 190. Il prezzo dell' uso del danaro non deve essere capriccioso 311. ma proporzionale, e come *ivi*. dee seguire il giudizio publico 312. e seg. Nel prezzo dell'uso del danaro non ha luogo il dire che non possiamo essere a parte degli utili se non siamo a parte de'pericoli 418. Nel prezzo dell'uso dei danari quantunque non ingiusto in sestesso si possono commettere grandi ingiustizie 325. 340. 354. 370. 425. ma queste sono da ascrivere a chi ne abusa 326. Prezzi dell'uso più moderati riescono più desiderati ed acconci 384.

R.

RECLAMI grandi contro le usure, donde, e quando nati 333.349. e

quanto ingiustamente contro de' Sommi Pontefici 572. quasi le avessero approvate.

RESTITUZIONE. Danni dati nel prezzo dell'uso quando sono da restituire 327. e seg. quando niente sia da restituire 653.

S

SOCIETA' Contratto di 334. Mal si ricorre ai contratti di società per giustificare o condannare il prezzo deil' uso dei danari 335. 416. Il contratto trino suppone un primo contratto di società. Vedi Trino.

SOLIDUS: Detto del *nummus aureus* 134.

SORTE. Cosa ne' prestiti. 3. 436. 668. Relazione del prezzo dell' uso alla sorte 669. obligazione di restituirla. 455.

T

TASSA legale 373. se possa riguardarsi come giustificativa di un prezzo dell' uso dei danari 374. 621. Si accusa perchè comprende anche i poveri *ivi*. inesattezza dell' accusa *ivi*. Vi sono de'casi da potersene rinunziare il privilegio 385. le tasse legali si ebbero pur tra' Romani 336. nè tra essi eran titolo giustificativo delle usure. 621.

TESTAMENTI. Vecchio. Ciò che si prescrivesse circa le usure 12.45. Ciò che possa la legge Mosaica su noi cristiani 45.62 Testamento nuovo. Famoso testo di S. Luca intorno le usure esaminato 62.75. 108 e seg. 423. 447. parabola del padrone evangelico, e sua risoluzioue sul servo il quale non aveagli procurate almen le usure del danaro affidatogli da trafficare. 77.

TITOLO, Cosa rispetto al mutuo o prestito 441. Dopo nata la taccia universale di usura su di ogni prezzo dell' uso dei danari conceduti per tempo certo s'inventarono i tanti titoli per giustificarlo altronde 372. Serie di titoli esterni chiamati altronde a giustificare le usure 549.621. loro inutilità *ivi*, e 656. Qualunque contratto su l'uso delle monete non è intrinseco nè ingenito ma estrinseco al prestito. 450. 460. Qualunque prezzo che si esigesse per l' uso il titolo non deriva dal prestito 460. falsità dell' accusa 462. titolo ad esigere un prezzo congruo sempre pronto per parte della moneta 465. ma non sempre applicabile per parte de' contraenti 466. Consenso con la costituzione di Bened. XIV. 467. Si osserva che tutti i titoli sono dalla parte di chi presta il danaro 622. qual fosse tra' Romani il titolo per le usure 621.

TRADIZIONE: Rispetto alle dottrine, cosa. 83, e seg. ha doppio significa-

to 91. Si ha poi originale evangelica tradizione proibitiva indistintamente di tutte affatto le usure? Essa ci manca in tutto 94. 110. più stretta maniera di concluderlo. 105.

TRINO. Contratto. Quanto si è detto in favore o contra questo contratto per approvare o riprovare generalmente le usure è tutto fuori di proposito 417. Deve tutto ciò riguardarsi come un sofisma famoso detto *ignoratio elenchi ivi* Natura del contratto trino 573. 579.

V

VENDITA. Il contratto sul prezzo dell' uso può chiamarsi vendita dell' uso 331. e può riguardarsi come una locazione 348. e seg. come fu riguardato tra'Romani 621. Chi vende può riguardarsi ancora come compratore e vicendevolmente. 196. 556.

VOLGARE. Prezzo 175. il prezzo eminente è rappresentante di tutti i prezzi volgari 178.

U

USO. Cosa 151. e seg. uso *permanente* non è che una replica 159. Ogni replica di uso si considera come la cosa la qual si consuma per quell' uso 160. Divario tra le cose le quali si consumano coll' uso di una volta, e le altre 161.

Che significa cosa distinta dall' uso 162. Non si stimano le cose da se, ma coll' uso 165: Si dee distinguere l' uso da ciò che siegue dall' uso, o risulta dopo l' uso 249. Nel dare ad uso il contratto riguarda l'uso e non ciò che siegue o risulta dopo l'uso 250. quanto siegue dall' uso delle monete o riman dopo l' uso è tutto naturalmente dell' utente 252. Il padrone originario della cosa lo è pur dell' uso 237: se l'uso si tenga per diverso della cosa, egli può disporre dell' uso 238. può disporne per mezzo de' suoi ministri, e cedendo alcuni usi 239.

USO delle monete è stimabile pel commercio ossia pe' contratti di questo 305. 322: è un soggetto capace di prezzo e prezzo eminente 306. e seg. non ingiusto 318. anzi giusto 320. Anche l' uso dei frumenti, vini, olii ec. dati per tempo certo è capace di prezzo 309. come dobbiamo dirigerci quando nascevi dubbio 310. V. *Giustizia.*

L' uso quando si dona o si dee donare è tale che niente sen può esigere 649. 666. Talvolta si dona; talvolta si dee donare, e tal altra mancano le cause a dover donare 471. Quanto il decader di un mercante possa scusarlo dal pagare il prezzo dell'uso 419.

Più sottilmente, nell'uso si dee distinguere l' applicabilità dell' uso dall' atto dell' uso. Vedi *applicabilità ed atto* dell' uso.

E' vera la proposizione: *dell'uso dei danari dati per tempo certo può chiedersene un prezzo*: e vera è pur l'altra: *dell'uso dei danari dato per tempo certo non può chiedersene un prezzo*. 420. 648. 674. e seg. Come sussista la ragione del prezzo dell' uso dei danari anehe senza la limitazione che sia dato per commerciare 424.

Ne' prezzi eccessivi dell'uso si dee restituire secondo il danno recato. 327. 328. 425. casi ne' quali il prezzo dell' uso non si può ritenere. 325.

USURA. cosa; 3. 437. 497. presso gli ebrei vietata col povero. 15. 32. permessa col ricco ebreo o forastiero 16.21. e come 17.

Equivoco nel definirla 486. la gran pluralità delle usure è nelle monete e per le monete 438. Tolte queste, a pena sarebbe nota *ivi*. Quando è peccaminosa 482. Vi è sempre gran copia di usure malvagie 325. 340. 354. 483. 515. 649. 672.

Divario tra gli antichi e moderni nel considerare l'usura malvagia. Come si trovino concordi 484. e seg. Quando il prezzo dell'uso non si chiama usura 528. 671. Pecca chi chiede danari ad usura? 494. Può mai concedersi il metter le usure ad usura, cioè far *l' anatocismo?* 495. Peccato dell' usura 452. 670. Usura palliata o colorata 560.

Titolo per le usure tra i Romani era una nuova obligazione: cioè l'una era per la sorte, e l'altra per le usure 621.La seconda è fondata su la stimabilità dell'uso delle monete contrattato con certe formole *ivi*; e si chiama obligazione *civile* per tali formole chieste, e riconosciute dalle leggi, e non perchè le leggi fossero il fondo o principio generativo e giustificativo delle usure.

Usure reali, mentali, miste, spiegazioni 487. Distinte in compensative, e lucrative 490. non rettamente 491.

Usura detta *centesima*, *unciaria* ec. 535. come spiegata dopo il secolo undecimo 537. Usure centesime proibite ai chierici nel concilio generale Niceno 113.

ERRORI	CORREZIONI
pag. 20. not. rig. 6. intellixisse . . .	intellexisse.
42. r. 22. *desperancts* . . .	desperantes.
69. r. 29. niuna	niun
77. 1.17. cap. VII	cap. VI.
88. r. 14. agianenso . . .	agiamento
ivi not. capoverso r. 1. quello chi...	quello che
141. r. 16. dagli uomini . .	degli uomini
188.r. 31. che fa	che fu